

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

582^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 7 APRILE 2004

(Antimeridiana)

Presidenza del presidente PERA,
indi del vice presidente SALVI
e del vice presidente DINI

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO Pag. V-XVIII

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-72

*ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel
corso della seduta)* 73-111

*ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente
consegnati alla Presidenza dagli oratori, i
prospetti delle votazioni qualificate, le comu-
nicazioni all'Assemblea non lette in Aula e
gli atti di indirizzo e di controllo)* 113-147

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

CONGEDI E MISSIONI Pag. 1

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO 2

DISEGNI DI LEGGE

Deliberazione ai sensi dell'articolo 136, comma 2, secondo periodo, del Regolamento in ordine al disegno di legge:

(2175-B/bis) Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione (Rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione) (Approvato dalla Camera dei deputati):

GRILLO (FI)	2
PETRUCCIOLI (DS-U)	3
VERALDI (Mar-DL-U)	5, 8
ZANDA (Mar-DL-U)	8
RIPAMONTI (Verdi-U)	11
IOVENE (DS-U)	13
MODICA (DS-U)	14
ZANCAN (Verdi-U)	17, 18
MONTINO (DS-U)	19
MARTONE (Verdi-U)	21
* VILLONE (DS-U)	23
TURRONI (Verdi-U)	25
* D'ANDREA (Mar-DL-U)	27
* DEBENEDETTI (DS-U)	29
CAVALLARO (Mar-DL-U)	30
FABRIS (Misto-AP-Udeur)	33

* PASSIGLI (DS-U)	Pag. 36
SODANO Tommaso (Misto-RC)	38
FALOMI (Misto)	40, 41
DONATI (Verdi-U)	42, 50
SCALERA (Mar-DL-U)	44, 45
BRUTTI Paolo (DS-U)	47
PESSINA (FI)	49, 50
Verifiche del numero legale	50

Seguito della discussione:

(2841) Conversione in legge del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, recante interventi urgenti per i pubblici dipendenti sospesi o dimessisi dall'impiego a causa di procedimento penale, successivamente conclusosi con proscioglimento

(999) MASSUCCO ed altri. - Riparazione del danno subito dai pubblici dipendenti a causa di un processo penale ingiustamente promosso nei loro confronti

(Relazione orale):

EUFEMI (UDC)	52
SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri	52, 57, 61 e passim
BATTISTI (Mar-DL-U)	52, 58, 60 e passim
FASSONE (DS-U)	53, 60, 66
DALLA CHIESA (Mar-DL-U)	54, 61, 69 e passim
CARUSO Antonino (AN)	55, 60
TIRELLI (LP)	56, 59, 62
ZANCAN (Verdi-U)	56, 59, 60 e passim
CONSOLO (AN)	61, 62
CALVI (DS-U)	63
* BOSCIETTO (FI), relatore	67, 68, 70
Votazioni nominali con scrutinio simultaneo	53, 58, 66
Verifiche del numero legale	58, 60, 71

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Indipendente della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Alleanza popolare-Udeur: Misto-AP-Udeur.

Disegno di legge (2875) fatto proprio da Gruppo parlamentare:

PRESIDENTE Pag. 71
BRUNALE (DS-U) 71

*ALLEGATO A***DISEGNO DI LEGGE N. 2175-B/bis**

Proposte presentate ai sensi dell'articolo 136, comma 2, secondo periodo, del Regolamento 73

DISEGNO DI LEGGE N. 2841:

Articolo 1 del disegno di legge di conversione 105

Decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66:

Articolo 1 ed emendamenti da 1.500 a 1.213 105

*ALLEGATO B***INTERVENTI**

Integrazione all'intervento del senatore Veraldi in sede di illustrazione della proposta QP11 in ordine alla deliberazione ai sensi dell'articolo 136, comma 2, secondo periodo, del Regolamento sul disegno di legge n. 2157-B/bis 113

Integrazione all'intervento del senatore Fabris in sede di illustrazione della proposta QP17 in ordine alla deliberazione ai sensi dell'articolo 136, comma 2, secondo periodo, del Regolamento sul disegno di legge n. 2157-B/bis 115

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA 117

COMMISSIONI PERMANENTI

Trasmissione di documenti Pag. 127

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 127

GOVERNO

Richieste di parere su documenti 128

Trasmissione di documenti 128

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti 129

REGIONI

Trasmissione di relazioni 129

PETIZIONI

Annunzio 130

MOZIONI E INTERROGAZIONI

Annunzio 72

Apposizione di nuove firme a mozioni 131

Annunzio di risposte scritte a interrogazioni 131

Mozioni 133

Interrogazioni 134

Interrogazioni da svolgere in Commissione 147

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente PERA

La seduta inizia alle ore 9,37.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (*v. Resoconto stenografico*).

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,40 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Deliberazione ai sensi dell'articolo 136, comma 2, secondo periodo, del Regolamento in ordine al disegno di legge:

(2175-B/bis) Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione (Rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. Ricorda che il disegno di legge, a norma dell'articolo 74 della Costituzione, è stato rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica il 15 dicembre 2003 per una nuova deliberazione.

GRILLO (*FI*). In qualità di Presidente della 8^a Commissione, illustra la proposta QP35 volta a limitare, ai sensi dell'articolo 136, comma 2, del Regolamento, l'esame del disegno di legge alle parti oggetto del messag-

gio del Presidente della Repubblica che in data il 15 dicembre dello scorso anno ha chiesto una nuova deliberazione alla Camere. A tale riguardo le parti oggetto del messaggio sono da intendersi: l'articolo 2, comma 1, lettera g); l'articolo 5, comma 1, lettera l), limitatamente alla parte che richiama il decreto legislativo n. 198 del 2002; l'articolo 15, commi da 1 a 6; l'articolo 23, comma 14, limitatamente alla parte che richiama il decreto legislativo n. 198 del 2002; l'articolo 24, comma 3, limitatamente alla parte che richiama il decreto legislativo n. 198 del 2002; l'articolo 25; l'articolo 28, comma 1, lettere c) (limitatamente al richiamo dei commi da 1 a 7 dell'articolo 15 della legge n. 223 del 1990) e f). Sono altresì da comprendere le norme che, pur non riferite al messaggio, contengono termini di scadenza modificati da parte della Camera dei deputati in conseguenza del rinvio da parte del Presidente della Repubblica (articolo 7, comma 17 e articolo 17, comma 2 lettera b), nonché l'articolo 20, comma 10, e l'articolo 21, commi 1 e 3; infine, l'articolo 28, comma 1, lettere a) e g) limitatamente alle correzioni di forma apportate dalla Camera.

PETRUCCIOLI (*DS-U*). Poiché l'articolo 136, comma 2, del Regolamento offre la possibilità di un esame più ampio del disegno di legge, la proposta QP19 è volta ad ampliare le parti del disegno di legge oggetto di esame anche agli articoli 20 e 21 concernenti la disciplina di riassetto della concessionaria del servizio pubblico, essendo quanto mai necessaria una revisione complessiva delle norme con particolare riguardo al consiglio di amministrazione, in quanto le soluzioni adottate nel disegno di legge non sembrano tali da garantire il superamento della conflittualità attualmente esistente. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U*).

VERALDI (*Mar-DL-U*). Il disegno di legge Gasparri è apparso fin dall'inizio idoneo a risolvere i problemi del settore radiotelevisivo e a garantire pluralismo e imparzialità dell'informazione, secondo gli auspici del Presidente della Repubblica. In particolare, i più rilevanti punti critici investono il cosiddetto sistema integrato delle comunicazioni, talmente ampio da rendere inefficaci gli attuali limiti *antitrust*, l'assenza di tempi certi per il passaggio dal sistema analogico a quello digitale, con ciò disattendendo i vincoli imposti dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 466 del 2002 e la nuova disciplina riguardante la concessionaria del servizio pubblico da cui traspare un evidente intendimento di controllo da parte dell'esecutivo sul consiglio di amministrazione. Consegna la restante parte dell'illustrazione della proposta QP11 affinché sia allegata ai Resoconti. (*v. Allegato B*). (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U e dei senatori Zancan e Filippelli. Congratulazioni*).

ZANDA (*Mar-DL-U*). La questione procedurale all'esame dell'Assemblea comporta rilevanti conseguenze sul merito del disegno di legge che, a seguito delle dichiarazioni del Presidente del Consiglio che ha riconosciuto l'apprezzabile incremento dei ricavi che ne deriverebbe per il suo

gruppo industriale, andrebbe ribattezzato come disegno di legge Mediaset-Berlusconi. Gli importanti contenuti del messaggio presidenziale, ma anche la presa di posizione di eminenti giuristi secondo i quali il disegno di legge è chiaramente incostituzionale, dovrebbero indurre il centrodestra ad una maggiore correttezza istituzionale, di cui non vi è alcuna traccia nella proposta del senatore Grillo che esprime invece la prepotenza di una maggioranza intenzionata a limitare l'ambito della discussione. Pertanto, invitando l'Aula ad approvare la proposta QP7, chiede che della questione sia investita la Giunta per il Regolamento, in quanto la pregiudiziale illustrata dal senatore Grillo viola il combinato disposto dell'articolo 136 del Regolamento e dell'articolo 74 della Costituzione, che impongono un riesame che tutte le disposizioni legislative attinenti al messaggio presidenziale, visto che non solo esclude dall'ambito di riesame alcuni articoli esplicitamente richiamati, ma ne include altri non toccati dal messaggio presidenziale. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U*).

RIPAMONTI (*Verdi-U*). Le motivazioni alla base del messaggio con cui il Presidente della Repubblica ha rinviato il disegno di legge attengono al pluralismo e alle condizioni di parità nell'accesso ai mezzi di comunicazione, che necessariamente investono numerosi altri articoli rispetto a quelli cui il senatore Grillo propone di limitare l'esame. Riguardano infatti non solo i principi a tutela della concorrenza, ma anche la definizione del sistema integrato delle comunicazioni, che il provvedimento configura in termini sfumati per vanificare il pluralismo informativo ed impedire che l'Autorità garante possa sanzionare le posizioni dominanti. È un disegno di legge che confligge con gli obiettivi dell'incremento della concorrenza e del pluralismo, che possono realizzarsi esclusivamente consentendo a soggetti diversi l'accesso alle risorse del sistema, cioè le frequenze e la pubblicità; il provvedimento, invece, rafforza il duopolio esistente escludendo l'accesso alle frequenze da parte di nuovi soggetti industriali. La proposta QP13, coerentemente a tali premesse, estende l'ambito della discussione a numerosi articoli non richiamati dalla proposta del senatore Grillo.

Presidenza del vice presidente SALVI

IOVENE (*DS-U*). In considerazione del valore di sistema del disegno di legge in discussione, con la proposta QP26 si propone il riesame di tutte le disposizioni che presentano sostanziali connessioni con il messaggio del Presidente della Repubblica, in particolare quelle attinenti alla tutela degli utenti e al pluralismo nell'accesso ai mezzi di comunicazione. Rilevando inoltre profili di contrasto con la normativa comunitaria, che stabilisce criteri di imparzialità per l'assegnazione delle frequenze, eviden-

zia le proteste delle associazioni dei consumatori in ordine alle modalità con cui si sta procedendo ad informare gli utenti sulla tecnologia digitale terrestre, propagandata mediante pubblicità ingannevole in quanto i programmi trasmessi con tale tecnologia sono limitati e i *decoder* in vendita rischiano di diventare presto obsoleti.

MODICA (*DS-U*). L'Assemblea deve stabilire quali sono le parti del disegno di legge evidenziate dal Presidente della Repubblica prima di decidere l'eventuale limitazione della discussione prevista dal comma 2 dell'articolo 136 del Regolamento. Sotto tale profilo, appare evidente che le parti indicate dal relatore non esauriscono le norme interessate dai rilievi del Presidente della Repubblica, il quale ha segnalato la necessità di soddisfare il diritto dei cittadini ad una informazione pluralista e di prevenire la creazione di posizioni dominanti nel sistema radiotelevisivo. Per quanto riguarda il pluralismo informativo, infatti, esso potrà essere garantito dal punto di vista tecnologico solo quando verrà superato il duopolio attualmente esistente (ed anzi in fase di progressivo rafforzamento) nella detenzione delle bande di frequenza e quando tutti i cittadini potranno effettivamente accedere alla tecnologia digitale, il che non potrà verificarsi, in Italia come negli altri Paesi, prima del 2010-2012 a causa di rilevanti difficoltà tecniche, ancora più serie per la piena realizzazione dell'interattività. Per quanto riguarda invece la creazione di posizioni dominanti, la legge appare del tutto inadatta a garantire la concorrenza, che in un mercato si ottiene quando all'utente viene offerta una pluralità di servizi sostituibili, cioè analoghi tecnicamente e idonei a soddisfare in eguale misura i consumatori. E' chiaro quindi che la discussione deve investire il complesso del disegno di legge, come richiesto con la proposta QP24. (*Applausi dal Gruppo DS-U e del senatore Tommaso Sodano*).

ZANCAN (*Verdi-U*). Il relatore ha chiesto l'applicazione di quella che l'articolo 136 del Regolamento configura come una eccezione e non come la regola. Ma questa limitazione, appropriata solo quando i rilievi del Presidente della Repubblica su una legge approvata dal Parlamento abbiano per oggetto parti specifiche e chiaramente identificabili del testo (il caso tipico è quello della copertura finanziaria), risulta del tutto inopportuna discutendo del sacro diritto dei cittadini ad una informazione plurale e libera. In tale situazione non si può escludere dalla discussione, come richiesto con la proposta QP14, il ruolo del servizio pubblico radiotelevisivo e l'insieme della disciplina sulle televisioni locali, l'estensione della cui copertura fino al 50 per cento del territorio nazionale apre la strada ad ulteriori distorsioni nel principio della concorrenza e del pluralismo informativo. (*Applausi dai Gruppi Verdi-U e DS-U e del senatore Zanda*).

MONTINO (*DS-U*). In Commissione ed in Aula si sta svolgendo un dialogo a senso unico, dal momento che nessun esponente della maggioranza è intervenuto, ad eccezione del senatore Grillo, che ha illustrato la tesi secondo cui sarebbe inutile discutere un argomento già sufficiente-

mente approfondito e quindi l'esame del Senato dovrebbe soffermarsi soltanto agli articoli modificati dalla Camera dei deputati. Se questa tesi fosse accolta, non sarebbero oggetto della discussione articoli strettamente legati alle osservazioni del Presidente della Repubblica sul pluralismo dell'informazione e sul contrasto alla formazione di posizioni dominanti. Pertanto la proposta QP23 chiede di ricomprendere gli articoli aventi per oggetto il controllo e le sanzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in tema di distribuzione delle frequenze, il piano nazionale delle frequenze nel sistema digitale terrestre, la discriminazione ai danni di piccoli impianti i quali, a differenza di quelli delle grandi reti radiotelevisive, potranno ottenere la sanatoria soltanto se conformi agli strumenti urbanistici dei Comuni. (*Applausi dal Gruppo DS-U e dei senatori Labellarte e Zanda*).

MARTONE (*Verdi-U*). Come proposto con la proposta QP15, è necessario riesaminare l'insieme del provvedimento in quanto si tratta di una legge di sistema, contenente norme strettamente concatenate le une alle altre. Non si capisce, per esempio, come possa essere escluso dalla discussione il comma 7 dell'articolo 15 in tema di raccolta pubblicitaria, con particolare riferimento alla materia della pubblicità e delle telepromozioni: il messaggio del Presidente della Repubblica fa espresso riferimento alla necessità di non penalizzare ulteriormente la stampa nella ripartizione delle risorse pubblicitarie e quindi la discussione non può ignorare il tema dell'affollamento pubblicitario ed il vero e proprio condono che la norma opera legittimando la pratica, ritenuta illecita dal Consiglio di Stato e sanzionata dall'Autorità garante, di non computare le telepromozioni nel tetto di affollamento orario ma solo in quello giornaliero, meccanismo che rafforza ulteriormente il già rilevante predominio di Mediaset nel mercato televisivo.

VILLONE (*DS-U*). Nel presupposto che, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, la nuova deliberazione che il Presidente della Repubblica può chiedere alle Camere sia da intendersi nel senso di nuovo complessivo esame della normativa, la disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 136 del Regolamento è da intendersi, come sottolineato nella proposta QP28, nel senso che l'eventuale limitazione della discussione va riferita soltanto alle fasi che precedono l'esame dell'articolato, essendo fuor di dubbio applicabili a tale ultima fase le norme che regolano il procedimento legislativo, secondo il disposto di cui all'articolo 72 della Costituzione, peraltro espressamente richiamato laddove la norma regolamentare dispone che il disegno di legge sia sottoposto a votazione articolo per articolo e, quindi, nel suo complesso.

TURRONI (*Verdi-U*). Al messaggio del Presidente della Repubblica che rinvia il disegno di legge alle Camere per una nuova deliberazione, la maggioranza risponde proponendo un'inaccettabile limitazione nell'esame provvedimento, irrispettosa dell'alta prerogativa esercitata dal Presidente

della Repubblica. Ciò configura l'ennesimo episodio di assoggettamento politico da parte della maggioranza agli interessi del Presidente del Consiglio nel settore dell'informazione, dove vige un sistema di monopolio che sta riducendo sempre più gli spazi del pluralismo, come dimostrano recenti trasmissioni in onda sul servizio pubblico. Pertanto, proprio in considerazione dell'alto valore che in un sistema democratico riveste il settore dell'informazione, la proposta QP16 chiede di estendere anche ad altri articoli l'esame del disegno di legge in oggetto.

D'ANDREA (*Mar-DL-U*). La proposta di limitare l'esame del disegno di legge alle sole parti oggetto del messaggio del Presidente della Repubblica appare un ulteriore tentativo di comprimere le prerogative del Parlamento laddove si interpreta la richiesta di una nuova deliberazione da parte del Capo dello Stato non quale occasione per un complessivo riesame del provvedimento ma come mera seconda lettura resasi necessaria per un incidente di percorso. L'esclusione infatti di parti fondamentali del disegno di legge, tra cui i principi generali del sistema e le questioni relative alla salvaguardia del pluralismo e della concorrenza, sicuramente compresi nel messaggio presidenziale, rende evidente che non si intendono sconvolgere gli equilibri del sistema radiotelevisivo, volendo piuttosto riaffermare condizioni di favore nei confronti dell'azienda Mediaset. Avanza pertanto la proposta QP6 tesa quanto meno a riconsiderare le questioni del pluralismo e a limitare la situazione di oligopolio in particolare nel sistema di raccolta pubblicitaria. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e Verdi-U e del senatore Fabris. Congratulazioni*).

DEBENEDETTI (*DS-U*). Poiché non è possibile obbligare il Presidente del Consiglio a vendere le sue proprietà, la realizzazione del pluralismo informativo passa necessariamente attraverso la privatizzazione della RAI; pertanto, la proposta QP33 propone un complessivo ripensamento degli articoli 20 e 21 che riguardano l'assetto della concessionaria pubblica e la dismissione della partecipazione statale nell'azienda. In particolare non viene garantita una effettiva e corretta separazione tra proprietà e gestione, come invece sarebbe necessario per la creazione di una *public company*, la cui realizzazione nelle attuali condizioni escluderebbe definitivamente il tema del pluralismo dal dibattito politico. (*Applausi dal Gruppo DS-U e del senatore Zanda*).

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). La disastrosa condizione in cui versa il sistema della comunicazione in Italia, caratterizzato da un Presidente del Consiglio che può imperversare sulla televisione pubblica con i suoi monologhi, da una disciplina del sistema digitale terrestre assolutamente inadatta a garantire l'apertura del mercato televisivo dell'informazione, da una normativa transitoria adottata con decretazione d'urgenza e finalizzata solo a disattendere la sentenza della Corte costituzionale che vieta ad un singolo operatore di disporre di più di due reti nazionali, è confermata dalla situazione implosiva dei gruppi duopolisti, giganti nel mercato in-

terno ma totalmente esclusi dalla competizione internazionale. È perciò ancora più preoccupante che la maggioranza non si pronunci sull'assetto del sistema e sui rapporti tra i vari mezzi di comunicazione, ma si appiattisca sugli interessi privati del Presidente del Consiglio, aggravando così la già debole situazione del Paese nel contesto internazionale, che per svilupparsi avrebbe invece bisogno di quella libertà comunicativa tutelata dall'articolo 21 della Costituzione. Pertanto, la proposta QP1 propone una revisione organica del disegno di legge, affinché lo stesso possa diventare una legge di sistema rispettosa dei principi costituzionali. (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U*).

Presidenza del vice presidente DINI

FABRIS (*Misto-AP-Udeur*). Mentre l'opposizione richiede un'ampia discussione di un disegno di legge di sistema, la maggioranza è tenuta in ostaggio dal Presidente del Consiglio, che impone l'approvazione di un provvedimento che incrementa i propri affari. Nonostante abbia sempre evitato un'eccessiva personalizzazione del dibattito politico, deve prendere atto che le modifiche apportate dalla Camera dei deputati dimostrano con evidenza che gli interessi di Berlusconi prevaricano quelli del pluralismo del sistema informativo, determinando gravi ripercussioni per il settore editoriale. Inoltre, in considerazione della connessione logica tra le diverse parti del disegno di legge e del contenuto del messaggio presidenziale, che non si limita ad individuare alcune specifiche disposizioni meritevoli di ripensamento, ma indica i principi generali cui la legge dovrebbe ispirarsi per garantire il pluralismo e l'equilibrio tra i vari mezzi di comunicazione ed in particolare la carta stampata, con la proposta QP17 propone che il Senato riesamini la legge nel suo insieme. Infine, invita il Presidente del Senato a pronunciarsi sulla particolare valenza che le prerogative dei poteri neutri assumono in un sistema maggioritario, nel quale rappresentano l'unico contrappeso istituzionale al Governo e alla sua maggioranza.

PASSIGLI (*DS-U*). La pericolosità del provvedimento, che oltre a favorire gli interessi industriali del Presidente del Consiglio è foriero di gravi conseguenze per la libertà di espressione nel Paese, in quanto consente di incrementare ulteriormente la raccolta pubblicitaria di Mediaset mettendo in pericolo la sopravvivenza della carta stampata, impone un completo riesame del testo, come proposto con la proposta QP34, non essendo rassicuranti le limitate modifiche apportate dalla Camera dei deputati, che tra l'altro sanciscono l'indeterminatezza dei confini del sistema integrato della comunicazione e quindi l'impossibilità di individuare la realizzazione di posizioni dominanti. Sono disposizioni lesive della libertà

di stampa e ossequiose di una visione patrimoniale del potere e plebiscitaria della democrazia che la maggioranza intende approvare in tempi ristretti per consentirne l'entrata in vigore prima dell'approvazione del disegno di legge sul conflitto di interessi. Gli intenti della maggioranza sui tempi di approvazione dei due disegni di legge sono stati assecondati dal Presidente del Senato sulla base di precedenti episodici ed in contrasto con la lettera del Regolamento, per cui chiede che la Giunta del Regolamento sia convocata tutte le volte che l'applicazione di un precedente contraddice una norma regolamentare.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

SODANO Tommaso (*Misto-RC*). Il percorso di approvazione del provvedimento in esame, una legge di sistema che dovrebbe corrispondere all'interesse generale dei cittadini, è costellato da sentenze della Corte costituzionale, dai richiami dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e da ultimo dal messaggio con il quale il Presidente della Repubblica lo ha rinviato al Parlamento poiché contravviene al principio del rispetto del pluralismo dell'informazione, alla difesa degli spazi televisivi pubblici ed all'obbligo di contrastare la formazione di posizioni dominanti. La maggioranza, dopo aver operato alcuni falsi ed inefficaci aggiustamenti al testo rinviato, in particolare per quanto riguarda il sistema integrato delle comunicazioni, strutturato in modo così indefinito da impedire all'Autorità garante la verifica circa la sussistenza di posizioni dominanti, ora pretende di discutere soltanto alcune parti di una normativa che invece dev'essere esaminata nel suo complesso vista la sua rilevanza per la definizione di un sistema democratico e pluralista. Oltre ad essere incostituzionale, il provvedimento è politicamente immorale poiché rafforza Mediaset ai danni della RAI e prevede meccanismi in grado di aggirare ed ignorare il conflitto di interessi che ha per protagonista il Presidente del Consiglio. Si tratta di una legge organica al progetto generale di riduzione del pluralismo e di consolidamento delle posizioni dominanti a livello economico, politico e culturale: per tali ragioni dichiara il voto contrario dei senatori di Rifondazione comunista alla proposta del senatore Grillo. (*Applausi dal Gruppo Misto-RC. Congratulazioni*).

Presidenza del presidente PERA

FALOMI (*Misto*). I senatori della lista Di Pietro-Occhetto, che avrebbero preferito che la seduta antimeridiana fosse dedicata ad un confronto con il Presidente del Consiglio sulla grave situazione irachena, sono favorevoli a tutte le proposte di allargamento della discussione sul testo della legge Gasparri. Le modifiche introdotte alla Camera dei deputati non ri-

spondono ai richiami del messaggio del Presidente della Repubblica, che chiedeva in primo luogo la fissazione di un termine certo per la cessazione del regime provvisorio che ha consentito l'affermazione del monopolio di Mediaset ed impedito l'ingresso di nuovi operatori. Questo termine non viene indicato e quindi ancora una volta si eludono sentenze della Corte costituzionale e richiami del Presidente della Repubblica, offrendo come soluzione un'ipotesi di sviluppo imponente del sistema digitale terrestre che non potrà verificarsi prima di cinque o sei anni. Inoltre, il contenimento del sistema integrato delle comunicazioni è talmente insufficiente che la stessa dirigenza Mediaset ha preventivato un consistente incremento di fatturato. Particolarmente grave è infine l'esclusione dalla discussione della materia delle telepromozioni e degli affollamenti pubblicitari, di cui al comma 7 dell'articolo 15, norma che legalizza una pratica illegale.

DONATI (*Verdi-U*). La soluzione prospettata dal senatore Grillo è doppiamente inaccettabile alla luce del messaggio del Presidente della Repubblica, poiché attua una esclusione artificiosa e mirata di norme e conferma l'atteggiamento della maggioranza che vuole a tutti i costi arrivare ad un provvedimento giudicato essenziale per la tutela degli interessi personali del Presidente del Consiglio, ma soprattutto per il controllo dell'informazione. L'unico criterio individuato dal relatore è quello di un esame degli articoli modificati dalla Camera dei deputati, quindi di una rinuncia alle prerogative legislative del Senato: tale procedura porta ad esclusioni clamorose, che potranno pregiudicare dal punto di vista della costituzionalità il futuro del testo. E' il caso delle norme sui limiti di affollamento della pubblicità e sul rischio che in tal modo la raccolta pubblicitaria inaridisca le fonti di finanziamento della carta stampata, sui criteri di utilizzo dello spettro elettromagnetico, sulle posizioni dominanti, sul futuro della RAI, sul passaggio dal sistema analogico quello digitale. I senatori Verdi voteranno contro la proposta QP35, dal momento che è necessario discutere complessivamente un disegno di legge che individua un modello di sistema informativo inaccettabile, esemplificato dalla trasmissione «Porta a porta» di ieri sera, nella quale il Presidente del Consiglio ed il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti hanno potuto sostenere in assenza di interlocutori autentiche falsità sullo stato di attuazione del programma per le infrastrutture. (*Applausi dai Gruppi Verdi-U, Mar-DL-U e DS-U*).

SCALERA (*Mar-DL-U*). Il Senato è in presenza dell'ennesimo atto di una vicenda legislativa che offende il ruolo del Parlamento, mortifica l'intervento del Presidente della Repubblica, aggrava i mali del sistema radiotelevisivo ed accresce la concentrazione di poteri dell'onorevole Berlusconi, Capo del Governo e titolare di un'azienda *leader* nel settore radiotelevisivo. Il messaggio del Presidente della Repubblica aveva ribadito la necessità del rispetto del pluralismo dell'informazione e della prevenzione dalla formazione di posizioni dominanti: la maggioranza ha deciso di eludere queste indicazioni, limitandosi ad una interpretazione meramente formalistica che ha circoscritto le modifiche in un limitato ventaglio di dispo-

sizioni. Da questa scelta deriva anche la proposta del relatore, che ha il limite più grave nella elusione del tema cruciale della raccolta pubblicitaria, oggetto di una disciplina irrazionale che realizza distorsioni di mercato e lede il valore costituzionale della concorrenza. Inoltre la legge, estendendo alla RAI la disciplina prevista dal codice civile per la nomina degli amministratori pone formalmente il servizio radiotelevisivo pubblico sotto l'influenza dell'Esecutivo, ignorando ancora una volta il richiamo contenuto nel messaggio alle Camere del luglio 2002 del presidente Ciampi. Una eccessiva limitazione della discussione potrebbe configurarsi come vizio di procedura ed inficiare il procedimento legislativo posto in essere dal Senato esponendo il provvedimento alla censura della Corte costituzionale. Per queste ragioni il Gruppo della Margherita voterà contro la proposta del senatore Grillo. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U*).

BRUTTI Paolo (*DS-U*). Dichiaro il voto contrario dei Democratici di sinistra alla questione pregiudiziale avanzata dalla Commissione che, limitando l'esame del disegno di legge ad un ristretto numero di articoli, evita di rispondere ad alcune delle obiezioni fondamentali avanzate dal Presidente della Repubblica. Con riguardo in primo luogo alle osservazioni inerenti le modalità di effettivo avvio del sistema di trasmissione in tecnica digitale sarebbe stato necessario includere l'esame dell'articolo 23, che disciplina la fase di avvio delle trasmissioni televisive in tecnica digitale, onde assicurare effettivo ingresso di nuovi operatori; così come avrebbero dovuto formare oggetto di riesame le norme relative al sistema integrato delle comunicazioni e alla raccolta pubblicitaria, questioni anch'esse poste al centro del messaggio. Appare infine strumentale al disegno della maggioranza di non sconvolgere gli equilibri della legge Gasparri l'esclusione dall'esame dell'articolo 14 e della norma sulle telepromozioni, (*Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Misto-Com e Misto-RC*).

PESSINA (*FI*). L'applicazione della procedura prevista dell'articolo 136, comma 2, del Regolamento nei casi in cui occorra procedere ad una nuova deliberazione appare più che corretta, considerato che la legge Gasparri è stato oggetto di un approfondito esame nel corso del lungo *iter* parlamentare. (*Applausi dal Gruppo FI. Congratulazioni*).

Previa verifica del numero legale, chiesta dalla senatrice DONATI (Verdi-U), il Senato approva la proposta QP35, avanzata dalla Commissione. Risultano pertanto precluse le restanti proposte.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(2841) Conversione in legge del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, recante interventi urgenti per i pubblici dipendenti sospesi o dimessisi dall'impiego a causa di procedimento penale, successivamente conclusosi con proscioglimento

(999) MASSUCCO ed altri. – Riparazione del danno subito dai pubblici dipendenti a causa di un processo penale ingiustamente promosso nei loro confronti

(Relazione orale)

PRESIDENTE. Riprende l'esame dell'articolo 1 del disegno di legge n. 2841, avvertendo che gli emendamenti si intendono riferiti al testo del decreto-legge da convertire. Ricorda che nella seduta pomeridiana di ieri ha avuto inizio la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1 e che la 5ª Commissione permanente ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.204, 1.17 (limitatamente al comma 1), 1.3, 1.7, 1.6, 1.205, 1.1, 1.10, 1.18 e 1.218. Dà altresì lettura del parere di nulla osta espresso dalla 5ª Commissione sull'emendamento 1.500ª.

Il Senato approva l'emendamento 1.500 (testo corretto), con conseguente assorbimento degli emendamenti 1.203 (testo corretto) e 1.11. Gli emendamenti 1.204, 1.17, 1.3, 1.7, 1.205 e 1.6 sono improcedibili.

EUFEMI (UDC). Essendo stato dichiarato improcedibile l'emendamento 1.3, riguardante i rapporti giuridici dal 1º gennaio ad oggi, chiede al rappresentante del Governo di chiarire la portata dell'emendamento 1.500a.

SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. L'emendamento 1.500ª, pur non risolvendo il problema evidenziato nell'1.3, assolve all'esigenza di salvaguardare gli effetti delle domande presentate prima della data di entrata in vigore del decreto.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore BATTISTI (Mar-DL-U), è respinto l'emendamento 1.206 (identico all'1.207).

FASSONE (DS-U). Condividendo l'esigenza di un risarcimento nei confronti dei pubblici dipendenti risultati prosciolti nel procedimento penale, è inaccettabile, per la stessa funzionalità dei servizi, procedere al reintegro nell'attività lavorativa derogando ai limiti di età già elevati previsti per i magistrati, salvo non si voglia proporre una norma per persone ben individuate. L'emendamento 1.208, di cui chiede la votazione con il sistema elettronico, propone pertanto di mantenere fermi i limiti di età previsti dalla legge.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Sottoscrive l'emendamento 1.208, sottolineando che il limite massimo di 75 anni per lo svolgimento dell'attività lavorativa di magistrati è a tutela del buon funzionamento della giustizia. Anziché derogare allo stesso, sarebbe pertanto preferibile prevedere un'attività risarcitoria di tipo economico o morale. Appare evidente che si tratta di una norma *ad personam*, considerato peraltro che i limiti posti

all'attività lavorativa non sono superabili per alcun altra categoria. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, Verdi-U e DS-U*).

CARUSO Antonino (*AN*). Sulla questione insistono altri emendamenti diversamente modulati, tra cui uno a sua firma che risponde alle obiezioni formulate dalla Commissione giustizia. Dichiaro comunque il suo personale voto favorevole all'emendamento 1.208.

TIRELLI (*LP*). Il Gruppo voterà a favore dell'emendamento 1.208, in quanto la deroga ai limiti di età previsti dalla legge pone a rischio il funzionamento dell'istituzione giudiziaria.

ZANCAN (*Verdi-U*). Sottoscrive l'emendamento, annunciando il voto favorevole del Gruppo, in quanto le esigenze risarcitorie nei confronti del singolo non possono far trascurare la peculiarità delle funzioni svolte dal magistrato.

SAPORITO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. L'efficacia del decreto-legge, che è finalizzato ad assicurare il risarcimento dei dipendenti pubblici ingiustamente penalizzati, impone la deroga ai limiti di età previsti dalla legislazione, per cui l'approvazione dell'emendamento 1.208 farebbe venir meno le motivazioni del provvedimento. (*Applausi del senatore Eufemi. Commenti del senatore Stiffoni*).

Con votazione nominale elettronica, il Senato respinge l'emendamento 1.208. Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore BATTISTI, è respinto l'emendamento 1.16 (identico agli emendamenti 1.400 e 1.8).

ZANCAN (*Verdi-U*). Invita l'assemblea ad approvare l'emendamento 1.209, perché attraverso il ricorso alle proroghe potrebbero essere riammessi in servizio dipendenti con età superiore a 75 anni. (*Applausi dai Gruppi Verdi-U, DS-U e Mar-DL-U*).

TIRELLI (*LP*). Invita l'Assemblea ad approvare un emendamento di buon senso. (*Applausi del senatore Bedin*).

Il Senato respinge l'emendamento 1.209. Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal senatore BATTISTI (Mar-DL-U), è respinto l'emendamento 1.210.

FASSONE (*DS-U*). Ritira l'emendamento 1.211.

CARUSO Antonino (*AN*). Ritira l'emendamento 1.212.

ZANCAN (*Verdi-U*). Lo fa proprio in quanto il limite degli 80 anni è assolutamente invalicabile in considerazione delle caratteristiche richieste

ai magistrati (*Applausi dai Gruppi Verdi-U, DS-U e Mar-DL-U. Commenti dai Gruppi FI, AN, UDC*).

CONSOLO (AN). Annuncia il voto contrario all'emendamento ricordando che il Presidente della Repubblica, benché ultraottuagenario, esercita egregiamente le proprie funzioni. (*Applausi dai Gruppi AN, FI e UDC. Commenti dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Verdi-U*).

TIRELLI (LP). Annuncia un voto favorevole, ribadendo l'opportunità di scelte ispirate al buonsenso. (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U*).

BATTISTI (Mar-DL-U). Annuncia il voto favorevole all'emendamento, di cui chiede la votazione con procedimento elettronico, sottolineando la delicatezza dell'attività del giudice.

CALVI (DS-U). L'argomento merita una valutazione più pacata, che distingua tra la lucidità intellettuale delle persone e lo svolgimento di specifiche funzioni pubbliche, per le quali va riaffermata l'esigenza di un ragionevole limite di età. Pur condividendo gli obiettivi di giustizia del disegno di legge, non ne condivide alcune modalità attuative ed annuncia un voto contrario all'emendamento, in quanto il limite di ottanta anni è assurdo e supera il criterio di saggezza auspicato dal senatore Caruso, tradotto nell'emendamento 1.210 che fissa in tre anni il limite massimo delle proroghe. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U*).

SAPORITO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Mentre le questioni relative alla carriera dei magistrati sono affrontate all'articolo 2, la norma in questione ha per oggetto persone che in ragione dell'età non potrebbero usufruire neppure della ricostruzione della carriera. Peraltro l'età non è mai stata fattore discriminante per il riconoscimento di diritti. (*Applausi dai Gruppi AN e UDC*).

Con votazione nominale elettronica, il Senato respinge l'emendamento 1.212.

FASSONE (DS-U). Nel dichiarare voto favorevole agli emendamenti 1.213 e 1.214, rileva come all'apprezzamento per gli argomenti sollevati non faccia mai seguito un accoglimento delle proposte di modifica da parte della maggioranza. I notevoli benefici concessi dalla normativa in esame dovrebbero quanto meno essere usufruiti da persone innocenti. La norma proposta, però, fa sì che ne possano beneficiare anche persone che, assolte in primo grado, a seguito dell'appello del pubblico ministero vengano dichiarate non punibili in virtù di una causa estintiva. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U*).

BOSCETTO, *relatore*. Se un procedimento in appello si prolunga per anni, può intervenire la prescrizione, che viene riconosciuta autonoma-

mente dal giudice senza intervento da parte dell'imputato. Si tratta di fatto di situazioni nelle quali il giudizio di appello non si svolge e che comunque seguono ad una assoluzione in primo grado. In tal modo si soddisfano esigenze di concretezza e di consuetudine giudiziaria.

ZANCAN (*Verdi-U*). In risposta alle considerazioni del relatore, osserva che un imputato può rinunciare alla prescrizione al fine di far prevalere le formule di merito su quelle estintive. Le caratteristiche della norma in esame lascia intendere che anche in questo caso esse siano volte a risolvere ben precisi casi individuali. (*Applausi dal Gruppo DS-U e del senatore Cambursano. Congratulazioni*).

Presidenza del vice presidente DINI

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Si attua un vero e proprio stravolgimento dei principi del diritto in quanto mentre un pubblico dipendente onesto e meritevole non può mantenere il proprio posto oltre i 75 anni di età, un pubblico dipendente che abbia effettivamente commesso un reato o adottato comunque comportamenti contrari al servizio, ma che riesca a giungere fino alla prescrizione potrà rientrare in servizio, potrà rimanervi fino a 80-85 anni ed essere addirittura promosso. (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U e del senatore Salzano*).

PRESIDENTE. Su richiesta del senatore BATTISTI (*Mar-DL-U*), dispone la verifica prima della votazione degli emendamenti 1.213 e 1.214. Avverte che il Senato non è in numero legale e rinvia il seguito della discussione alla seduta pomeridiana.

Disegno di legge (2875) fatto proprio da Gruppo parlamentare

BRUNALE (*DS-U*). Ai sensi dell'articolo 79 del Regolamento, il Gruppo fa proprio il disegno di legge n. 2875, recante disposizioni in materia di tassazione del trattamento di fine rapporto.

PRESIDENTE. Ne prende atto. Dà annunzio della mozione e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza (*v. Allegato B*) e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 14,01.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente PERA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,37*).
Si dia lettura del processo verbale.

PASSIGLI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta *antimeridiana del giorno precedente*.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Antonione, Baldini, Bosi, Cantoni, Cursi, Cutrufo, D'Alì, De Corato, Degennaro, Dell'Utri, Forte, Liguori, Mantica, Manunza, Saporito, Sestini, Siliquini, Sudano, Trematerra, Vegas e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Caruso Antonino, per attività della 2^a Commissione permanente; Salini e Tomassini, per attività della 12^a Commissione permanente; Baio Dossi, Battaglia Giovanni, Bianconi, Boldi, Borea, Carella, Carrara, Cozzolino, Longhi, Ognibene, Salzano e Sanzarello, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sul Servizio sanitario nazionale e sulle cause dell'incendio nel comune di San Gregorio Magno; Budin, Crema, Gubert, Manzella, Nessa e Rigoni, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Unione dell'Europa occidentale; Bobbio, Centaro, Crinò, Gentile, Novi e Veraldi, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 9,40*).

Deliberazione ai sensi dell'articolo 136, comma 2, secondo periodo, del Regolamento in ordine al disegno di legge:

(2175-B/bis) Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione (Rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la deliberazione ai sensi dell'articolo 136, comma 2, secondo periodo, del Regolamento in ordine al disegno di legge n. 2175-B/bis, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che il disegno di legge, a norma dell'articolo 74 della Costituzione, è stato rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica il 15 dicembre 2003 per una nuova deliberazione.

Ha facoltà di parlare il presidente della 8ª Commissione permanente, senatore Grillo, per illustrare la proposta QP35.

GRILLO (*FI*). Signor Presidente, come noto, l'Assemblea del Senato ha approvato il 2 dicembre scorso il disegno di legge 2175-B, recante norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione. Il Presidente della Repubblica, a norma dell'articolo 74 della Costituzione, ha rinviato alle Camere il disegno di legge chiedendo una nuova deliberazione.

Premesso che il Regolamento del Senato prevede, all'articolo 136, che l'Assemblea può limitare la discussione alle parti che formano oggetto del messaggio, propongo, signor Presidente, che, nel rispetto di tale articolo, la discussione sia limitata alle parti del messaggio del Presidente della Repubblica, e quindi: all'articolo 2, comma 1, lettera c); all'articolo 5, comma 1, lettera l), limitatamente alle parti che richiamano il decreto legislativo n. 198 del 2002; all'articolo 15, commi 1 e 6; all'articolo 23, comma 14, limitatamente alla parte che richiama il decreto legislativo n. 198 del 2002; all'articolo 24, comma 3; all'articolo 25 e all'articolo 28, comma 1, lettere c) ed f), che abrogano la disciplina *antitrust* attualmente vigente nel settore televisivo.

Si intendono compresi nelle norme da sottoporre all'esame della Commissione, signor Presidente, gli articoli che, pur non riferiti al messaggio, contengono termini di scadenza la cui modifica da parte della Camera dei deputati si è resa necessaria in conseguenza del rinvio del Presidente della Repubblica, limitatamente ai soli termini di scadenza, cioè l'articolo 7, comma 17; l'articolo 17, comma 2, lettera *b*); l'articolo 20, comma 10; l'articolo 21, commi 1 e 3.

Rientra poi nelle norme da esaminare l'articolo 28, comma 1, lettere *a*) e *g*), limitatamente alle correzioni di forma apportate dalla Camera dei deputati in sede di coordinamento del testo.

PRESIDENTE. Ringrazio il presidente Grillo.

Ha facoltà di parlare il senatore Petruccioli per illustrare la proposta QP19.

PETRUCCIOLI (*DS-U*). Signor Presidente, come ha ricordato il presidente Grillo, in base all'articolo 136 del nostro Regolamento, quest'Assemblea può decidere di limitare l'esame della legge oggetto di un messaggio del Presidente della Repubblica alle sole parti toccate direttamente dal Presidente stesso. L'espressione «può» rende evidente che il Regolamento consente che quest'Assemblea possa anche decidere diversamente e cogliere l'occasione offerta dal riesame conseguente al messaggio del Presidente della Repubblica per dedicare la sua attenzione anche ad altri aspetti.

Ora, io ho proposto una pregiudiziale – e la illustro – in base alla quale, oltre agli articoli e ai commi indicati dal presidente Grillo, quest'Assemblea deliberi il riesame anche degli articoli 20 e 21 del testo al nostro esame. Sono gli articoli che riguardano il riassetto della concessionaria del servizio pubblico.

Dopo la conoscenza del messaggio del Presidente della Repubblica, con una lettera inviata ai Presidenti delle Commissioni di merito, e quindi anche al senatore Grillo, ho illustrato immediatamente le ragioni per cui mi sembra assolutamente, più che opportuno, necessario cogliere questa occasione per esaminare o riesaminare il testo in questione. Intanto il senatore Grillo ha ricordato ... (*Il senatore Grillo colloquia con i senatori Calderoli e Pastore*). Mi scusi, Presidente, ma vorrei che il senatore Grillo ascoltasse anche qualcuna delle mie considerazioni.

Dicevo che il senatore Grillo ha già ricordato che il comma 10 dell'articolo 20 è stato oggetto di revisione da parte della Camera, in quanto contenente alcune scadenze temporali che dovevano essere riviste. Tuttavia, vorrei far osservare che tale revisione delle scadenze temporali ha toccato qualche elemento di sostanza, perché nel comma 10 dell'articolo 20 si dice che la nuova normativa che regola la nomina del consiglio di amministrazione della RAI – che nel testo originario approvato dal Parlamento era previsto entrasse in vigore dal 28 febbraio 2004 – entra invece «in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di chiusura della

prima offerta pubblica di vendita, effettuata ai sensi dell'articolo 21, comma 3».

Se si vanno a vedere i tempi dell'articolo 21, anch'essi modificati, abbiamo questa situazione: l'entrata in vigore della legge; i 60 giorni che devono passare a norma del comma 1 dell'articolo 21; poi, quattro mesi dopo il completamento della fusione per incorporazione, secondo il comma 1 dello stesso articolo 21, ci deve essere la deliberazione sull'offerta pubblica di vendita, che scaturisce da una serie di atti amministrativi del Comitato interministeriale per la programmazione economica e, successivamente a questo, devono passare altri tre mesi.

Abbiamo, quindi, definito un quadro, sulla base della legge attuale, in cui non si ha alcuna certezza circa quando e come sarà possibile rinnovare il consiglio di amministrazione.

Per andare alla sostanza, signor Presidente, voglio far presente che la situazione attuale del vertice della RAI è di grande incertezza, confusione e conflittualità. A seguito delle decisioni sue e del suo collega della Camera, vi è sì un presidente di garanzia, che tuttavia si scontra con una realtà assolutamente inattaccabile. Tutti i poteri di fatto sono infatti attribuiti al direttore generale sulla base della legge n. 206 del 1993 che, pur essendo stata approvata con il dichiarato intento di rimanere in vigore per un brevissimo periodo, è diventata definitiva.

Il testo in esame ha modificato l'impianto iniziale proposto dal Governo, che prevedeva l'abolizione del direttore generale e la sua sostituzione con un amministratore delegato, incorporando la norma del 1993.

Ciò determina un quadro che, a regime, presenterà un consiglio di amministrazione che passa da cinque a nove consiglieri (non voglio fare insinuazioni ma il numero nove corrisponde, per chiunque conosca la nomenclatura politica del nostro Parlamento, ai raggruppamenti politici più importanti) e un direttore generale che avrà in maniera definitiva tutti i poteri non contestabili, fondati non sulla delega da parte del consiglio di amministrazione bensì su un articolo di legge che, evidentemente, non può essere modificato dallo stesso consiglio di amministrazione.

In questo contesto il presidente, che dovrà raccogliere il gradimento dei due terzi della Commissione parlamentare di vigilanza, e quindi anche di una parte almeno dell'opposizione, potrà rappresentare al massimo un elemento di attrito nella gestione, non sarà certo una presenza capace di svolgere effettivamente una qualche funzione di garanzia.

Pensare in queste condizioni di concludere l'esame di una legge di sistema che presumibilmente durerà nel tempo, dando al vertice dell'azienda concessionaria del servizio pubblico questo assetto, significa rendere permanente uno stato di disordine, di inefficienza e di conflittualità che peserà in maniera molto grave sulla possibilità stessa di assicurare un servizio pubblico radiotelevisivo nel nostro Paese.

Mi avvio alla conclusione con un paradosso, signor Presidente: se il voto dei due terzi della Commissione di vigilanza è considerato una clausola di garanzia per intervenire in maniera credibile nella nomina del vertice della RAI, sulla base dell'assetto qui previsto sarebbe allora molto più

logico e limpido prevedere la nomina, con il consenso dei due terzi della Commissione di vigilanza, del direttore generale perché è quest'ultimo ad assicurare la gestione dell'azienda.

È un paradosso? Lo è, e ne aggiungo un altro: paradossalmente, sarebbe più garantito un vertice RAI capace di svolgere effettivamente funzioni di servizio pubblico se accanto al direttore generale, pur così nominato, si mettesse soltanto un presidente nominato con i due terzi della Commissione di vigilanza. Anche senza una clausola formale che stabilisse che queste due figure stanno in piedi fino a quando garantiscono un minimo di accordo, sarebbe chiaro infatti che qualora uno dei due rinunciasse entrerebbe in crisi il vertice e quindi avremmo una situazione non perfetta, ma di un certo equilibrio.

Signor Presidente, ho fatto questi esempi perché nel tempo ristretto a mia disposizione non potevo meglio argomentare la necessità di modificare le norme al nostro esame.

Vi sono poi anche altri aspetti minori, che tralascio, tranne uno che voglio che resti agli atti di quest'Assemblea per gli effetti che ne potranno derivare. È previsto che sette dei nove consiglieri siano eletti con voto singolo dai 40 membri della Commissione di vigilanza. Aritmeticamente, quaranta diviso sette fa cinque e qualche cosa; quindi, non è assolutamente possibile escludere che sulla base delle votazioni vi siano due o più candidati che ottengano lo stesso numero di voti.

Ebbene, il disegno di legge non dice come ci si deve comportare in questo caso, come si deve procedere, per cui al momento dell'elezione sulla base di queste norme, quando (chissà quando, come ho spiegato all'inizio) saremo chiamati ad applicarle, potremmo trovarci in una situazione di *impasse*.

Non so se sia saggio, senatore Grillo, liquidare il provvedimento al nostro esame senza tener conto di queste osservazioni. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Veraldi per illustrare la proposta QP11.

VERALDI (*Mar-DL-U*). Onorevole Presidente, il disegno di legge in discussione doveva costituire quell'intervento di riordino del sistema radiotelevisivo nazionale atteso fin dall'inizio della legislatura e largamente riconosciuto come indispensabile per rimuovere le situazioni di conflitto di interessi e realizzare la piena affermazione del pluralismo e della concorrenza nel sistema informativo nazionale.

A fronte di queste forti e legittime aspettative, il Governo e la sua maggioranza parlamentare hanno prodotto la cosiddetta legge Gasparri, un provvedimento manifestamente incostituzionale che peraltro non sembra idoneo a risolvere sostanzialmente in tempi certi e ragionevoli alcuno dei problemi tuttora aperti: né i problemi di riforma della RAI e di ridefinizione dei compiti del servizio radiotelevisivo pubblico, né soprattutto i

patologici squilibri nell'assetto proprietario delle reti televisive e nel mercato della raccolta pubblicitaria.

In particolare, il disegno di legge in esame interviene con norme di principio in una materia dalle relevantissime implicazioni costituzionali, con profili che attengono alla libertà di stampa e di espressione, alla libertà di iniziativa economica, al corretto funzionamento dei mercati e, non ultimo, alla parità di condizioni nell'accesso alle cariche elettive, come sancito dall'articolo 51 del Costituzione.

Quest'ultimo aspetto, direttamente connesso alla libertà e all'imparzialità dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, si pone con drammatica evidenza nel nostro Paese a causa della contemporanea presenza in capo alla stessa persona della qualifica di Presidente del Consiglio dei ministri e di soggetto che controlla il primo gruppo radiotelevisivo privato del Paese.

Questa anomala concentrazione di poteri, priva di qualunque riscontro nell'esperienza degli altri Paesi di ispirazione liberaldemocratica, è in grado di minare pericolosamente il valore del pluralismo e della libertà di informazione, espressamente tutelato dalla nostra Costituzione e richiamato in più occasioni dalla Corte costituzionale quale fondamento della disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato.

A ribadire la centralità assoluta di tali principi è stato infine anche il Presidente della Repubblica con il suo messaggio alle Camere del 23 luglio 2002 in tema di «pluralismo e imparzialità dell'informazione», nel quale si individuava nel «divieto di posizione dominante» l'ostacolo oggettivo principale all'effettivo esplicarsi del pluralismo.

Il messaggio presidenziale sottolineava altresì come «il pluralismo e l'imparzialità dell'informazione, così come lo spazio da riservare nei mezzi di comunicazione alla dialettica delle opinioni, sono fattori indispensabili di bilanciamento dei diritti della maggioranza e dell'opposizione», collegando in modo nettissimo la disciplina del sistema delle comunicazioni alla salvaguardia degli equilibri democratici del Paese.

Emerge, pertanto, da ciascuno di questi alti richiami l'assoluta centralità di una disciplina organica del sistema radiotelevisivo, senza la quale tanto l'esigenza di una piena realizzazione della libertà individuale di manifestazione del pensiero, quanto la salvaguardia dei principi di effettiva partecipazione all'organizzazione politica del Paese, e quindi di attuazione del principio democratico, rischiano di essere mortalmente vulnerate.

Tali preoccupazioni – del tutto eluse o trascurate dal provvedimento governativo – hanno maggiore ragione di porsi in quanto si disciplina la materia dei mezzi di comunicazione di massa, ovvero di quei mezzi che sono maggiormente in grado di influire sulle coscienze degli individui, influenzando gli orientamenti e le scelte, anche politiche, dei cittadini.

Nel merito, i problemi che il disegno di legge in esame non solo non risolve, ma addirittura estende ed aggrava, si possono riassumere nei seguenti: l'introduzione, di una nozione di mercato di riferimento (il cosiddetto sistema integrato delle comunicazioni) talmente ampia da diluire di fatto i limiti *antitrust* oggi vigenti; la mancanza di tempi certi e ragione-

voli per l'entrata a regime della riforma, in spregio ai vincoli imposti dalla Corte costituzionale; l'introduzione di una nuova disciplina del controllo e della gestione della RAI che, lungi dall'affrontare credibilmente i problemi di efficienza e di imparzialità del servizio pubblico radiotelevisivo, prospetta semmai un più forte ed esteso controllo da parte dell'Esecutivo, attraverso la nomina del consiglio di amministrazione.

Con riferimento ai primi due punti, per come è stato configurato il sistema integrato delle comunicazioni, il provvedimento realizza una vera e propria elusione delle norme *antitrust*. In sostanza, la legge Gasparri assume come parametro di riferimento per l'individuazione del «mercato rilevante», ai fini della individuazione delle situazioni di posizione dominante, non solo il mercato specifico di riferimento (cioè il mercato radiotelevisivo), ma un mercato più vasto che comprende tutti gli operatori delle comunicazioni, compresi quelli che non hanno attinenza con l'informazione, accorrandoli tutti nel sistema integrato delle comunicazioni.

Ciò comporta il superamento del divieto di incroci proprietari tra i mercati della televisione e della carta stampata, e in generale degli attuali limiti *antitrust* riferiti a segmenti di mercato distinti. Ma soprattutto, le dimensioni e l'eterogeneità di un mercato di riferimento così ridefinito rendono di estrema difficoltà il calcolo della sua quantificazione e, conseguentemente, estremamente difficoltosa, se non impossibile, l'individuazione delle posizioni dominanti, in palese violazione dell'articolo 21 della Costituzione.

In altri termini, l'individuazione del sistema integrato delle comunicazioni quale unico mercato rilevante per le verifiche *antitrust*, a causa della sua indeterminatezza, genericità ed eterogeneità, contrasta con la necessità – ribadita dalla Consulta con la sentenza n. 420 del 1994 – di individuare limiti *antitrust* settoriali ed intersettoriali.

Inoltre, il combinato disposto delle norme valide in via ordinaria e della disciplina transitoria dettata per una nuova e perdurante «fase di avvio» non lascia intravedere in tempi certi e ragionevoli alcuna soluzione definitiva, rinviando l'entrata a regime del nuovo sistema alla «completa attuazione del piano di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale», per la quale non si indica alcuna data certa.

Il provvedimento dunque conferma e ratifica di fatto l'assetto attuale, attraverso la norma che prolunga il periodo di validità delle concessioni per le trasmissioni in tecnica analogica «fino alla scadenza del termine previsto dalla legge per la conversione definitiva delle trasmissioni in tecnica digitale»: un termine che la legge Gasparri non indica espressamente e che la disciplina vigente fissa al 2006, nonostante pressoché tutti gli operatori, compresa l'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni, abbiano valutato come del tutto irrealistico tale obiettivo.

Ferma restando l'opzione politica per il passaggio dal sistema analogico al digitale, deve comunque essere rilevato che il raggiungimento del termine finale per il passaggio definitivo dal sistema analogico al digitale

sembra avere tempi lunghissimi, anche in relazione a oggettivi problemi tecnici di non immediata soluzione.

Cosa fare nel frattempo? Una risposta chiara era venuta dalla Consulta, con la sentenza n. 466 del 2002. In quella sede, la Corte costituzionale aveva dichiarato illegittimo il protrarsi, senza un termine finale certo, del regime transitorio, e aveva indicato il 31 dicembre 2003 quale data improrogabile entro la quale i programmi irradiati dalle reti eccedenti avrebbero dovuto essere trasmessi esclusivamente via satellite o via cavo.

Come messo in rilievo dalla Corte, infatti, l'attuale ristrettezza delle frequenze disponibili per le televisioni in ambito nazionale con tecnica analogica si è via via accentuata, con effetti ulteriormente negativi sul rispetto dei principi del pluralismo e della concorrenza, messi a rischio dall'aggravamento delle concentrazioni. La legge Gasparri, invece, con un'oggettiva elusione del giudicato costituzionale, delinea nei fatti tutt'altro scenario.

L'ipotesi più probabile è quella di una transizione a metà: il digitale terrestre non si sostituisce all'analogico nel breve medio periodo, ma si somma e convive con quest'ultimo, fino alla «morte naturale» dell'analogico. Il risultato in questo caso è che le reti analogiche con il loro inefficiente uso delle frequenze restano al loro posto e resta intatto il loro patrimonio monopolistico in termini di occupazione dello spettro. Il digitale, invece, si avvia a macchia di leopardo, in aree di servizio adatte alle trasmissioni di programmi locali diversi e alla sperimentazione dell'interattività.

In sostanza, nessuna rivoluzione tecnologica e nessun aumento del pluralismo.

PRESIDENTE. Senatore Veraldi, l'avverto che il tempo a sua disposizione è quasi scaduto.

VERALDI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, in tal caso le chiedo l'autorizzazione ad allegare agli atti della seduta la parte restante del mio intervento. (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U e dei senatori Zancan e Filippelli. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

Ha facoltà di parlare il senatore Zanda per illustrare la proposta QP7.

ZANDA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, oggi si discute una questione procedurale sulla base di una proposta avanzata dal senatore Grillo, ma credo che raramente gli effetti di una questione procedurale possano essere così consistenti dal punto di vista del metodo e della sostanza come quelli che seguirebbero ove la proposta del senatore Grillo venisse approvata dall'Assemblea.

In via preliminare, penso – ci tengo a sottolinearlo e desidero comunicarlo all'Assemblea – che questo disegno di legge non si possa più definire disegno di legge Gasparri. In realtà, merita un nome più importante,

vale a dire disegno di legge Mediaset-Berlusconi, dopo che il Presidente di Mediaset ha annunciato, in un modo anche franco e leale, ma dal quale comunque si deduce la sicurezza di chi sa di disporre di una maggioranza parlamentare molto vasta, che la conseguenza industriale derivante dall'approvazione della legge Mediaset-Berlusconi sarà un aumento del volume di affari per tale società pari a 4.000 miliardi di vecchie lire. Questo è il motivo per cui ritengo che questo provvedimento non possa più essere chiamato legge Gasparri.

Questa mattina molti senatori avranno letto sul «Corriere della Sera» l'editoriale di Sabino Cassese. Lo ricordo soltanto per segnalare all'Assemblea del Senato, come ha fatto questa mattina Cassese rivolgendosi al Paese, che la legge Mediaset-Berlusconi, una volta approvata, verrà con certezza – l'analisi di Cassese è molto limpida, chiara e semplice da questo punto di vista e mi avrebbe fatto piacere avere la stessa capacità di esporla qui in Senato – dichiarata incostituzionale da parte della Corte costituzionale.

Quindi, noi sappiamo – e lo sappiamo perché è stato già detto qui in Aula e perché lo ha ripetuto uno dei più importanti e lucidi giuristi italiani – che questa legge è certamente incostituzionale.

Tutto ciò dovrebbe invitare, signor Presidente, la maggioranza ed il Governo a trattare la questione con particolare prudenza; se l'espressione avesse un senso, vorrei dire anche con un certo *fair play*, dal momento che la questione è talmente delicata, investe in modo talmente diretto gli interessi del Presidente del Consiglio dei ministri, ed è talmente carica di interessi economico-finanziari, che credo sarebbe segno di buon gusto parlamentare trattarla con un minimo di decenza.

Ebbene, debbo dire che la proposta del senatore Grillo – e mi dispiace doverlo dire, perché non è mia intenzione essere scortese nei suoi confronti – di questa decenza istituzionale non contiene assolutamente nulla.

Il presidente Grillo è talmente consapevole dell'oggettivo limite politico, vorrei dire quasi – e mi scuso ancora – di moralità politica della sua proposta, che in Commissione ha definito l'atteggiamento che ha generato tale proposta un atteggiamento di «ostruzionismo della maggioranza». Egli ha detto che questa proposta rappresenta il modo in cui la stessa maggioranza attua il suo ostruzionismo. Vorrei sottolineare che, evidentemente, l'ostruzionismo della maggioranza non esiste; l'ostruzionismo della maggioranza è prepotenza della stessa.

Tuttavia, signor Presidente del Senato, mi rivolgo adesso anche a lei personalmente per segnalarle che a mio avviso la proposta del senatore Grillo violi in un modo... Signor Presidente, la prego, mi rivolgo in questo momento anche a lei personalmente; mi scuso se interrompo la sua conversazione, ma volevo segnalarle che ritengo che la proposta del senatore Grillo meriti quanto meno una consultazione della Giunta del Regolamento perché, a mio avviso, essa viola in modo palese sia il Regolamento del Senato, sia l'interpretazione combinata dell'articolo 136 del nostro Regolamento con l'articolo 74 della Costituzione.

Come è già stato illustrato molto bene, prima di me, dai senatori Veraldi e Petruccioli, l'articolo 136 del Regolamento prevede che la discussione di provvedimenti di legge rinviati dal Capo dello Stato possa essere limitata, nel suo complesso, soltanto se vengono esaminate tutte le norme sulle quali il Presidente della Repubblica ha espresso le sue osservazioni.

Se in un Parlamento eletto con il sistema maggioritario attribuiamo all'Assemblea e anche alla Commissione la facoltà di interpretare, con la propria decisione a maggioranza, una norma regolamentare forzando il Regolamento e consentendo all'Assemblea di discutere una parte soltanto delle norme su cui il Presidente della Repubblica ha espresso le sue osservazioni, ovvero inserendo nella discussione, accanto ad alcune delle norme oggetto del messaggio, anche norme su cui invece non sono state espresse osservazioni dal Presidente così come avviene nella proposta del senatore Grillo, è evidente che viene violato, ripeto, il combinato disposto dell'articolo 74 della Costituzione e dell'articolo 136 del Regolamento.

Signor Presidente, la Costituzione è molto chiara; quando un provvedimento di legge viene rinviato dal Presidente della Repubblica, essa ne prevede il ritorno alle Camere e una nuova approvazione complessiva, la quale non può che seguire una discussione, altrettanto complessiva, dell'intero provvedimento.

Mi sembra che l'articolo del nostro Regolamento sia di evidente, semplice e chiara interpretazione: prevedendo che la discussione parlamentare possa essere limitata alle sole parti che formano l'oggetto del messaggio, essa vuole semplicemente evitare, ad esempio, che qualora le osservazioni presidenziali fossero molto puntuali e riguardassero una norma priva di copertura, la norma sia ridiscussa nel suo complesso, in base al Regolamento. Ove fosse rintracciata la copertura, basterebbe discutere di questo elemento. Anche in questo disegno di legge ricorre la medesima circostanza perché agli articoli 23 e 24 è contenuto un richiamo ad una legge incostituzionale.

Ricorderà, signor Presidente, che durante la discussione del disegno di legge ebbi a sottolineare tale questione. Ho ricevuto da parte del senatore Grillo e del ministro Gasparri risposte quasi irritanti: mi dissero che si trattava di una questione tecnica e che il provvedimento non doveva essere modificato. Ovviamente il presidente Ciampi richiama questa mancanza e questa lacuna in modo puntuale. Se il presidente Ciampi avesse svolto soltanto questa osservazione, sarebbe stato più legittimo che il Parlamento limitasse la discussione solo a questi due articoli.

Ci troviamo, viceversa, di fronte ad una legge di sistema nella quale interpretare il Regolamento con una limitazione della discussione a solo undici articoli, la cui modifica investe l'intero testo legislativo, è chiaramente inadeguato. Per di più, chiedere che anche articoli, non osservati dal Presidente, siano inseriti è chiaramente al di fuori della previsione regolamentare.

Le chiedo, pertanto, signor Presidente, di voler considerare la possibilità di rimettere alla Giunta per il Regolamento la questione, sentirne il

parere, prima di procedere alla discussione di questa materia. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Ripamonti per illustrare la proposta QP13.

RIPAMONTI (*Verdi-U*). Signor Presidente, i temi fondamentali che il messaggio del Capo dello Stato ha richiamato – pluralismo e parità di accesso ai mezzi di comunicazione – investono, a nostro parere, anche numerosi altri articoli e commi non inclusi nell’elenco proposto dal presidente e relatore, senatore Grillo.

Parliamo, ad esempio, dell’articolo 5. Tutti i principi in esso enunciati sono funzionali alla garanzia del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, venendo ad incidere in tal modo direttamente sulla libertà di manifestazione del pensiero, ad eccezione della lettera *f*), relativa all’assetto contabile e societario.

Alla finalità di garantire il pluralismo dei mezzi di comunicazione l’articolo connette la definizione dei principi in materia, tra l’altro, di tutela della concorrenza del mercato radiotelevisivo e nel mercato della pubblicità, la previsione di distinti titoli abilitativi per lo svolgimento delle attività di operatore di rete o di fornitore di contenuti radiotelevisivi e di servizi interattivi, l’obbligo per gli operatori di rete di garantire parità di trattamento ai fornitori di contenuti e di non effettuare discriminazioni negli accordi tecnici in materia di qualità trasmissiva.

Tuttavia, signor Presidente, nel testo viene contestualmente definita un’entità di mercato, il famoso sistema integrato delle comunicazioni, la cui evanescenza dal punto di vista dei limiti e delle certezze e la cui impossibilità di essere definita secondo criteri certi e precisi fanno sì che venga ampliato completamente il campo di questo sistema, in modo tale che non vi sia più la possibilità di definire le situazioni di abuso e di posizione dominante. In altre parole, viene creato un mostro che immediatamente si allarga e si allunga nello spazio e nel tempo.

Accade, quindi, che i principi di pluralismo dell’espressione, dell’informazione, vengano annullati dal fatto che il mercato televisivo viene inserito in un pacchetto che non consentirà più di definire con certezza quali siano le posizioni dominanti, né di rendere possibile all’Autorità *antitrust* di verificare, laddove esista, l’abuso nell’esercizio di posizioni dominanti. Quindi, si svuota la possibilità di definire il sistema, si rende impossibile la sua definizione e si sottrae all’Autorità che deve vigilare sul settore la possibilità di intervenire, almeno *ex post*, per sanzionare l’abuso di posizioni dominanti.

Con queste premesse, come è possibile tutelare i principi enunciati nell’articolo 5? La riforma aveva l’obiettivo principale di introdurre nel settore radiotelevisivo la tecnologia digitale e di favorirne lo sviluppo. Si tratta di una tecnologia che sarebbe potuta diventare il mezzo per accrescere la concorrenza nel settore, per aumentare l’informazione e l’ap-

profondimento. Quindi, una premessa molto positiva, che avevamo condiviso.

La riforma avrebbe dovuto essere in grado di cogliere l'intreccio tra le finalità di pluralismo ed imparzialità e le finalità della concorrenza, mantenendo sempre ferma la stella polare rappresentata dall'affermazione che la garanzia del pluralismo e dell'imparzialità dell'informazione costituisce l'elemento essenziale per la realizzazione di una democrazia compiuta.

In altri termini, rappresenta uno dei grandi temi della libertà. Così l'indicazione della Corte costituzionale, che rilevava come il pluralismo non può, in ogni caso, essere considerato realizzato dal concorso di un polo pubblico e di uno privato che comunque mantengano una posizione dominante.

Presidenza del vice presidente SALVI

(*Segue RIPAMONTI*). Questo disegno di legge non è coerente, secondo noi, con gli obiettivi che si era dato all'inizio e con i principi che doveva seguire; anzi, li contraddice e addirittura li contrasta e quindi mette in discussione l'obiettivo centrale della riforma. Pensiamo alle assegnazioni delle frequenze in tecnica digitale durante la fase di transizione; pensiamo alla fase di avvio della tecnica di trasmissione digitale terrestre; pensiamo all'asse portante dell'assetto definitivo prefigurato dal ministro Gasparri, il SIC (Sistema integrato delle comunicazioni).

In un settore come quello radiotelevisivo, la concorrenza è ben diversa dal pluralismo: si può avere un mercato con un soggetto dominante e rispetto della concorrenza, se non vi è abuso di posizione dominante; è difficile, ma potrebbe verificarsi. Altra cosa è il pluralismo, che prevede la presenza di più soggetti.

Come si esercita, come si realizza il pluralismo? Attraverso le risorse e le risorse fondamentali del sistema radiotelevisivo sono due: le frequenze e la pubblicità. Ebbene, su entrambi questi punti il disegno di legge al nostro esame non scioglie affatto i nodi del pluralismo, perché rafforza il potere del duopolio privato e pubblico. In particolare, parlando di frequenze, secondo questo disegno di legge solo chi ha già frequenze può continuare ad averle, può mantenerle, e non vi è la possibilità per altri di inserirsi nel mercato; la compravendita è limitata a chi è già operativo. In realtà, non vi è assolutamente un'apertura del mercato, ma solo un rafforzamento del duopolio pubblico e privato.

Per queste ragioni, signor Presidente, proponiamo di riesaminare gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24 e 25.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Iovene per illustrare la proposta QP26.

IOVENE (*DS-U*). Signor Presidente, c'è un che di simbolico nell'avviare questa nostra discussione in Aula sulla legge Gasparri all'indomani del megaspot elettorale del Presidente del Consiglio nella trasmissione «Porta a Porta» di ieri, che investe direttamente nel merito il problema del pluralismo, una delle questioni rispetto alle quali intendo presentare la mia pregiudiziale.

Il messaggio del Presidente della Repubblica del 15 dicembre 2003, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, ha rimesso alle Camere il disegno di legge del Governo recante norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione, con le proposte di legge abbinata, approvate in un testo unificato, richiedendo una nuova deliberazione in correlazione vincolante alla sentenza della Corte costituzionale n. 466 del 20 novembre 2002.

I profili che hanno motivato il rinvio alle Camere del testo unificato indicano gravi incompatibilità delle disposizioni in esso contenute con i principi della giurisprudenza costituzionale, incompatibilità che permangono nel testo in esame. In particolare, con il disposto della sentenza n. 231 del 1985, la Corte ha qualificato l'introduzione di limiti al controllo del mercato e delle risorse del mercato pubblicitario con il fine di utilità sociale cui è vincolata la discrezionalità legislativa in materia.

Il Presidente della Repubblica, nel messaggio alle Camere, ha altresì richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 826 del 1988, per la quale costituisce un imperativo la necessità di garantire il massimo del pluralismo esterno, onde soddisfare, attraverso una pluralità di voci concorrenti, il diritto del cittadino all'informazione, e la sentenza n. 420 del 1994 per la quale è indispensabile l'adozione di una idonea disciplina che prevenga la formazione di posizioni dominanti.

Altrettanto evidente è il mancato rispetto della normativa comunitaria in materia di comunicazione elettronica cui deve uniformarsi la legislazione nazionale per dettare la disciplina organica dell'intero settore delle comunicazioni. Tale normativa comunitaria ha previsto che l'allocazione e l'assegnazione di frequenze siano fondate su criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionali; stiamo parlando della direttiva quadro 2002/21/CE, articolo 9, della direttiva di autorizzazione 2002/20/CE, articolo 7, e della direttiva relativa alla concorrenza, cioè la 2002/77/CE, articolo 4, rispetto alle quali il Presidente della Repubblica ha rilevato diversi aspetti problematici.

Del resto, non c'era da attendere questo rinvio alle Camere per conoscere il parere del Presidente della Repubblica e per sapere che il Parlamento era già stato investito della questione il 23 luglio 2002, con un messaggio alle Camere non usuale per il Presidente della Repubblica proprio sul pluralismo e sull'imparzialità dell'informazione.

In tale messaggio si richiamava esplicitamente il dettato costituzionale e le interpretazioni normative che si sono susseguite nel corso degli anni, chiedendo esplicitamente, in occasione dell'approvazione di una nuova legge sul sistema radiotelevisivo nel nostro Paese, di attenersi a quelle disposizioni e a quegli indirizzi, cosa che la legge Gasparri non ha fatto, costringendo il Presidente della Repubblica al rinvio alle Camere.

Il fatto, quindi, che si voglia persistere nel non cogliere adeguatamente gli inviti del Presidente e soprattutto le disposizioni della Corte costituzionale per le materie sollevate, in particolare per quanto riguarda il tema del pluralismo, ritengo sia assolutamente privo di senso.

Invito, pertanto, il Senato, e ovviamente il presidente Grillo, a prendere atto di questa situazione e di queste osservazioni e ad accogliere la richiesta di affrontare tutti gli articoli che sono investiti dal messaggio di rinvio alle Camere del Presidente della Repubblica.

Vorrei, infine, ricordare che sembra opportuno riesaminare ogni parte del provvedimento che presenti elementi di connessione sostanziale con il messaggio del Presidente della Repubblica, in quanto si è in presenza di una legge di sistema che merita un attento e approfondito esame da parte del Parlamento. In particolare, pare opportuno porre l'attenzione sugli articoli concernenti i principi diretti a garantire gli utenti e a salvaguardare il pluralismo e la parità di accesso ai mezzi di comunicazione.

Vorrei ricordare a questo proposito che, proprio in relazione al digitale terrestre, per esempio, le associazioni dei consumatori hanno lanciato un allarme rispetto all'attuale offerta e alla pubblicità che ne viene fatta. Lo *spot* che viene veicolato dal Governo è definito «uno *spot* che fa di tutto per sedurre i consumatori, ma in realtà i prodigi millantati non sono accessibili a tutti, i programmi sono pochissimi, c'è il rischio che l'apparecchio divenga presto obsoleto». Una di queste associazioni, l'ADICONSUM, ha addirittura chiesto chiarimenti e invocato «più trasparenza sul grande *business* della Tv digitale terrestre, partito con il piede sbagliato perché basato su un *battage* pubblicitario ingannevole, indifferente ai più elementari principi di tutela del cittadino». Ha chiesto, quindi, attraverso una lettera all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al ministro Gasparri e all'*Antitrust* di intervenire su tale questione.

Ecco perché, concludendo, ritengo che sia importante affrontare non solo gli articoli e i commi inclusi nell'elenco proposto dal relatore Grillo, ma richiamare gli altri articoli interessati, vale a dire l'articolo 2 (che riguarda gli aspetti definitivi), l'articolo 5 (che riguarda i principi a salvaguardia del pluralismo e della concorrenza del sistema radiotelevisivo), gli articoli 7, 8, 15, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25 e 28.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Modica per illustrare la proposta QP24.

MODICA (*DS-U*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo anch'io sul tema dell'estensione del dibattito in Assemblea sulla legge co-

siddetta Gasparri, nel testo ripresentato dopo il rinvio del Capo dello Stato.

Provo a ripetere un'argomentazione che tanti altri colleghi hanno svolto. L'articolo 136, comma 2, del nostro Regolamento dice che l'Assemblea «può limitare la discussione alle parti che formano oggetto del messaggio» di rinvio del Capo dello Stato. Ora, in assenza di un voto dell'Assemblea mi sembra assolutamente chiaro che il dibattito dovrebbe riguardare l'intera legge rinviata dal Presidente della Repubblica. Il nostro voto non può certamente non estendersi a tutti gli argomenti sollevati dal Capo dello Stato.

Questa, a mio giudizio, è la lettura logicamente e lessicalmente corretta della norma regolamentare. Ne segue che, se vogliamo limitare la discussione alle parti oggetto del messaggio del Capo dello Stato, dobbiamo stabilire con il nostro voto quale siano le parti della legge che il Presidente della Repubblica ha inteso porre alla nostra specifica attenzione e non sono certamente quelle proposte dal relatore e assunte dalla maggioranza. Proverò ad argomentare questo rilievo, limitandomi per concisione – e anche perché molti ne hanno già parlato e ne parleranno – ad un aspetto quasi tecnico.

Il messaggio del Capo dello Stato, seguendo le quattro sentenze della Corte costituzionale che si riferiscono a questo problema, attira la nostra attenzione su un punto essenziale: l'assoluta necessità di garantire il pluralismo informativo nella trasmissione radiotelevisiva. La soddisfazione, attraverso una pluralità di voci concorrenti del diritto del cittadino all'informazione e l'adozione di un'idonea disciplina che prevenga la formazione di posizioni dominanti, sono due dei temi fondamentali richiamati dal Presidente della Repubblica.

Esaminiamo separatamente questi due aspetti. Quanto al pluralismo informativo, il dibattito può essere svolto a vari livelli e con varie argomentazioni politiche, culturali, sociali; proverò a descrivere il problema da un punto di vista tecnologico, che mi sembra rilevante in questa materia. Per garantire il pluralismo informativo occorre che sulle stesse frequenze, che non sono modificabili a piacimento perché ce le dà madre natura, possa viaggiare un segnale più ricco di informazione.

Nel sistema attuale nella stessa banda di frequenza viaggia, modulato in ampiezza e frequenza, un solo segnale cosiddetto analogico, quindi un solo programma per intenderci. Nel sistema digitale, che è la codifica compattata nella stessa banda di frequenza di più segnali, possono viaggiare da quattro a sei segnali diversi e ciò dipende dal protocollo di compattamento. Sulla stessa banda di frequenza possono essere trasmessi più programmi e, da un punto di vista tecnico, ciò aumenta la possibilità di pluralismo. La frequenza, che non può essere modificata, splittata, divisa in segnali, è però detenuta dallo stesso operatore.

Chi detiene attualmente le frequenze che rimarranno sempre le stesse? Le detengono esattamente i due duopolisti, RAI e Mediaset, che negli ultimi tempi hanno fatto addirittura incetta di bande di frequenza. Che cosa fa questo provvedimento per evitare che chi detiene le bande

di frequenza le utilizzi senza garantire affatto il pluralismo esterno (non interno ma, sottolineo, esterno), quello che la Corte costituzionale ritiene sia garanzia dei diritti fondamentali dei cittadini? Nulla: la legge non parla di questo problema. Essa dunque non risponde all'esigenza di libertà fondamentale dell'informazione dei cittadini che il Capo dello Stato ha sollevato.

Ecco perché – a mio avviso – dobbiamo ampliare la discussione ben oltre i pochi articoli che la maggioranza ed il Governo hanno ritenuto di modificare per rispondere alle obiezioni del Capo dello Stato.

Faccio anche notare che dal punto di vista tecnico il pluralismo sarà garantito (uso volutamente il futuro) quando saranno adeguatamente modificate le tecniche di trasmissione. Per trasmettere su una banda di frequenza i segnali digitali compattati al posto di quelli analogici, occorre modificare i ripetitori e occorre inoltre che ogni cittadino abbia a casa propria il decodificatore dei segnali. Siamo a questo livello? Mi sembra di poter rispondere con sicurezza di no; lo dicevamo già sei mesi fa; i sei mesi passati hanno ulteriormente chiarito che era impossibile.

Tutte le analisi economico-tecnologiche dicono che una vera diffusione del digitale avverrà non prima del 2010-2012, perché questi sono i tempi degli altri Paesi, perché non abbiamo la capacità di superare gli ostacoli tecnologici e anche le spese che servono per ottenere la disponibilità del digitale.

Dunque, il pluralismo non solo è impedito dal possesso delle frequenze, ma anche da una inevitabilmente lenta diffusione dello strumento di codifica da parte di chi trasmette e di decodifica da parte di chi riceve. Non parliamo poi dell'interattività, che non è tema di pluralismo ma che comunque è molto importante. Essa è assai più lontana, in quanto richiede tecnicamente una moltiplicazione di ricevitori, una sorta di sistema di cellularità come per i telefoni, lontanissima dall'essere realizzata.

Quindi, sostanzialmente, il primo degli aspetti non è stato modificato e dovrebbe essere al nostro esame per rispondere compiutamente al Capo dello Stato, per rispettare la nostra Costituzione ed il diritto dei cittadini ad avere un'informazione plurale e libera che la stessa Costituzione afferma.

Un secondo aspetto su cui desidero soffermarmi (assai brevemente, perché il tempo a me assegnato, come per tutti i colleghi, è breve) è rappresentato dal problema dell'adozione di discipline che evitino il formarsi di posizioni dominanti. Da questo punto di vista, bisogna capire che cosa si intende esattamente come mercati tra loro concorrenziali. Per giurisprudenza nazionale e internazionale ormai consolidata, si intendono sostituibili l'uno con l'altro servizi non solo analoghi tecnologicamente (come si capisce chiaramente), ma che soddisfino allo stesso modo le preferenze dei consumatori. Ad esempio, se si deve acquistare un'automobile, il fatto che quest'ultima sia di una marca o di un'altra soddisfa in modo eguale le preferenze del consumatore, fatte salve naturalmente quelle personali.

Dal punto di vista dell'emissione radiotelevisiva, l'enorme sistema integrato delle comunicazioni, di poco modificato, non contiene al suo in-

terno servizi effettivamente tra loro analoghi, per cui il vincolo del 20 per cento non risolve il problema di evitare posizioni dominanti in un mercato calcolato, tra l'altro, in modo troppo vasto rispetto alle esigenze. Sarebbe come se, per evitare posizioni dominanti nei trasporti, si considerassero insieme auto, treni, aerei, e quant'altro: non si eviterebbero affatto posizioni dominanti nei singoli settori tecnologici che interessano i cittadini. (*Applausi dal Gruppo DS-U e del senatore Sodano Tommaso*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Zancan per illustrare la proposta QP14.

ZANCAN (*Verdi-U*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, non vorrei per l'ennesima volta disturbare il signor de Lapalisse, osservando che il Presidente della 8^a Commissione, nella limitazione enorme che ci ha richiesto, non ha chiesto il rispetto di una regola, ma ha chiesto l'applicazione di un'eccezione. Allora, già solo questa elementare ed ovvia considerazione rispetto alla materia dell'informazione televisiva, dimostra il limite inesorabile di questa limitazione.

La previsione di cui all'articolo 136, comma 2, del nostro Regolamento riguarda una limitazione che si presenta *ictu oculi* ovvia. Infatti, se il signor Presidente della Repubblica rinvia alle Camere una legge per carenza di copertura, è ovvio che non si debba ridiscutere il merito di quella legge, ma si debba solo affrontare la problematica della copertura finanziaria. Non possono, le Camere, castrare il messaggio del Presidente attraverso una limitazione degli articoli, perché irrispettosa rispetto al messaggio del Presidente. Allora, le connessioni all'intero testo della legge, meglio denominabile Berlusconi, sono evidenti.

Come facciamo a discutere dell'alto invito del signor Presidente della Repubblica se non affrontiamo la tematica della informazione attraverso il servizio pubblico? Come facciamo ad estrapolare dalla discussione il servizio radiotelevisivo pubblico? È giusto, a mio parere, ricordare che in propri pronunciamenti del 2002, la Corte costituzionale dice che il servizio radiotelevisivo pubblico ha una funzione specifica per il miglior soddisfacimento del diritto dei cittadini all'informazione, per la diffusione della cultura, con il fine di ampliare la partecipazione dei cittadini e concorrere allo sviluppo sociale e culturale del Paese.

Come facciamo, signori della maggioranza, ad eliminare questa tematica rispetto all'alto messaggio di pluralismo e liberalizzazione dell'informazione del Presidente della Repubblica? È veramente un nonsenso.

Non possiamo accettare che non si discuta di regole di gestione e di direzione del servizio radiotelevisivo pubblico che non garantiscono tale pluralità attraverso una soggezione al Governo, attraverso una obbedienza pronta, cieca e assoluta al Governo, attraverso una dote data al Governo, quella di utilizzare il servizio pubblico, nell'evidenza cui assistiamo tutte le sere.

Ad esempio, ieri sera (non un secolo fa nel regno di Cacanìa, come direbbe Musil, ma ieri sera) un Ministro della Repubblica si è presentato

in televisione e senza alcun contraddittorio ha fornito dati non veri, dicendo che sono iniziati dei lavori che non sono cominciati. Allora, se non andiamo a riesaminare la direzione e la gestione del servizio pubblico, in modo gravemente irrispettoso, castriamo l'alto, altissimo messaggio del Presidente della Repubblica. (*Commenti del senatore Grillotti*). Come dici? Se hai da dire qualcosa, dillo pure.

PRESIDENTE. Senatore Zancan, la prego, prosegua il suo intervento.

ZANCAN (*Verdi-U*). Ho visto il collega fare dei gesti che non so bene interpretare.

PRESIDENTE. Probabilmente parlava tra sé e sé.

ZANCAN (*Verdi-U*). Come si fa a non discutere della nozione di televisione locale e a non discutere in particolare dell'articolo 7, che stabilisce che televisione locale è quella che ha una diffusione fino al 50 per cento?

Cari colleghi, siccome sono un non so quanto bravo ma vetusto giurista, vi garantisco che farò fare una tesina sulla nozione dell'aggettivo «locale» in questa legislatura, perché è l'aggettivo più misterioso della storia legislativa di questo Governo e di questa legislatura.

Già ho difficoltà a capire la dizione «polizia locale», altro mistero gaudioso di questa legislatura. Non capisco, ripeto, il significato di «televisione locale»; se il termine «locale» si riferisce al luogo – come indica la lingua italiana, che è ancora la lingua della Repubblica – e se questo luogo si estende fino al 50 per cento del territorio nazionale, mi risulta francamente difficile comprendere il significato di quella parola, salvo che non si voglia, con il gioco dei numeri e con la proporzione sul nazionale, estendere il 20 per cento del «nazionale» alle televisioni che diventano nazionali, dando quindi la possibilità a Mediaset di aumentare da due a quattro le reti televisive.

Questo gioco numerico lo si fa a scapito di un aggettivo della lingua italiana che significa «collegato al luogo». Per cortesia, non si faccia strame della lingua italiana, usiamo un altro aggettivo se lo si vuole qualificare come 50 per cento. Si tratta di tematiche che non possono essere estrapolate dall'esame di quest'Assemblea.

Signori della maggioranza e del Governo, signor Presidente, non possiamo accettare che si parli di questo testo come se si trattasse di una groviera nei cui buchi si può girare. Non si può applicare un'eccezione ad una materia che è all'attenzione di tutto il Paese. Per cortesia, non applichiamola. La si può applicare, eventualmente, al tonno azzurro, perché manca di finanziamenti la relativa legge, ma non se si discute del sacro diritto di informazione plurale e libera. Per cortesia, non facciamolo.

In conclusione, signor Presidente, considerato che si sta trattando la materia radiotelevisiva, vorrei dedicare un bel verso di un famoso cantante ai colleghi della maggioranza e del Governo, Lou Reed, che in una sua

canzone dice: «Aprite i vostri armadi». Per cortesia, aprite i vostri armadi e consentite di vedere cosa c'è dentro. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Verdi-U e del senatore Zanda*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Montino per illustrare la proposta QP23.

MONTINO (DS-U). Signor Presidente, colleghi, quello che sconcerta di più da parte del relatore è che durante il dibattito – ma succede anche nella Commissione parlamentare – sta continuamente al telefono, evidentemente occupato su altri sistemi di comunicazione. Avevo deciso pertanto di intervenire via telefono. Questo succede spesso anche con il sottosegretario Innocenzi, che, durante gli interventi dei colleghi, almeno per la metà del tempo è stato impegnato in comunicazioni telefoniche. Forse bisogna cambiare il modo di comunicare ed insisto su questa sottolineatura perché la discussione odierna e quella fatta nei giorni scorsi in Commissione mi portano a pensare che si stia discutendo con tanti sordi.

Non si capisce quale sia la reale posizione della maggioranza, quale sia il reale punto di vista dei senatori della maggioranza. Non vi sono stati altri interventi, al di là dell'iniziale relazione da parte del presidente relatore Grillo, che cercava di farci capire che la discussione sul testo di legge nel suo insieme ha avuto luogo nelle tornate precedenti. Quindi, è inutile stare nuovamente a discutere sul provvedimento nella sua complessità, bastando soffermarsi soltanto su 11 dei 29 articoli, che sono quelli interessati dall'esame e dagli emendamenti proposti dalla Camera dei deputati.

Credo che questo debba sorprendere, soprattutto se si tiene conto che alcune espressioni del Governo e del relatore chiamano in causa il sistema integrato delle telecomunicazioni. Stiamo parlando di leggi strategiche – così vengono definite dal senatore Grillo – che cambiano il sistema nella sua complessità; proprio perché stiamo parlando di un cambio sostanziale del sistema delle telecomunicazioni, credo valga la pena di soffermarsi sull'intero sistema.

Come non discutere, quindi, gli altri 18 articoli? Come non discutere una serie di articoli che coinvolge direttamente le osservazioni del Presidente della Repubblica? In questo caso, mi soffermo su tre articoli – il 19, il 22 e il 27 – che sono stati chiamati in causa e hanno uno stretto legame con le osservazioni formulate dal Capo dello Stato e che qui si vuole impedire di riesaminare ed emendare per effettuare la valutazione del sistema che ho poc'anzi richiamato.

L'articolo 19 tratta espressamente il controllo e le sanzioni da parte dell'Autorità. Il tema delle sanzioni e del controllo era uno di quelli segnalati dal Presidente della Repubblica quando ha ricordato che non c'erano e non erano stati fissati tempi certi per il passaggio al sistema digitale terrestre e, tra l'altro, non vi erano garanzie sufficienti, anche attraverso il controllo da parte dell'Autorità, nel passaggio dal sistema analogico a quello digitale terrestre.

Al riguardo, se si tiene conto che, come ha ricordato nel suo intervento il senatore Modica, proprio in queste settimane si stanno acquistando frequenze da parte della RAI, di Mediaset e – alcune – anche di Telecom (per La7), si sta prefigurando un sistema, nel passaggio al digitale terrestre, che riafferma ancora una volta il principio del monopolio, anzi del duopolio.

Infatti, si sta facendo *shopping* sul mercato delle frequenze e ormai ci sono decine di acquisti di frequenze locali a favore di Mediaset e della RAI in particolare; si prefigura così un nuovo sistema di tecnologie di trasmissione, ancora una volta, con un monopolio sostanziale.

Come non fissare, allora, i tempi e i tetti massimi di acquisto delle frequenze? Proprio l'articolo 19, che chiama in causa il problema del controllo e delle sanzioni, non è in grado, come è formulato e se rimanesse immutato, di affrontare un tema scottante come quello da me richiamato.

Non parliamo poi dell'articolo 22, che dà la possibilità all'Autorità di redigere e definire il piano nazionale di assegnazione delle frequenze in tecnica digitale terrestre senza fissare alcun termine; si lascia, in questo caso, campo libero all'acquisto di pacchetti di frequenze locali (la cui sommatoria diventano poi canali di carattere nazionale) che è in contrasto con la possibilità di avere un sistema democratico e pluralista nella detenzione delle frequenze e quindi con un pluralismo di informazione più ampio che non si fermi soltanto alla RAI e a Mediaset.

L'articolo 27 è, addirittura, sconcertante perché crea una discriminazione tra piccoli impianti; emittenti locali che non hanno una capacità trasmissiva con determinate caratteristiche, che coprono territori abbastanza vasti. Stiamo parlando di impianti estremamente limitati, addirittura di impianti che possiamo chiamare di montagna, così come vengono definiti all'articolo 27; stiamo parlando di impianti collocati al di sopra dei 750 metri di altitudine, con potenze e watt molto bassi, che non superano i 10 watt di trasmissione.

Ebbene, l'articolo 27 stabilisce che possono essere sanati a condizione che vi sia una uniformità con gli strumenti urbanistici dei singoli Comuni. Come si fa ad affermare un principio di questa natura per i piccoli impianti e a non affermarlo anche per i grandi impianti, come quelli di RAI, Mediaset, La7, Telecom e così via, tenuto conto che la buona parte degli impianti di queste aziende nazionali è collocata su aree verdi, con una destinazione urbanistica di assoluto rispetto e vincolo urbanistico dove non sarebbe possibile nessun tipo di trasformazione, compreso il sistema degli impianti che oggi permangono e sono riconfermati?

Bisogna tener presente che il nuovo sistema non fa altro che aggiungere un apparato tecnologico all'impianto vecchio, al solito impianto analogico utilizzato per la trasmissione delle immagini, dei suoni e così via.

Vi è, pertanto, una sostanziale riconferma attraverso questo sistema degli impianti, soprattutto quelli grandi, con conseguente diversità di trattamento tra i piccoli ed i grandi impianti. Proprio per questo chiediamo il

riesame, tra gli altri, dell'articolo 19. (*Applausi dal Gruppo DS-U e dei senatori Labellarte e Zanda*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Martone per illustrare la proposta QP15.

MARTONE (*Verdi-U*). Signor Presidente, la proposta QP15 è relativa alla proposta del relatore di limitare l'oggetto della discussione, così stravolgendo, secondo il nostro avviso, il senso portato nel messaggio del Presidente della Repubblica.

Mi riferisco soprattutto all'articolo 15, comma 7, relativo alla raccolta pubblicitaria e alle telepromozioni. Riteniamo che sia necessario un riesame dell'insieme del provvedimento, comunque di tutte quelle parti di esso che rivestono grande significato al fine di fornire una risposta compiuta alla sollecitazione ed alla richiesta del Capo dello Stato.

Dalla proposta del Presidente della Commissione emerge una ulteriore delimitazione dell'oggetto della rivisitazione del disegno di legge da parte del Senato che ci appare ancora più restrittivo anche rispetto ad una interpretazione formalistica del messaggio del Presidente della Repubblica. Possiamo, in particolare, fare riferimento alla esclusione del comma 7 dell'articolo 15, secondo quanto proposto dalla Commissione; all'articolo relativo alla raccolta pubblicitaria, con particolare riferimento alla materia della pubblicità e delle telepromozioni, esplicitamente affrontata nel messaggio presidenziale.

Riteniamo sia giuridicamente inammissibile sottoporre all'esame dell'Assemblea una proposta di limitazione della discussione, ai sensi del comma 2 dell'articolo 136 del Regolamento, che sia addirittura limitativa rispetto alla portata del messaggio, con l'esclusione del comma 7 dell'articolo 15, in esplicita contraddizione, ripeto, con il messaggio presidenziale.

È indiscutibile che la questione relativa alle telepromozioni sia strettamente riconducibile al messaggio di rinvio del Presidente della Repubblica, poiché esso fa espresso e inequivocabile riferimento alla necessità di non penalizzare ulteriormente la stampa nella ripartizione delle risorse pubblicitarie. Si tratta di una materia di importanza estrema ai fini della tutela del pluralismo dell'informazione, che non si può sottrarre al confronto parlamentare.

Quando il messaggio del Capo dello Stato recita: «evitare il pericolo che la televisione inaridisca le fonti di finanziamento della libera stampa», ci si riferisce sicuramente all'articolo 15, comma 7. Il vero problema è che nel nostro Paese, con una legge di sistema, introduciamo elementi distortivi rispetto alla possibilità per la carta stampata di procedere correttamente con la raccolta pubblicitaria.

Bisogna, inoltre, considerare che nell'ambito dell'articolo 15 le modifiche non possono limitarsi unicamente allo scomputo di componenti marginali della struttura del SIC e che, se non si modificherà l'articolo 15 in radice, così da consentire anche alle aziende minori di raccogliere

effettivamente pubblicità e quindi di accedere al mercato, non avrà ragione d'essere neanche l'esame dell'articolo 25, che quel mercato regola.

È questo un chiaro esempio di come non sia possibile procedere ad una analisi che sia settoriale, evitando quindi di analizzare il provvedimento nel suo complesso, poiché isolando alcuni punti di esso rispetto agli altri viene a crollare l'intera sua logica al nostro esame.

Nel corso dell'esame del disegno di legge Gasparri alla Camera, il relatore, onorevole Romani, ha voluto sottolineare come il messaggio del Capo dello Stato non faccia mai riferimento al tema dei tetti di affollamento pubblicitario, ma sempre e soltanto a quello della raccolta. Ciò, secondo noi, è del tutto errato: è un palese errore sostenere che le telepromozioni, avendo a che fare con gli affollamenti, non abbiano a che vedere con la parte del messaggio del Presidente della Repubblica che riguarda il tema delle risorse pubblicitarie, come se gli affollamenti non fossero proprio la traduzione concreta, tecnica, della distribuzione delle risorse pubblicitarie.

In realtà, le telepromozioni sono divenute, dopo circa vent'anni dalla loro apparizione, un classico prodotto pubblicitario della televisione e rappresentano, dopo la tabellare (i normali *spot* inseriti nei *break*), il più importante strumento della pianificazione pubblicitaria.

Per tali motivi le telepromozioni sono stabilmente inserite, al pari della pubblicità tabellare, nell'offerta dei mezzi televisivi e sono una importante componente delle stesse pianificazioni pubblicitarie; sono, pertanto, omologate alla pubblicità tabellare e ricadono negli stessi indici di affollamento. Anche per questo motivo le emittenti sono riluttanti ad ampliare gli spazi delle telepromozioni, in quanto la tabellare rimane il prodotto pubblicitario più conveniente, avendo un costo per contatto nettamente superiore. Per queste logiche commerciali l'offerta di spazi di telepromozioni da parte delle grandi emittenti tende sempre ad essere inferiore rispetto alla domanda.

Mediaset non ha mai accettato di considerare le telepromozioni al pari della pubblicità tabellare, ritenendo che le stesse telepromozioni siano una forma diversa di pubblicità. La questione è stata ampiamente dibattuta anche nelle aule dei tribunali e le ultime pronunce giurisprudenziali non hanno fatto altro che riconfermare il principio della equiparazione fra tabellare e telepromozioni.

Nel disegno di legge Gasparri, dove la questione è stata riproposta in modo, secondo noi, totalmente soddisfacente agli interessi di Mediaset, in contrasto con quanto stabilito dal Consiglio di Stato, le telepromozioni vengono specificamente distinte dalla pubblicità tabellare e fatte ricadere unicamente nell'ambito dell'affollamento giornaliero, maggiorato del 5 per cento, pari a 72 minuti giornalieri, passando quindi dal 15 per cento al 20 per cento.

In pratica, il disegno di legge Gasparri all'articolo 15, comma 7, lettere *a*) e *b*), ha modificato le disposizioni sui limiti di affollamento pubblicitario previste dalla legge n. 223 del 1990 in modo da escludere le telepromozioni dal tetto orario del 18 per cento, che dovrebbe essere per-

tanto applicabile non più a tutti i messaggi pubblicitari ma soltanto agli *spot*.

Ne conseguirebbe, secondo noi, che, nell'ambito di ogni singola ora, gli *spot* potrebbero occupare l'intero tetto del 18 per cento e le telepromozioni, in quanto «altre forme di pubblicità», verrebbero ad aggiungersi senza altri limiti che quello giornaliero. In pratica, il testo al nostro esame opera un vero e proprio condono, legittimando un comportamento ritenuto illecito dal Consiglio di Stato e sanzionato dall'Autorità garante: la pratica, cioè, di non computare le telepromozioni nel tetto dell'affollamento orario ma solo in quello dell'affollamento giornaliero.

Il vantaggio per Mediaset potrebbe essere quantificato in 50-80 milioni di euro aggiuntivi, se dovessimo procedere come il relatore propone. Il vantaggio è ancora più significativo se si considera che la RAI, l'unico diretto «concorrente» di Mediaset, non ottiene dal disegno di legge Gasparri un pari trattamento. In questo modo si rafforza ulteriormente il già rilevante dominio di Mediaset nel mercato televisivo.

Queste sono le motivazioni della mia eccezione che spero l'Assemblea accolga.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Villone per illustrare la proposta QP28.

* VILLONE (*DS-U*). Signor Presidente, la questione di cui oggi ci occupiamo attiene alla definizione dell'oggetto della nostra deliberazione. Dobbiamo capire cosa e come deliberiamo oggi. Ovviamente, il punto di partenza è il testo costituzionale.

All'articolo 74 della Costituzione vi è la prescrizione secondo cui il Presidente della Repubblica può chiedere una nuova deliberazione alle Camere. Che cosa vuol dire innanzi tutto nuova deliberazione? Credo sia giusto ritenere che tale nuova deliberazione debba avvenire nelle forme normali delle deliberazioni assembleari; l'articolo 74 non sostiene alcuna ipotesi di deliberazione diversa. A questa deliberazione si applicano tutte le norme in generale applicabili.

Vi è poi l'articolo 72, primo comma, della Costituzione secondo il quale ogni disegno di legge presentato a una Camera è esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale. Questa disposizione disegna la struttura fondamentale del procedimento legislativo secondo la nostra Costituzione, ed è una prescrizione di ordine generalissimo. È l'archetipo sul quale si fonda il deliberare delle nostre due Camere, ed è strutturata nel senso che la valutazione si faccia prima per segmenti – articolo per articolo – e poi con la sintesi finale del voto nel suo complesso.

È la definizione della volontà della Camera nella trattazione articolo per articolo che regge il voto finale e ciascun articolo viene valutato in sé per quello che è nel rapporto con tutti gli altri articoli, tanto che si può avere l'esito che una forza politica, pur votando a favore degli articoli, voti contro il disegno di legge nel suo complesso o, al contrario, pur vo-

tando contro gli articoli, voti a favore della determinazione conclusiva. Si tratta, quindi, di una procedura articolata e complessa.

La stessa votazione articolo per articolo è frutto di una subprocedura complessa che viene a determinarsi attraverso la proposta di emendamenti e la loro votazione e da questo subprocedimento si arriva poi al voto sull'articolo. In questo modo si costituisce il sistema normativo, che è conclusivamente la legge.

Rispetto a questo modello, fissato nell'articolo 72 della Costituzione in modo assolutamente cogente, qualunque norma limitativa è eccezionale. Dunque, deve essere letta nel modo più rigoroso, e deve essere oggetto della più stretta interpretazione, perché appunto è eccezionale rispetto ad una prescrizione generale di base, quella che, come dicevo, regge il modello del formarsi della volontà legislativa.

Se a seguito di questa premessa guardiamo all'articolo 136 del nostro Regolamento, riscontriamo, a mio avviso, una lettura necessitata. Secondo l'articolo 136, comma 2, l'Assemblea «può limitare la discussione alle parti che formano oggetto del messaggio. Il disegno di legge è sottoposto a votazione articolo per articolo, e, quindi, nel suo complesso».

Questa formulazione noi dobbiamo leggerla *secundum constitutionem*, perché, diversamente, se non teniamo conto delle premesse che ponevo prima, rischiamo che per lo stesso Regolamento possa essere posta in dubbio la conformità a Costituzione.

Allora, notiamo che questa formulazione lascia anzitutto ferma – e non potrebbe che fare così – la procedura della votazione articolo per articolo. Sembra, invece, porre una limitazione nel richiamo alla discussione. Ma come dobbiamo leggere il termine «discussione» di cui all'articolo 136, e dove si possono porre limitazioni? Io credo che la corretta lettura dell'articolo 136 ci dica, anzitutto, che, qualunque limitazione si voglia porre, non può toccare la fase di trattazione articolo per articolo. È richiamato in modo espresso il voto articolo per articolo e questo significa richiamare direttamente l'articolo 72, ma nella sua interezza, nel senso cioè che al voto articolo per articolo si giunga dopo un subprocedimento nel quale si apre la fase emendativa, e quindi la fase della trattazione anche in via modificativa dello stesso articolo.

Credo dunque che la lettura giusta dell'articolo 136 debba essere nel senso che le limitazioni siano consentite alle sole fasi del lavoro dell'Assemblea che precedono la trattazione degli articoli. Per tutto ciò che riguarda la trattazione degli articoli – e quindi anche la possibilità di accedere alla fase emendativa – nessuna limitazione deve ritenersi possibile e, quindi, debbono applicarsi le norme generali, che sono quelle imposte – lo ripeto ancora una volta – dall'archetipo fondamentale posto dall'articolo 72 della Costituzione.

Dunque, qualunque cosa si voglia fare, penso che quest'Aula non possa sottrarsi alla necessità di aprire una fase compiuta di trattazione e di lavoro parlamentare per quanto riguarda, come dicevo, la fase emendativa. Non è su questo che può imporsi alcuna limitazione da parte dell'Assemblea.

Non mi risulta, signor Presidente, che questa lettura del Regolamento sia stata mai oggetto di riflessione da parte della Giunta. Le chiedo quindi, nel mentre le sottopongo questa pregiudiziale per definire il prosieguo dei lavori dell'Aula, di voler far sì che la Giunta possa occuparsene quanto prima.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Turroni per illustrare la proposta QP16.

TURRONI (*Verdi-U*). Signor Presidente, assecondare gli interessi politici, economici, personali, processuali del Presidente del Consiglio è una costante della e nella azione politica della maggioranza, di ciascun suo componente, sia esso un semplice parlamentare oppure sia addirittura titolare di responsabilità politiche e financo di responsabilità istituzionali.

Non vi è da parte della maggioranza e dei suoi esponenti alcuna azione politica che sia legata o ispirata a una visione diversa della società, fatta diciamo nell'interesse generale, nell'interesse collettivo, per migliorare le cose esistenti, per dare risposte ai tanti problemi dei cittadini, ma vi è solo e unicamente un assoggettamento della politica e delle azioni che in nome della politica si compiono agli interessi che prima ho declinato, che appartengono al Presidente del Consiglio.

Voi della maggioranza state manomettendo la stessa Carta costituzionale per portare vantaggio a voi stessi, cioè ad uno per tutti, al quale qualsiasi cosa viene sacrificata. Noi Verdi siamo stati molto critici per il modo con cui intendete ridurre i poteri costituzionali del Capo dello Stato attraverso la modifica della Costituzione cui ho fatto cenno.

Non è necessario attendere quella riforma della Costituzione per constatare il modo in cui il centro-destra mette in atto un'azione di delegittimazione del Capo dello Stato. Gli esempi sono numerosi in questa legislatura: ricordiamo il comportamento del Ministro della giustizia a proposito dell'istituto costituzionale della grazia, una prerogativa del Capo dello Stato che viene negata per motivi di bassissima cucina elettorale.

Un altro di questi esempi assolutamente negativi è il provvedimento in esame, noto come disegno di legge Gasparri, dal nome del più fedele interprete dei bisogni e degli interessi del Presidente del Consiglio. Anche questa è un'aspirazione assolutamente legittima: c'è chi desidera che il proprio nome resti legato a riforme o a leggi fondamentali per l'interesse dell'intero Paese e c'è chi, invece, aspira a legare il proprio nome a leggi che di fondamentale hanno soltanto l'interesse particolare della persona che avvantaggiano. Continuiamo a parlare di legge Gasparri, se il Ministro è contento di svolgere un ruolo, che non intendo disconoscergli.

Di fronte al messaggio del Presidente della Repubblica, inviato alle Camere nell'esercizio di altissime prerogative, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, il relatore e la maggioranza limitano fortemente l'esame ad alcune piccole parti del testo in modo – a mio avviso – inaccettabile e oltraggioso per il Capo dello Stato. Soltanto alcuni aspetti della legge sono sottoposti nuovamente all'attenzione del Parlamento. In questo

modo la maggioranza sta facendo qualcosa di negativo nei confronti del Parlamento, degli interessi dei cittadini, dell'interesse della nostra comunità.

Noi allora stiamo denunciando questo vostro comportamento: l'asserimento, che voi pretendete, del Parlamento agli interessi del vostro Presidente del Consiglio; dico «vostro» dopo averlo ascoltato ieri sera in quella tragicomica trasmissione televisiva, nella quale tutti coloro che lo attorniavano a cominciare dal conduttore si erano trasformati in valletti, in *yes-men*, in persone che difendono e sostengono persino le bugie più clamorose (*Applausi dei senatori Cavallaro e Zanda*) come quella, ad esempio, dell'inizio dei cantieri dell'autostrada Livorno-Civitavecchia quando si sta ancora discutendo dei tracciati.

Ancora, il medesimo Presidente del Consiglio ascrive a se stesso persino le opere che hanno realizzato i comunisti che governavano prima di lui: sto pensando alle tante opere dell'Alta velocità, finanziate ed avviate addirittura da Governi che hanno preceduto quelli dello stesso centro-sinistra, di cui egli dice «le ho fatte, le ho fatte io».

Ci rendiamo conto, quindi, di come tutto venga travisato, sia oggetto di menzogne, e di come, non essendovi altra possibilità di esporre idee, punti di vista, dati, fatti diversi dalle menzogne e dalle bugie, vi sia anche questo tentativo di limitare ulteriormente l'esame del provvedimento con cui noi avremmo voluto contenere questo strapotere mediatico, costituito, da un lato, dal possesso dei sistemi radiotelevisivi privati e, dall'altro, da un utilizzo vergognoso e incredibile di quelli pubblici.

Noi pensiamo che vi debba essere una profonda discussione all'interno del Parlamento, una discussione generale del provvedimento che riguarda le norme di principio in materia di assetto dal sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa e la delega al Governo per l'emanazione del Testo unico della radiotelevisione; questo perché riteniamo che si tratti di una questione vitale per il nostro Paese.

L'informazione, la conoscenza da parte dei cittadini di ciò che sta effettivamente accadendo rappresenta un diritto inalienabile di ciascuno di noi, ma vediamo come tale diritto venga costantemente negato da parte di chi, con una grande faccia tosta (lo riconosco, è la più grande dote di questo Presidente del Consiglio) utilizza tali mezzi radiotelevisivi per raccontare balle agli italiani, per imbrogliarli, come sta costantemente facendo da oltre tre anni.

Per questi motivi chiediamo che venga riesaminato complessivamente il disegno di legge al nostro esame (mi avvio alla conclusione, signor Presidente; mi rendo conto che mi resta solamente un minuto di tempo); in particolare, chiediamo che venga bocciata la proposta del Presidente dell'8ª Commissione di limitare l'esame del disegno di legge alle sole parti oggetto del messaggio del Presidente della Repubblica, ponendo ulteriori limitazioni a quelle stesse parti.

Chiediamo, inoltre, con la proposta da me presentata, che vengano riesaminati gli articoli 2, comma 1, lettera g), 15, commi da 1 a 6, 21, 22, 23, commi 1 e 5, 25, 26, 27 e 28.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore D'Andrea per illustrare la proposta QP6.

* D'ANDREA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, bene ha fatto il collega Modica poco fa a ricordare che il voto al quale oggi siamo chiamati determinerà in qualche modo un'ulteriore limitazione delle prerogative del Parlamento; in realtà tale previsione è trattata dal Regolamento del Senato come una facoltà, ma sottintendendo che dovrebbe essere una facoltà condivisa. Non a caso non viene disciplinata dettagliatamente la procedura attraverso la quale questa facoltà si andrebbe a materializzare e rendendo necessario il ricorso ad una analogia ardita come quella che abbiamo scelto nell'*iter* fin qui seguito in Commissione e che stiamo seguendo ora qui in Aula.

In effetti, decidere di limitare il riesame di un disegno di legge rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica con un messaggio motivato solo ad alcuni articoli, tenendo conto, peraltro, che il voto dovrà comunque riguardare ad uno ad uno tutti gli articoli, è una sorta di approccio ipocrita ad una questione che non può essere affrontata, a questo punto, come è capitato nei numerosi passaggi parlamentari che hanno accompagnato la trattazione della Gasparri, alla stregua di un qualsiasi incidente legato all'approvazione di un emendamento non voluto dalla maggioranza.

E invece la maggioranza alla Camera, ed il relatore e la maggioranza qui al Senato, stanno affrontando la questione nata dopo il rinvio del Presidente della Repubblica alla stregua di una seconda lettura resa necessaria dall'approvazione casuale di un emendamento sfuggito al controllo parlamentare ferreo che ha accompagnato l'approvazione e l'esame di questa legge.

Da questo punto di vista non è una bella pagina parlamentare quella che stiamo vivendo questa mattina, anche per l'ostentata indifferenza dei colleghi della maggioranza e del Governo di fronte alle argomentazioni dell'opposizione. Il relatore Grillo si è messo l'anima in pace confessando candidamente, in Commissione, che la decisione di proporre un esame circoscritto ad alcuni articoli era un'operazione di ostruzionismo della maggioranza. Si è messo l'anima in pace perché dal quel momento in poi è chiaro che la proposta alternativa poteva essere classificata come un ostruzionismo dell'opposizione, quindi, come tale, non meritevole di esame di merito e di attenzione di merito.

Eppure noi oggi sappiamo che viene proposto al Senato di riesaminare solo alcuni articoli del disegno di legge non sulla base di una valutazione del rapporto tra gli argomenti adoperati dal Presidente della Repubblica ed il testo del disegno di legge, così come è stato approvato in via definitiva dal Parlamento, ma soltanto per ubbidire al criterio del minor danno rispetto alle posizioni che la maggioranza aveva deciso di tutelare e di proteggere.

Solo questa, infatti, può essere la spiegazione della scelta fatta prima alla Camera, e riproposta qui al Senato pedissequamente, di non considerare oggetto del riesame, ad esempio, gli articoli 3, 4 e 5, che riguardano i

principi generali del sistema e le questioni relative all'accesso da parte degli utenti e le questioni relative alla salvaguardia del pluralismo e della concorrenza, che sono oggetto indubbio del messaggio del Capo dello Stato e delle considerazioni in virtù delle quali lo stesso ha invitato le Camere a riesaminare il disegno di legge in questione.

E la conferma viene dal fatto che il relatore ci propone di riconsiderare dell'articolo 15, guarda caso, solo i primi sei commi, perché evidentemente bisognava tenere al riparo quelli successivi, quelli che parlano delle telepromozioni.

Per la verità, noi non ci troviamo di fronte solo all'idea di configurare una posizione di maggior vantaggio, o di proteggerla, attraverso una architettura normativa complessa e tutta finalizzata a questo obiettivo; a questo punto bisogna considerare le telepromozioni un extra, per poter assicurare anche gli extra ai beneficiati. Ed è l'impostazione che sorregge l'intero disegno di legge.

Colleghi di Alleanza Nazionale, altro che esclusivo interesse degli italiani, come si legge nei manifesti che campeggiano in tutta Italia in questi giorni. Che gli interessi siano altri è stato rivendicato dagli stessi beneficiati che, nel gloriarsi dei risultati aziendali raggiunti nelle presenti anomale condizioni di oligopolio aggravate dal conflitto di interessi, hanno persino ordinato, intimato alla maggioranza, la data entro la quale avrebbe dovuto approvare nuovamente la legge, vale a dire quel 30 aprile già previsto dal decreto-legge «salva Rete4», anche per evitare altri problemi. E così, nonostante gli sforzi del ministro Gasparri di battezzare la legge, di accreditarsi come il padre della stessa e di attribuirle il proprio nome, come ricordava prima il senatore Zanda, sarà inevitabile nel tempo che essa assuma il nome del genitore naturale, che peraltro non esita ormai a rivendicarne la paternità: l'azienda Mediaset. (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U*).

Riconoscelo, colleghi della maggioranza, questa non è una legge di sistema ma un abito su misura. Sarete ancora in tempo, se aveste dignità politica, a trasformare la seduta odierna in un'occasione per tentare di vedere se è possibile realizzare una legge di sistema, anziché un abito su misura. Basterebbe, ad esempio, che accoglieste la nostra richiesta di riconsiderare, se non l'intera legge, almeno gli articoli relativi alle grandi questioni del pluralismo interno ed esterno, alla limitazione dell'oligopolio anomalo esistente nel nostro Paese.

In pratica, tra i Paesi dell'Unione Europea, solo il Portogallo insieme all'Italia si trova in una condizione per cui il sistema radiotelevisivo raccoglie più del 50 per cento del gettito pubblicitario e solo il resto viene assegnato e riservato alla stampa. Basterebbe citare un Paese come la Francia – non dico quelli del Nord Europa nei quali il 70 per cento è riservato alla carta stampata e solo il 20 per cento alla televisione – in cui il 50 per cento è riservato alla carta stampata e solo il 29 per cento al sistema radiotelevisivo. Se noi incidessimo su tale aspetto si potrebbe dire che si è cominciato ad immaginare una legge di sistema.

Nel momento in cui però non si vuole disturbare il manovratore, nel momento in cui si vuole invece continuare a mantenere la situazione esistente, non si potrà arrivare ad una legge di sistema. La mia pregiudiziale, chiedendo di votare anche sugli articoli che riguardano il pluralismo e le altre misure ad esso relative, in realtà offre al Parlamento l'occasione di deliberare su una legge di sistema. Purtroppo ho già capito – dal vostro atteggiamento, colleghi della maggioranza, – che, ancora una volta, la nostra richiesta cadrà nel silenzio. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e Verdi-U e del senatore Fabris. Congratulazioni.*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Debenedetti per illustrare la proposta QP33.

* DEBENEDETTI (DS-U). Signor Presidente, il pluralismo è senz'altro l'argomento principale per cui stiamo ridiscutendo il disegno di legge Gasparri. Ora, la situazione secondo cui al Capo dell'Esecutivo fa capo il controllo della quasi totalità dei mezzi televisivi è l'argomento principale che dobbiamo trattare.

Anche nell'intervenire nella discussione sulla legge sul conflitto di interessi ho sostenuto che non si può obbligare Berlusconi a vendere le sue proprietà; ma da ciò consegue logicamente che per risolvere questa anomalia bisogna vendere la RAI. Non credo di essere tra quelli che possono essere accusati di «codardo oltraggio» o, per dirla con le parole più alate usate del Presidente del Consiglio nell'ambito del Convegno di Confindustria svoltosi sabato scorso, riferendosi a coloro che chiedono la vendita di Rete4, di aver partecipato a «quell'assalto da banditi di strada». Resta il dubbio se con questa espressione egli avesse in mente i franchi tiratori della sua maggioranza oppure l'opposizione o ancora – e sarebbe più grave – i giudici della Corte costituzionale. Ma ormai ci avete abituati a tutto.

Gli assetti proprietari della RAI sono quindi una questione pregiudiziale, anzi la questione pregiudiziale che più ha a che fare con il pluralismo dell'informazione. Gli articoli 20 e 21, che non avremo modo di riesaminare, sono assolutamente centrali: senza la privatizzazione della RAI il pluralismo è una parola vana nel presente e incerta nel futuro.

So che la privatizzazione della RAI ha molti nemici, ma delle due l'una: o mettete una data entro cui il processo di privatizzazione deve essere completato, oppure lasciate le cose come stanno. E invece voi non solo non privatizzate, ma volete che non si privatizzi, se per privatizzazione si intende la perdita del controllo pubblico.

Le disposizioni statutarie di cui agli articoli 20 e 21 sono finalizzate a impedire che un soggetto forte, un'impresa, possa prendere il controllo della RAI.

Berlusconi, a Milano, ha ripetuto per l'ennesima volta la contrapposizione tra l'imprenditore che fa e il politico imbecille che non sa fare; ma il Presidente del Consiglio che mantiene le proprie posizioni di controllo su metà del mercato in quanto proprietario e mantiene il controllo dell'altra

metà in quanto Capo dell'Esecutivo e impedisce comunque che sorga un suo concorrente o è un politico illiberale, o è un industriale protezionista. Bella scelta, quella che abbiamo davanti!

Anche voi dite di voler fare della RAI una *public company*, secondo il modello societario Berle-Meads, quello in cui la proprietà si separa dal controllo. Ma perché si realizzi una *public company* è essenziale – e voi lo sapete bene – che, per chi ha la proprietà, cioè per il pubblico e, nel caso specifico, per il potere politico-partitico, i vantaggi che derivano dalla maggiore efficienza aziendale e dalla crescita, che il modello societario Berle-Meads rende possibile, siano superiori ai benefici privati del controllo.

E, per essere chiari, per vedere che cosa concretamente vuol dire «benefici privati del controllo», leggiamo cosa scrive, ad esempio, il «Corriere della Sera» del 6 aprile, a proposito del piano di riorganizzazione della RAI presentato dal direttore generale Cattaneo.

Leggo testualmente: «Sicura la conferma di alcuni incarichi già attribuiti sotto le vecchie denominazioni: Rubens Esposito (AN) agli Affari legali, Luigi Rocchi (cattolico di centro) allo Sviluppo tecnologico, Guido Paglia (AN) alla Comunicazione e relazioni esterne, Gianfranco Comanducci (Forza Italia) alle Risorse umane. Possibile la nomina di Antonio Marano (Lega) al neonato Coordinamento delle sedi regionali (...)» e potrei continuare per un'intera colonna. Tutti nomi che sono estratti dalla Navicella, non certo da *Gotha del management*.

E questi personaggi e i loro padrini politici voterebbero questa legge, se non fossero sicuri al 100 per cento che di privatizzazione vera, di *public company*, di separazione di proprietà e controllo non si parlerà mai? Certo, questo lo sappiamo e lo abbiamo capito. Ma siccome senza privatizzazione della RAI non c'è pluralismo, almeno non votiamo una legge che oltre a non dare pluralismo oggi, cerca di assicurarsi in tutti i modi che di pluralismo non si parli per decenni. (*Applausi dal Gruppo DS-U e del senatore Zanda*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Cavallaro per illustrare la proposta QP1.

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, certo viviamo in tempi difficili e in un Paese difficile se un mite professore di estetica, cultore della civiltà giapponese, che cita anche sovente Popper nella sua opera, scrive un saggio nel quale afferma che la comunicazione è l'opposto della conoscenza e che essa è nemica delle idee, perché le sarebbe essenziale la dissoluzione di tutti i contenuti. E addirittura, ancor più gravemente, afferma che la comunicazione ha solo un'apparenza democratica, perché in realtà la sua forzatura omologante nasconde l'uguaglianza sostanziale tra i cittadini.

Non so se queste parole, dettate da una profonda amarezza per lo stato della comunicazione nel nostro Paese, sono troppo forti. Non so neppure se la proposta di soluzione di questo drammatico tema che il profes-

sor Perniola offre, quella di un sentimento estetico fondato sul disinteresse, sulla discrezione e sulla moderazione, possa mai essere accettata dal Parlamento.

Quel che so è che questa affermazione apre la nostra riflessione su un tema di una profonda e inaudita gravità. Come è stato ricordato, soltanto lo stato comatoso del nostro sistema comunicativo e mediatico può consentire ore di allocuzioni solitarie e di elucubrazioni ad un Presidente del Consiglio, completamente privo di ogni contraddittorio, che afferma e nega ciò che egli crede e ritiene, senza che alcuno, nemmeno il suo apparente interlocutore mediatico, possa anche solo interromperlo.

Stiamo perdendo, signor Presidente, onorevoli colleghi, una grande occasione, quella di innovare non solo il sistema radiotelevisivo, ma anche il sistema comunicativo nel nostro Paese. Soprattutto, millantando di utilizzare la novità del sistema digitale terrestre, come previsto nel disegno di legge, si fa soltanto balenare, evidenziandola, la sua inidoneità a garantire l'auspicata apertura di ogni mercato radiotelevisivo e di ogni processo di liberalizzazione reale del settore, che tuttora rimane incompiuto nel nostro Paese.

Anzi, dobbiamo considerare che le modalità stesse con le quali sta avviandosi il sistema del digitale terrestre nel nostro Paese ne dimostrano l'assoluta inadeguatezza civile e democratica, poiché non si parla di gare, di una procedura limpida e trasparente per l'assegnazione di un sistema di frequenze contingentato, ma piuttosto di una famelica competizione tra quei soggetti già entrambi costituenti il duopolio monopolista della comunicazione televisiva del nostro Paese.

Signor Presidente, è facile avere questa prospettiva, sapere che ciò accadrà. Tutto questo porterà, in realtà, ad un impoverimento del sistema radiotelevisivo del nostro Paese. Poco conta che si dia un contributo per comprare i *decoder*, altra particolarità assoluta del nostro Paese; non credo infatti che esista un altro Paese al mondo nel quale, invece di finanziare cultura, scienza e ricerca scientifica, si finanzia l'acquisto di *decoder* da parte delle famiglie.

Indipendentemente da questo, basta considerare che mentre un grande *network* multimediativo parte dalla originaria Australia per aprirsi ai mercati mondiali, al mercato radiotelevisivo, collocandosi addirittura nel sistema statunitense, assistiamo a questo fenomeno implosivo.

Non possiamo né negare, né nascondere che il nostro apparato economico in realtà vede Mediaset come un gigante domestico ma come un nano internazionale e mondiale e la RAI rinchiudersi in pratiche e procedure che l'ultimo piano, approvato contro il parere della Presidente, dimostrano essere anch'esse familistiche e clientelari.

Presidenza del vice presidente DINI

(*Segue CAVALLARO*). Lo stesso vale per il sistema transitorio, che avrebbe dovuto e dovrebbe avere una profonda capacità di innovazione, perché dovrebbe preludere al riassetto del sistema radiotelevisivo e viene invece presentato come una necessaria, dovuta pratica da sbrigare frettolosamente attraverso un decreto-legge, affinché si impedisca che quanto è obiettivamente sancito dalle norme e dalle pronunzie della Corte costituzionale – cioè che ciascun operatore non abbia più di due reti in chiaro nel nostro sistema – sia tranquillamente eluso attraverso un procedimento che ha semplicemente, pietisticamente evocato questioni economiche che nessuno invece evoca, ad esempio, per un gigante dei trasporti mondiali come l'Alitalia, della quale lo stesso ministro Maroni ha dichiarato che il Governo, di cui egli fa parte, non si occupa in maniera né efficace, né incisiva.

Le poche centinaia di lavoratori Mediaset, ben ricollocabili nell'ambito del sistema dei *network*, sono quindi diventate essenziali rispetto ai 22.000 lavoratori della nostra compagnia di bandiera; il nostro orgoglio nazionale, in questo caso, è molto meno importante e consistente.

La nostra proposta vede in questo scenario di fondo, in questa preoccupazione di carattere generale sul pluralismo, ma soprattutto sull'autentica liberalizzazione e modernizzazione del sistema della comunicazione – e non soltanto di quella mediatica – nel nostro Paese, la possibilità che si apra un più ampio campo di analisi e di lavoro per il Parlamento.

Non siamo rassegnati; certo, siamo preoccupati. Vediamo l'assordante silenzio che si leva dai banchi della maggioranza, la quale nulla dice, nulla espone, salvo il presidente relatore, della sua filosofia del sistema delle telecomunicazioni, della sua visione del mondo, della sua visione dei rapporti fra i vari mondi comunicativi: quello della carta stampata, quello della televisione, quello della radio, quello dei nuovi mezzi di comunicazione; nulla dice perché sembra che null'altro abbia da sostenere che gli interessi del Presidente del Consiglio.

Di ciò siamo estremamente preoccupati, perché questo porta ad una riduzione non solo e non tanto degli spazi di libertà e di comunicazione nel Paese, ma ad un indebolimento ed impoverimento anche in questo campo del Paese nella dimensione europea e internazionale.

Vorrei ricordare che fra le più grandi imprese mondiali vi sono grandi imprese di comunicazione che non vengono da un sistema dirigista, non vengono da un sistema burocratico, non vengono da un sistema come quello che qui ci si propone, prigioniero dei poteri e dei voleri di chi già monopolizza l'intero sistema comunicativo, ma da un alto profondo, senso di libertà nella comunicazione.

La libertà nella comunicazione è anche essa stessa libertà per i cittadini. D'altronde, abbiamo un parametro di riferimento: l'articolo 21 della Costituzione, che afferma la libertà esterna e la libertà interna della comunicazione come punti cardine dell'attività legislativa del Parlamento. Di questo, signor Presidente, onorevoli colleghi, mi sembra che ci siamo largamente dimenticati.

Non si tratta quindi di punire o perseguitare chicchessia, ma di dire che soltanto in un quadro ampio di riferimenti costituzionali, con una revisione sistematica ed organica del disegno di legge qui rassegnato, possiamo ancora tentare di approvare una legge di sistema e non di fare un rabbercio, un rappezzo, sempre finalizzato, sempre affannato, nella necessità di salvare l'attuale quadro di riferimenti in cui ci muoviamo.

Per questo abbiamo indicato, oltre agli articoli proposti dalla Commissione, un più ampio, organico, quasi totale quadro di riferimenti e, soprattutto, indichiamo nel rigoroso rispetto dei principi costituzionali la rotta, la bussola seguendo la quale il Parlamento dovrebbe e comunque dovrà muoversi in futuro. (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Fabris per illustrare la proposta QP17.

FABRIS (*Misto-AP-Udeur*). Signor Presidente, vorrei pregare la cortese e squisita persona del sottosegretario Baldini di riferire al Presidente del Consiglio che, innanzitutto, brigante sarà lui. Noi non siamo briganti, siamo in quest'Aula a discutere una legge di sistema, rinviata dal Capo dello Stato all'esame del Parlamento e brigante è colui che tiene in ostaggio una maggioranza – perché di fatto sta avvenendo così – obbligandola a difendere i suoi interessi.

Infatti, come bene ricordava prima il senatore Zanda, con una sincerità che gli fa onore, il presidente di Mediaset ha ricordato come questa legge sostanzialmente serva alla società controllata dal Presidente del Consiglio per incamerare altri due miliardi di euro nei suoi bilanci, che vanno già molto bene da quando a Palazzo Chigi siede colui che è in sostanza il padrone di Mediaset.

Quindi, anche da questo punto di vista i rapporti del Presidente del Consiglio con la sua maggioranza sono di tipo padronale. Il sottosegretario Baldini dica al Presidente del Consiglio che per quanto riguarda, invece, l'opposizione e per quanto riguarda in particolare noi, visto che prendo la parola a nome dei senatori di Alleanza popolare-Udeur, non ci sentiamo affatto dei briganti, ma persone che sono qui a discutere un progetto di riassetto del settore radiotelevisivo che assolutamente non ci convince, che non ha convinto la Consulta prima e non ha convinto poi il Presidente della Repubblica, il quale ha rinviato alle Camere nel dicembre scorso la legge di sistema.

Una legge che, come bene ha ricordato il senatore Zanda, forse è il caso di cominciare a chiamare legge Mediaset-Berlusconi piuttosto che legge Gasparri. Peraltro, avevo già detto in una precedente occasione

che non ritengo il ministro Gasparri il padre biologico di questa normativa; suo è il nome che risulta agli atti, ma, biologicamente parlando, non credo proprio sia una legge partorita dalla mente del Ministro. Del resto, l'entusiasmo tra le file della maggioranza la dice lunga su come essa sia stata compresa, assimilata e discussa, su come sia frutto, insomma, della maggioranza, come lo sono invece altri provvedimenti che abbiamo avuto la fortuna di poter affrontare in quest'Aula.

È bene rilevare questi dati iniziali. A noi non è mai piaciuto fare una guerra politica personalizzando la nostra opposizione unicamente nei confronti del Presidente del Consiglio. È di tutta evidenza, però, che ciò che è accaduto alla Camera con le modifiche introdotte al testo blindato, che invece qui non avete voluto affrontare, dimostra come vi siano delle forzature, degli interessi in gioco chiaramente riconducibili alla famiglia del Presidente del Consiglio o a lui direttamente. Questo dimostra ancora una volta come quel conflitto di interessi che doveva essere risolto nei primi cento giorni della legislatura non sia stato risolto e continui a crearci grossi problemi.

Stiamo parlando, peraltro, di una legge di sistema, dell'assetto dell'intero sistema televisivo, con effetti evidenti sul mondo della carta stampata e quindi, *in toto*, sul mondo della comunicazione. In particolare, il tema della pubblicità ha a che vedere con tutto questo tipo di ragionamenti, con il mondo, cioè, della comunicazione, e abbiamo ben presenti le sollecitazioni rivolte anche in quest'Aula, quando ne abbiamo discusso la prima volta, che non sono state però raccolte; mi riferisco alle critiche e alle sollecitazioni venute a suo tempo dal presidente della FIEG, che ora, guarda caso, è anche Presidente della Confindustria.

La disciplina del sistema radiotelevisivo, come proposta da questa legge, si esplica attraverso un consistente numero di articoli che contengono disposizioni che, a nostro avviso, si concatenano inevitabilmente una all'altra. Dunque, ogni intervento su un aspetto specifico di tale normativa, come ha indicato il Presidente della Repubblica, comporta evidentemente riflessi su altre parti della legge; separarle senza tener conto delle conseguenze che si innescano tra i diversi aspetti e articoli della legge è, secondo noi, un errore e ci sarebbe quindi la necessità di rivedere l'insieme della normativa, che, per quanto abbiamo avuto modo di capire anche dal messaggio del Capo dello Stato, denota una serie di elementi di incostituzionalità e di incertezza tali che rischiano – credo – di penalizzare in futuro l'applicazione stessa della legge come da voi concepita.

Vorrei ricordare che il Capo dello Stato nel suo messaggio non si limita a identificare specifiche disposizioni oggetto di rinvio, che pure ha sottolineato; ciò viene fatto in parte, ma il messaggio prosegue con parole molto nette e chiare. Il Capo dello Stato afferma: «Non posso esimermi dal richiamare l'attenzione del Parlamento su altre parti della legge che, per quanto attiene al pluralismo dell'informazione, appaiono non in linea con la giurisprudenza della Corte costituzionale».

Non credo vi sia molto da interpretare, né da cavillare. Il messaggio del Presidente della Repubblica è assolutamente chiaro; non indica singoli

articoli da modificare, ma i principi cui la futura legge deve adeguarsi per garantire il massimo pluralismo esterno e una disciplina volta a prevenire la formazione di posizioni dominanti.

Anche per quanto riguarda la carta stampata, il Capo dello Stato richiama esplicitamente la sentenza n. 231 del 1985, affinché sia evitato il pericolo «che la radiotelevisione, inaridendo una tradizionale fonte di finanziamento della libera stampa, rechi pregiudizio ad una libertà che la Costituzione fa oggetto di energica tutela».

Noi siamo quindi fermamente convinti che il messaggio del Presidente debba intendersi riferito a tutta la legge e non a singole disposizioni. È la legge nella sua interezza che il Capo dello Stato sostanzialmente ci indica di rivedere alla luce dei principi costituzionali precisati già nel suo primo messaggio, quello inviato ai sensi dell'articolo 87, secondo comma, della Costituzione, sul tema dell'informazione.

Questa è la ragione, la più forte a mio parere, e sarebbe di per sé sufficiente a rendere inadeguata una lettura tendente a delimitare a singoli e specifici articoli l'esame della legge rinviata. Prima però di passare a questioni di merito, vorrei ricordare ai colleghi un'altra questione, che mi pare sia stata fin qui poco affrontata in questo dibattito, ma che assume un'importanza cruciale.

Io ritengo che questo messaggio del Capo dello Stato, ma più in generale l'iniziativa stessa del Presidente della Repubblica di rinviare la legge ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, vada considerata e valutata anche in relazione al nostro attuale sistema, che è diventato notoriamente un sistema maggioritario.

Ebbene, in questo sistema le iniziative, i poteri, le prerogative delle istituzioni cosiddette neutre o di garanzia hanno inevitabilmente un valore diverso, io credo un maggior valore, un peso molto più forte che prima. Rappresentano in questo momento l'unico vero contrappeso in un sistema che stenta o non vuole o non è in grado di ritrovare un equilibrio stabile e condiviso. Ancor più grave è quindi il tentativo di limitare la portata di un messaggio come quello che il Presidente della Repubblica ha inviato il 15 dicembre 2003, per l'importanza, la chiarezza e la inequivocità del suo contenuto.

Sono quindi convinto che, proprio per come il nostro sistema è andato a connotarsi, non debbano manifestarsi né contrasti, né tentativi di limitare non solo la portata del messaggio del Presidente, ma soprattutto il ruolo e la funzione dello stesso Presidente.

Questo vale soprattutto per il Governo e per la maggioranza che lo sostiene, ma aggiungo che mi aspetterei su questo punto anche un'attenzione particolare, un parere almeno da parte dei Presidenti delle Camere e, visto che siamo al Senato, un parere da parte del Presidente del Senato, che nel recente passato ha detto la sua sulle riforme costituzionali, mentre su questo punto non abbiamo sentito un suo parere definito.

C'è poi una questione di merito che riguarda il testo che ci arriva dalla Camera dei deputati, la quale, come sappiamo, ha scelto, sulla base di una disposizione regolamentare, di delimitare il riesame della

legge a una serie di punti individuati con un criterio che io giudico assolutamente restrittivo, appunto in relazione al messaggio del Presidente della Repubblica.

La maggioranza e il Governo, insomma, invece di avere l'umiltà di ascoltare le indicazioni del Presidente della Repubblica, mostrano la stessa arroganza dimostrata nel corso dell'esame del provvedimento, quando anche in quest'Aula il Governo cercava di spiegarci e di convincerci. Ricordo, e per la stima che ho non posso dimenticarle, le assicurazioni che anche il relatore, il presidente Grillo, dava insieme a tanti autorevoli colleghi della maggioranza circa il fatto che, tutto sommato, si potesse capire che il Presidente della Repubblica era d'accordo sul punto.

Per queste ragioni, e altre riportate nel testo scritto che avevo preparato e che consegno agli atti, chiediamo che si esaminino gli articoli 3, 4, 6, 8, 10, 18, 19 e 28, perché almeno in questi c'è una relazione con il messaggio di rinvio alle Camere da parte del Presidente della Repubblica.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza a consegnare l'integrazione del suo intervento,

Ha facoltà di parlare il senatore Boco per illustrare la proposta QP12. Stante la sua assenza, s'intende abbia rinunciato.

Ha facoltà di parlare il senatore Passigli per illustrare la proposta QP34.

* PASSIGLI (DS-U). Signor Presidente, colleghi, siamo in presenza di una legge di grande portata, una legge che temo si rivelerà come una delle più gravi e pericolose approvate in questa legislatura. Grave perché è l'ennesima legge *ad personam* destinata a favorire gli interessi personali del Presidente del Consiglio; pericolosa perché foriera di profonde e negative ripercussioni sulla libertà di informazione nel nostro Paese.

Credo che bene abbia fatto il Presidente della Repubblica a rinviarla.

La Camera ha apportato solo variazioni di facciata, ritocchi cosmetici, che non eliminano le ragioni del rinvio; ha accolto i rilievi presidenziali soltanto per quanto concerne i poteri dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in caso di esito negativo della sua indagine sulla diffusione del digitale terrestre; ma anche in questo caso ha ampliato i tempi per tale verifica, elevandoli da quattro a dodici mesi e rinviando così ulteriormente quella data del 31 dicembre 2003 fissata dalla Corte quale termine ultimo e inderogabile per il passaggio di Rete4 su satellite e per la liberazione delle frequenze indebitamente utilizzate da Rete4, rete che opera – va sempre ricordato – in assenza di concessione.

La Camera, inoltre, ha apportato alcune modifiche al Sistema integrato delle comunicazioni che sembrano ridurre il valore su cui calcolare il limite *antitrust* del 20 per cento, ma al tempo stesso ha introdotto nel paniere del SIC una nuova voce, la promozione sul punto di vendita, che ne mantiene l'indeterminatezza. Se il SIC è indeterminato, rimane indeterminato il limite del 20 per cento; se l'universo di riferimento è inde-

terminato e infinito, il 20 per cento di tale universo rimane egualmente indeterminato e infinito.

Dunque, una pessima legge che, lungi dall'essere una legge di sistema, al riparo di una sembianza di legge sistemica contrabbanda – come ricordava poc'anzi il senatore D'Andrea – solo l'interesse personale del Presidente del Consiglio, padrone di quella Mediaset il cui presidente, esultando per l'approvazione della legge, ha avuto la sincerità di indicare che essa permetterà a Mediaset di incrementare la sua raccolta pubblicitaria, già percentualmente la più alta d'Europa, di ulteriori 4.000 miliardi di vecchie lire. La Camera si è rifiutata così di accogliere la più importante delle prescrizioni del Presidente della Repubblica, quella che indicava che la legge non avrebbe dovuto avere effetti negativi sulla raccolta pubblicitaria dei giornali, vitale per la sopravvivenza del pluralismo informativo.

Una pessima legge, in conclusione, devastante per la libertà di informazione nel nostro Paese; una legge che meriterebbe di tornare in Commissione ed essere esaminata con attenzione, che meriterebbe almeno, se esaminata direttamente nell'Aula del Senato, di essere discussa nella sua interezza, anziché nei pochi articoli ritoccati dalla Camera.

La richiesta che la legge sia esaminata nella sua interezza è fondata. Come hanno già argomentato i senatori Zanda e Villone citando l'articolo 136 del Regolamento, in caso di rinvio di una legge da parte del Presidente della Repubblica, «dopo l'esame in Commissione, l'Assemblea del Senato può limitare la discussione alle parti che formano oggetto del messaggio»; l'Assemblea «può», non «deve». Ma l'articolo 136 del Regolamento aggiunge che il disegno di legge «è sottoposto a votazione articolo per articolo e quindi nel suo complesso». La limitazione si applica dunque alla sola discussione, non alla votazione, che deve comunque avvenire «articolo per articolo». Spero che su questo non vi siano dubbi e che non si citino precedenti per limitare il diritto di questa Assemblea di intervenire sui vari articoli in fase di votazione. Troppo spesso nella conduzione dei lavori dell'Assemblea ci si affida a precedenti, talora oltretutto episodici e non suffragati da ripetitività nel tempo, anziché al testo del Regolamento.

Mi chiedo quale sia il valore di tali precedenti e soprattutto chiedo formalmente che, quando vi sia un contrasto tra il testo del Regolamento e tali supposti precedenti, si investa della questione la Giunta per il Regolamento. Ho fatto parte della Giunta per il Regolamento della Camera, che si riuniva molto spesso; non mi risulta che lo stesso avvenga nel caso della Giunta per il Regolamento del Senato. Mi risulta, invece, che *iter* legislativi che alla Camera durano settimane in Senato durino pochi giorni: singolare disparità, singolare disponibilità del Senato e della sua Presidenza ad assecondare i tempi voluti dal Governo e dalla sua maggioranza. Chiedo perciò formalmente, come hanno fatto altri senatori, che la questione relativa alla limitazione del nostro dibattito a soli pochi articoli sia rimessa alla delibera della Giunta per il Regolamento.

Perché non esaminare, colleghi, l'intero testo? Perché questa fretta? Vi è una sola ragione plausibile: il desiderio di approvare questa legge

prima di quella sul conflitto di interessi, che, ancorché largamente inefficace, prevede pur sempre alcuni articoli che potrebbero creare al Presidente del Consiglio notevoli difficoltà nell'approvazione della legge Gasparri.

Si veda, ad esempio, l'articolo 3 della legge Frattini (legge n. 145 del 2002), che prevede che esista situazione di conflitto di interessi quando un atto approvato dal titolare di cariche di Governo abbia un'incidenza specifica e preferenziale sul patrimonio dello stesso titolare con danno per l'interesse pubblico, e soprattutto l'articolo 4, comma 2, dove resta fermo il divieto di costituzione o mantenimento di una posizione dominante.

Si dà il caso che il provvedimento in esame ampli la posizione dominante di Mediaset; non sono necessarie ulteriori considerazioni: dirò solo che, se andiamo a verificare i tempi di approvazione della legge sul conflitto di interessi, le date dimostrano che vi è stata una specifica volontà ostruzionistica della maggioranza intesa a ritardarne l'approvazione. Questa Assemblea l'approva nel luglio 2002; la Camera dei deputati approva lo stesso identico testo un anno dopo; esso torna in quest'Aula, dove è calendarizzato per la definitiva approvazione il 17 dicembre 2003, unica modifica la sola copertura finanziaria; sette mesi dopo il ritorno in questo ramo del Parlamento quella modifica – la sola copertura – è approvata: ma la legge è rinviata ancora una volta alla Camera perché nel frattempo è passato l'anno e occorre ancora una volta modificarne la copertura.

Vi è, insomma, una precisa volontà di far galoppare la legge Gasparri e di far segnare il passo alla legge Frattini. Tutto ciò ha un preciso obiettivo ed è frutto di una precisa volontà; è una volontà che non possiamo condividere, che credo sia lesiva degli interessi più veri del nostro Paese, dell'interesse alla libertà di informazione. Questa volontà, signor Presidente, rivela una visione patrimoniale del potere da parte del Presidente del Consiglio, assecondato dalla sua maggioranza, ed una visione plebiscitaria della democrazia: e questo è un serio pericolo per il nostro Paese.

PRESIDENTE. Ricordo che nella discussione sulle questioni pregiudiziali può prendere la parola non più di un rappresentante per ogni Gruppo parlamentare, per non più di dieci minuti.

SODANO Tommaso (*Misto-RC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SODANO Tommaso (*Misto-RC*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, quella del provvedimento in esame è una storia lunga e difficile, ma emblematica della cultura e dell'impianto politico di questa maggioranza: per l'ennesima volta, infatti, nell'ultimo anno e mezzo ci troviamo in quest'Aula a discuterne e ciò avviene dopo l'episodio, rilevante e significativo, del rinvio alle Camere, a norma dell'articolo 74 della Costituzione, per una nuova deliberazione, come da messaggio del Presidente della Repubblica del 15 dicembre 2003, un atto istituzionale di cui non sembra ab-

biato voluto minimamente tenere conto. I rilievi di costituzionalità sottolineati dal Presidente della Repubblica toccano le sentenze della Consulta nn. 466 del 2002 e 402 del 1994.

Questo provvedimento si è proposto di disciplinare l'intero settore radiotelevisivo; discutiamo quindi di una legge di sistema, che dovrebbe porsi come obiettivo quello di corrispondere all'interesse generale dei cittadini e delle cittadine.

Il percorso di tale legge è stato segnato da sentenze costituzionali, da richiami dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dal messaggio del Presidente della Repubblica, che nella sua funzione di garante della Costituzione ha invitato il Parlamento a rivedere il testo in esame in quanto contravviene apertamente al principio fondamentale del rispetto del diritto al pluralismo dell'informazione e alla difesa degli spazi televisivi liberi, affinché non siano del tutto sottoposti ad esigenze di mercato, e con la garanzia di un sistema pubblico che possa assicurare realmente una informazione equa e non di parte.

Un richiamo quindi ad un maggior rispetto del pluralismo dell'informazione, alla difesa di spazi televisivi pubblici, nonché all'obbligo del legislatore di contrastare la formazione di posizioni dominanti, come indicano gli articoli 21 e 41 della nostra Costituzione.

Si tratta di richiami che voi avete completamente disatteso anche in questo nuovo testo, il cui impianto resta per noi inaccettabile perché cristallizza lo squilibrio di una situazione di fatto con una ulteriore proroga di una condizione di illegalità ormai diffusa in questo settore; pensiamo alla vicenda dell'occupazione delle emittenti.

Voi continuate a confondere pluralismo e concorrenza pensando che una maggiore concorrenza sia garanzia di pluralismo, e così questa «Gasparri – Parte II» licenziata dalla Camera dei deputati ripropone solo un menzognero *lifting*.

Si tratta solo di un falso ed inefficace aggiustamento del sistema integrato delle comunicazioni, che rappresenta il vero cuore ed il motore della cosiddetta legge Gasparri, senza apportarvi neanche quelle minime precisazioni e quegli adeguamenti che anche esponenti della vostra maggioranza avrebbero richiesto.

Con il sistema integrato delle comunicazioni, definito opportunamente un'anomalia nel panorama internazionale del settore radiotelevisivo, voi impedito di fatto all'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato di verificare la sussistenza di posizioni dominanti o di eccessi in quest'ambito. Un sistema delle comunicazioni che, seppur dimagrito, include settori non omogenei e diversificati, ma tra loro contigui.

La complessa vicenda dell'approvazione del provvedimento al nostro esame testimonia l'estrema importanza e la rilevanza dell'argomento trattato, che riteniamo fondante e centrale nella definizione di un sistema e di una società che vogliamo democratici, pluralisti e garanti dei diritti di tutti. In tal senso, giudichiamo grave ed indicativa la scelta di limitare la discussione alle parti esplicitamente richiamate nel messaggio del Presidente della Repubblica alle Camere, anche perché in tale messaggio si

faceva esplicito riferimento alla necessità di affrontare complessivamente l'intero impianto.

Si tratta di una scelta che consideriamo estremamente limitativa e grave. Non voler cogliere l'indicazione generale e limitare la discussione solo ad alcuni aspetti costituisce una forzatura, compiuta da questa maggioranza, che riteniamo inaccettabile.

Signor Presidente, nella vita di un Paese il tema dell'informazione assume, sul terreno della costituzionalità e delle regole democratiche, un'importanza che non può essere elusa. Abbiamo più volte sottolineato che il provvedimento al nostro esame vuole portare, nel settore della telecomunicazione, ad una stretta autoritaria ed al consolidamento di un monopolio che vede intrecciarsi pericolosi conflitti di interesse, *in primis* quello del presidente del Consiglio Berlusconi. Tutto ciò a discapito della libertà di informazione.

Siamo di fronte ad un provvedimento incostituzionale, come sostengono le sentenze della Corte ed i rilievi contenuti nel messaggio del Presidente della Repubblica, che nel testo che perviene alla nostra attenzione sono apertamente elusi. Ma si tratta anche di un provvedimento politicamente immorale, che rischia di distruggere la RAI, sostenendo il monopolio di posizioni forti, senza combattere il gigantesco conflitto di interessi del Presidente del Consiglio, ma prevedendo, anzi, meccanismi in grado di aggirare ed ignorare proprio quella posizione dominante e quel conflitto.

Con questo provvedimento noi crediamo che venga meno anche il sostegno, la difesa dell'azienda pubblica della RAI, che deve rispondere nella sua gestione a determinati principi di fondo, e che credo che sia la condizione per garantire l'esistenza del pluralismo informativo. Volete la diretta dipendenza dagli ordini del Governo dell'azienda RAI; volete rendere l'azienda pubblica del tutto subalterna alle scelte ed agli indirizzi politici del Governo!

Noi consideriamo questo provvedimento illegittimo, perché conferma le posizioni dominanti, concentra le risorse pubblicitarie nell'ambito dei poteri forti, cristallizza in modo illegale l'occupazione di frequenze.

Con queste pregiudiziali, noi vi invitiamo a fermarvi e ad esercitare la vostra autonomia come parlamentari, come cercheremo di far noi come opposizione. Preannuncio, quindi, il voto contrario alla proposta avanzata in quest'Aula dal relatore, onorevole Grillo. (*Applausi dal Gruppo Misto-RC. Congratulazioni*).

FALOMI (*Misto*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALOMI (*Misto*). Signor Presidente, avrei preferito che sui banchi del Governo, anziché il sottosegretario Innocenzi, che pure è assai competente in materia, ci fosse il Presidente del Consiglio e che la nostra discussione riguardasse la gravissima situazione di pericolo a cui la vicenda tragica dell'Iraq espone i nostri soldati e il nostro Paese. Capisco che per

questo Governo e per questa maggioranza ci sono cose più importanti; *maiora premunt*: questo passa il convento berlusconiano.

D'AMBROSIO (*Misto-Ind-CdL*). Che cosa passa il convento tuo?

PRESIDENTE. La prego, non interrompa.

D'AMBROSIO (*Misto-Ind-CdL*). Che usasse un linguaggio più appropriato!

PRESIDENTE. Senatore D'Ambrosio, sia gentile, la prego, non faccia interruzioni. Senatore Falomi, la prego di continuare.

FALOMI (*Misto*). Ora, come senatori della lista Di Pietro-Occhetto, noi voteremo contro la proposta presentata qui dal senatore Grillo.

Voteremo invece a favore di tutte quelle proposte che tendono ad allargare il campo della discussione fino ad includervi l'intero articolato della proposta oggetto della nostra attenzione.

La questione da cui si intende partire è se risponde alle richieste avanzate dal Presidente della Repubblica la proposta di deliberazione qui avanzata dal senatore Grillo. Noi riteniamo che non risponda alle richieste avanzate dal Presidente della Repubblica perché il Capo dello Stato, richiamando la sentenza n. 466 del 2002, poneva il problema della fissazione di un termine certo per la cessazione del regime provvisorio che per anni ha consentito a Mediaset di detenere una posizione di monopolio e ha impedito l'ingresso nel mercato privato di nuovi operatori televisivi.

Nel testo blindato – perché è chiaro che il testo illustrato dal senatore Grillo è blindato – non è previsto un termine certo che consenta di definire la cessazione del regime provvisorio. È possibile prevedere un termine certo soltanto sulla base di uno sviluppo imponente della televisione digitale terrestre.

Ora, nessuno pensa che di qui al 30 aprile, come è previsto nel testo di legge, questo sviluppo imponente della televisione digitale terrestre possa esserci, e non ci crede neanche il testo oggetto della nostra discussione perché ai fini della valutazione dell'Autorità si introduce un criterio che assomiglia molto a quello che è già stato bocciato dalla Corte costituzionale.

La legge n. 249 del 1997 parlava di un congruo sviluppo delle parabole, come elemento di riferimento per la cessazioni delle trasmissioni analogiche di Rete4. Il nuovo testo richiama invece un criterio che fa riferimento alle tendenze del mercato, un termine così vago che non annulla il fatto – quand'anche l'Autorità garante delle comunicazioni giudicasse positive le dinamiche del mercato – che prima di cinque o sei anni non ci sarà uno sviluppo del digitale terrestre tale da far parlare di pluralismo del sistema radiotelevisivo.

Ancora una volta quel termine, reclamato con forza dalla Corte costituzionale, e ribadito con altrettanta forza dal Presidente della Repubblica,

in realtà viene eluso. Questo termine sarà eluso anche nell'ipotesi in cui l'Autorità garante per le telecomunicazioni dovesse esprimere un parere negativo circa lo sviluppo del sistema digitale e lo giudicasse insufficiente. Infatti, secondo le procedure previste da questo disegno di legge, che giustamente il collega Zanda chiama di «Mediaset-Berlusconi», le parti oggetto di eventuali provvedimenti di dismissione possono attivare un contraddittorio che dura per un arco di tempo che la legge non definisce. Pertanto, anche da questo punto di vista, non viene data una risposta al Presidente della Repubblica.

La seconda osservazione riguarda il SIC, il Sistema integrato delle comunicazioni. Anche in questo caso il Presidente della Repubblica ha osservato la sua eccessiva ampiezza ed indefinitezza. La risposta che gli è stata data è in realtà di facciata. Si è fatto finta – una sorta di «mossa» – di ridurre il sistema integrato delle comunicazioni, ma la riduzione complessiva è del tutto e talmente insufficiente, che il dottor Confalonieri, presidente di Mediaset, può vantare un possibile incremento del fatturato del suo gruppo per altri 2 miliardi. In pratica, il monopolista può crescere ancora del 50 per cento.

Infine, vengo al tema della pubblicità. Avere escluso il comma 7 dell'articolo 15, relativo alle telepromozioni, significa voler rendere legale ciò che è illegale, vale a dire l'esclusione delle telepromozioni dagli affollamenti pubblicitari. Ciò ha già fruttato illegalmente al gruppo Mediaset molti miliardi. In pratica si vuole soltanto rendere questa procedura legale e continuare a fare le stesse cose fatte in passato.

Queste sono le ragioni per le quali il nostro Gruppo voterà contro la proposta del senatore Grillo e a favore di tutte le altre.

DONATI (*Verdi-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONATI (*Verdi-U*). Signor Presidente, colleghe e colleghi, il giudizio dei Verdi sulla proposta di limitazione avanzata dal senatore Grillo ai sensi dell'articolo 136, comma 2, del Regolamento, dopo il rinvio alle Camere del disegno di legge Gasparri-Mediaset da parte del Presidente della Repubblica con un messaggio al Parlamento molto preciso, è che essa è decisamente inaccettabile. Anzi, direi che tale proposta è doppiamente inaccettabile perché, da un lato, si opera un'esclusione assolutamente artificiosa di articoli inclusi nelle contestazioni contenute nel messaggio del Capo dello Stato – e lo si fa in modo davvero mirato e più tardi dimostrerò dove e come – e, dall'altro, si conferma, ove ve ne fosse stato bisogno, l'atteggiamento della maggioranza, che punta ad approvare un provvedimento che ritiene evidentemente essenziale per la propria coesione politica, per tutelare gli interessi personali del Capo del Governo e forse o sicuramente, più in generale, per continuare una corsa forsennata al controllo dell'informazione, elemento ormai essenziale nella nostra so-

cietà in ogni campo, politico, civile, economico e nella formazione dell'opinione dei cittadini del nostro Paese.

In questo modo, cioè limitando la discussione, si elimina alla radice il confronto. Il fatto che ieri l'Assemblea abbia calendarizzato per il 22 aprile la discussione in Aula del disegno di legge significa, in concreto, che nemmeno la Commissione sarà chiamata a discutere su di esso.

Il relatore propone di limitare la discussione a pochi articoli, anzi in qualche caso ad alcuni commi, con l'unico criterio che sono gli stessi toccati dalla Camera, in questo modo rinunciando ad un ruolo autonomo della nostra Assemblea legislativa, un ruolo efficace e pensante: a questo sta rinunciando la maggioranza.

Davvero un pessimo precedente, che contiene alcune esclusioni clamorose di un testo che, sempre per ammissione (peraltro basta leggerne il titolo), parla di riassetto complessivo del sistema radiotelevisivo con alcuni elementi che reggono in una logica di insieme, fortemente concatenati tra loro. È questo il senso di un provvedimento che il ministro Gasparri si affanna a spiegare in ogni trasmissione, ma che invece non viene riconosciuto in quest'Aula, nella quale si sta proponendo di toccare alcuni commi e pochi articoli, senza vedere tale logica di insieme.

Ho parlato di alcune clamorose esclusioni – in taluni casi davvero clamorose – che credo forse pregiudicheranno successivamente la costituzionalità del provvedimento, in particolare a partire dall'articolo 15, comma 7.

Il relatore propone garbatamente di toccare solo i commi 1 e 6 dell'articolo 15, ma non il 7, che è quello che interessa proprio i limiti di affollamento pubblicitario, nonostante il Presidente della Repubblica abbia scritto con molta precisione e chiarezza che bisogna – cito testualmente – «evitare il pericolo che la televisione inaridisca le fonti di finanziamento della carta stampata».

Il comma 7 dell'articolo 15 è il punto che interviene sui limiti dell'affollamento pubblicitario che invece si vuole nuovamente escludere dalla nostra discussione; evidentemente è un comma troppo caro a Mediaset che ha sempre superato i limiti di affollamento e che diverse sentenze hanno condannato. Resta allora più facile e più comodo modificare la legge innalzando tali limiti di affollamento anche se questo andrà a scapito della carta stampata, il cui mondo ha infatti duramente contestato proprio questo comma.

Tra gli articoli esclusi dalla limitazione proposta, voglio ricordare ancora l'articolo 12, sull'uso efficiente dello spettro delle frequenze, che è l'elemento essenziale di accesso per assicurare pluralismo, equità e trasparenza ai diversi operatori che vogliono misurarsi con il sistema radiotelevisivo; l'articolo 14, sulle posizioni dominanti; gli articoli 20 e 21, che riguardano la RAI e il suo futuro; l'articolo 23 nella sua interezza, che affronta la delicatissima questione del passaggio, che ci auguriamo sia positivo e rapido, dal sistema analogico a quello digitale.

Quindi, un insieme di norme che la maggioranza non vuole toccare per continuare la corsa alla deformazione del sistema informativo. Ieri

sera, quasi per dovere, occupandomi di infrastrutture e trasporti, ho guardato la trasmissione «Porta a Porta», di Vespa, in cui Berlusconi e Lunardi presentavano lo stato di attuazione del programma delle infrastrutture; una discussione fatta senza interlocutori, alla sola presenza di soggetti d'accordo con loro, senza punti di vista critici e senza la presenza delle opposizioni.

Il presidente Berlusconi ha detto alcune autentiche falsità; ne voglio citare una: «Avete visto che i cantieri della Livorno-Civitavecchia sono già aperti?» ha ricordato a Bruno Vespa; ad un certo punto ha confuso – mi rivolgo soprattutto ai lombardi – la pedemontana lombarda (che ha detto essere cosa fatta) con l'accesso al polo fieristico. Nessuno ha potuto contestare perché nessuno può capire nulla di quegli argomenti.

Ancora, sulle risorse ha zittito il ministro Lunardi (che non più di due giorni fa su un autorevole quotidiano del nostro Paese aveva lamentato che le risorse, i famosi 93.000 miliardi attivati, scritti nei famosi cartelloni sei per tre, per metà sono inesistenti) dicendogli che su quell'argomento avrebbe parlato lui: «State tranquilli, ci sono tutti».

Ancora, Lunardi ha insultato l'opposizione parlando di una procedura di condanna della Commissione europea, sollecitata dall'opposizione – sicuramente da me in Europa – e che ha visto l'Italia condannata non più di una settimana fa. Ha detto testualmente che lui se ne frega e va avanti.

Ditemi voi cos'è la trasmissione «Porta a Porta» e se questo è un modo di fare informazione, di rispettare le regole e di dare spazio ai diversi punti di vista nell'interesse del pluralismo dell'informazione. Vi sarebbero tante altre perle da citare; mi sono limitata a quelle più clamorose. Ma proprio a questo serve la legge Gasparri: ad evitare il contraddittorio, il pluralismo senza opportunità nemmeno per le opposizioni di difendersi dalle accuse infamanti che anche ieri sera sono state loro rivolte.

Questo è il modello di sistema informativo che la maggioranza ha in mente; a questo serve la legge Gasparri, a mantenere questo sistema, a bloccarlo ulteriormente nel passaggio dall'analogico al digitale. La fretta di evitare la discussione in Commissione, il fissare il calendario dei lavori dell'Assemblea in tutta fretta o il votare la proposta di limitazione del relatore hanno soltanto questo scopo: approvare in fretta una legge che eviterà la crescita del pluralismo dell'informazione e alimenterà invece tutti i processi di deformazione che sono purtroppo presenti già oggi nel nostro sistema radiotelevisivo.

Per queste ragioni i Verdi voteranno contro la proposta avanzata dal relatore, presidente Grillo, ed invece voteranno a favore di tutte quelle proposte che allargano la possibilità per il Senato di discutere in autonomia, come esseri senzienti e pensanti, la legge Gasparri-Mediaset. (*Applausi dai Gruppi Verdi-U, Mar-DL-U e DS-U*).

SCALERA (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALERA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, si ha la sensazione di trovarsi davanti all'ennesima pagina nera di una storia che offende anche oggi il ruolo del Parlamento. Stiamo infatti mortificando la qualità e l'importanza dell'appello che il Presidente della Repubblica ci ha trasmesso sul pluralismo dell'informazione. Stiamo insomma aggravando il cancro del monopolio radiotelevisivo nel nostro Paese. Sappiamo tutti che il sistema delle comunicazioni di massa in Italia soffre di un'anomalia che contrasta con i principi fondamentali di tutte le moderne democrazie: la concentrazione di poteri, nelle mani dell'attuale Presidente del Consiglio, capo – come tutti ben sappiamo – di un'azienda *leader* del sistema radiotelevisivo, è infatti assolutamente priva di riscontro negli altri Paesi di ispirazione liberal-democratica; un esempio unico, probabilmente irripetibile, nella storia delle democrazie europee.

È una condizione grave che mina pericolosamente il valore del pluralismo e della libertà di informazione; quello stesso principio riconosciuto dalla Corte costituzionale, quale fondamento della disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato.

Un dato chiaro, evidente, un principio che doveva essere assolutamente centrale all'interno della nostra discussione, ribadito tra le altre cose con forza dal Presidente della Repubblica nel suo messaggio di rinvio del disegno di legge alle Camere.

In quell'occasione il Capo dello Stato richiamò l'attenzione del Parlamento su parti della legge che per quanto attiene al rispetto del pluralismo dell'informazione non sembrano oggettivamente in linea con quanto affermato dalla Corte costituzionale.

Mi riferisco in particolar modo alla sentenza della Corte n. 826 del 1988, quando poneva come un imperativo – ripeto, come un imperativo – la necessità di garantire «il massimo di pluralismo esterno onde soddisfare, attraverso una pluralità» – ripeto, colleghi, una pluralità – «di voci concorrenti, il diritto del cittadino all'informazione». C'è un'altra sentenza della Corte, la n. 420 del 1994, nella quale si sottolinea l'indispensabilità di «un'idonea disciplina che prevenga la formazione di posizioni dominanti»; ripeto, colleghi: prevenga la formazione di posizioni dominanti.

Dove sono le risposte a queste indicazioni? Dove sono più questi indirizzi? Il Parlamento ha certamente finora mancato di corrispondere a tali richiami, approvando una legge non solo manifestamente incostituzionale, ma anche gravemente lesiva della dignità e della credibilità delle nostre istituzioni.

Eravamo chiamati oggi a rispondere compiutamente soprattutto alle richieste, alle sollecitazioni contenute nel messaggio del Capo dello Stato, rilievi che, sappiamo tutti, investivano gli elementi strutturali, costitutivi dell'intera legge. La maggioranza, appare chiaro, preferisce oggi limitarsi ad una interpretazione meramente formalistica, circoscrivendo un limitato ventaglio di disposizioni, sparse confusamente nel testo, senza un comune minimo assetto organizzativo.

In particolar modo, la proposta di limitazione avanzata dal Presidente della Commissione ha il limite grave di trascurare un tema cruciale per il

pieno e coerente rispetto dell'accoglimento dei rilievi presidenziali: il tema della raccolta pubblicitaria e, in generale, la materia delle pubblicità e delle telepromozioni.

È evidente che una disciplina di natura distorta e assolutamente irrazionale dei limiti alla raccolta pubblicitaria realizza inevitabilmente una distorsione del mercato, in grado di ledere in modo diretto il valore costituzionale della concorrenza – quello tutelato dagli articoli 41 e 117 della Costituzione – offrendo indiscutibilmente il fianco anche a rilievi di legittimità comunitaria della normativa stessa.

Tra gli altri, sopravvive un grave *vulnus* a questo disegno di legge: estendendo alla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo la disciplina prevista dal codice civile per la nomina degli amministratori della RAI (ad eccezione della presidenza), si pone di fatto gravemente sotto l'influenza dell'Esecutivo lo stesso servizio radiotelevisivo pubblico. In altre parole, con il provvedimento in esame il Governo si vedrebbe riconosciuto un formale diritto di nomina dei consiglieri, realizzando proprio ciò che la Corte costituzionale aveva fortemente stigmatizzato.

Dunque, se questo disegno di legge venisse successivamente approvato senza sostanziali modifiche all'interno del suo impianto complessivo, si configurerebbe un servizio di emittenza radiotelevisiva pubblica assolutamente subordinato all'Esecutivo e, in generale, alla maggioranza parlamentare di turno.

Non è un problema del contingente, ma soprattutto di prospettiva, rispetto al quale gli obblighi di imparzialità, di pluralismo ed equilibrio che dovrebbero essere propri di un servizio pubblico, come più volte ribadito dalla Corte costituzionale, andrebbero inevitabilmente a naufragare.

Mi chiedo e vi chiedo: in questo modo siamo in grado di rispondere al richiamo del Presidente della Repubblica che nel messaggio alle Camere del luglio 2002 aveva chiesto un ruolo centrale per il servizio pubblico radiotelevisivo? Ricordiamo tutti come in quell'occasione il Presidente della Repubblica parlò di parametri di ogni riforma che devono essere legati a concetti di pluralismo ed imparzialità, diretti alla formazione di un'opinione pubblica critica e consapevole e in grado di esercitare responsabilmente i diritti della cittadinanza democratica.

Ebbene, a quelle parole di Ciampi, noi oggi intendiamo continuare ad ispirarci opponendoci ad una legge manifestamente incostituzionale, che appare pericolosa anche per la continuità ed effettività del servizio pubblico radiotelevisivo.

I parametri di ogni riforma devono in ogni caso essere il pluralismo e l'imparzialità, due realtà dirette alla formazione di un'opinione pubblica critica e consapevole, in grado di esercitare responsabilmente i diritti di ogni cittadinanza democratica.

In conclusione, una legge che si pretende di sistema non può prescindere dalla considerazione di questi profili ed è noto come la Corte costituzionale si sia da sempre dichiarata competente a sindacare e colpire i vizi di arbitrarietà dei provvedimenti legislativi.

È dunque giuridicamente inammissibile sottoporre all'Assemblea una proposta di limitazione della discussione ai sensi del comma 2 dell'articolo 136 del Regolamento, addirittura limitativa in questo senso rispetto al messaggio e alla portata di ciò che il Presidente della Repubblica ebbe modo di testimoniare nel suo intervento.

Un vizio di procedura che dovesse impedire al Senato di esaminare una parte del provvedimento, che palesemente o meno viene interessata dal messaggio del Capo dello Stato, introdotto da una decisione di quest'Assemblea inficerebbe di fatto il procedimento legislativo posto in essere dal Senato, con l'effetto inevitabile di esporre il provvedimento ad un possibile intervento di censura da parte della Corte costituzionale stessa.

Per queste ragioni, convinti che la nostra sensibilità istituzionale debba accogliere il messaggio del Presidente della Repubblica, il Gruppo della Margherita si dichiara contrario alla proposta di limitazione della discussione in un margine che riteniamo incomprensibile; un ulteriore limite ad una revisione seria e articolata, il tentativo, caro Presidente e cari colleghi, di imbavagliare ogni forma di seria revisione legata ad una legge che aveva bisogno di approfondimenti chiari e concreti ma soprattutto di lineamenti nuovi. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U*).

BRUTTI Paolo (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUTTI Paolo (*DS-U*). Signor Presidente, cercherò in questi pochi minuti di motivare il voto contrario del Gruppo dei democratici di sinistra alla pregiudiziale posta dal senatore Grillo all'inizio di questa discussione, volta a limitare il dibattito ad un numero ristretto di articoli della legge Gasparri e, invece, il nostro voto favorevole alle diverse pregiudiziali presentate da differenti senatori dell'opposizione.

Che cosa avremmo dovuto fare stamani? Avremmo dovuto esaminare con attenzione il messaggio del Presidente della Repubblica al Parlamento con il quale egli ha rinviato la promulgazione della cosiddetta legge Gasparri, che stamattina, in autorevoli interventi, è stata ribattezzata legge Mediaset-Berlusconi.

In quel messaggio il Presidente della Repubblica muoveva tre obiezioni fondamentali. La prima era quella relativa agli obblighi, ai poteri, ai tempi di attuazione e ai termini fissati dalla legge per l'Autorità garante delle comunicazioni al fine di verificare se ricorressero o no le condizioni per giudicare effettivamente arricchito il sistema del pluralismo radiotelevisivo a seguito dell'espansione della tecnica di trasmissione digitale.

Sempre all'interno di questo, il Presidente della Repubblica osservava che, qualora l'Autorità garante, al termine di questa sua istruttoria, avesse accertato che le condizioni di effettivo ampliamento del pluralismo non si erano determinate, non c'era alcuna indicazione nella legge sugli effetti

dei provvedimenti che sarebbero dovuti seguire all'accertamento negativo da parte dell'Autorità.

Infine – osservava sempre il Presidente della Repubblica – resta del tutto indefinito il tempo entro il quale considerare concluso, e quindi superato, il cosiddetto regime transitorio.

A questa prima osservazione del Presidente della Repubblica, attraverso le modifiche che la maggioranza ha prodotto alla Camera, si cerca di rispondere con la riconsiderazione di alcuni commi dell'articolo 25 del provvedimento. Ma c'è da osservare che l'articolo 23, che non viene proposto per essere riconsiderato, disciplina esattamente la fase di avvio delle trasmissioni televisive con tecnica digitale e, al comma 1, stabilisce che i soggetti esercenti a qualunque titolo attività di radiodiffusione televisiva possono convertire le attuali reti analogiche in reti digitali senza riassegnazione delle risorse frequenziali, rafforzando quindi gli operatori maggiori già presenti (in sostanza Mediaset e in misura inferiore anche la RAI), con grave pregiudizio della concorrenza.

Se non si riassegnano le frequenze liberandole – questo è il mio argomento – non possono entrare nuovi operatori e, se non entrano nuovi operatori, non si stabilisce una contesa del mercato, se non attraverso il preventivo consenso dei maggiori operatori già esistenti. Essi esercitano, dunque, una vera barriera di ingresso.

Ancora all'articolo 23, al comma 5, si prevede che la licenza di operatore di rete televisiva è rilasciata, su domanda, ai soggetti che già esercitano l'attività di trasmissione radiotelevisiva, legittimamente o «per il generale assentimento». Voi sapete già che Rete4, per esempio, non opera legittimamente ma opera appunto secondo quella che viene definita una base di generale assentimento.

Questo meccanismo, pertanto, perpetua ed aggrava l'assetto duopolistico, pregiudicando per il futuro lo sviluppo del pluralismo informatico. Dunque, sarebbe stato ragionevole aggiungere all'esame dell'articolo 25 anche l'articolo 23.

La seconda obiezione del Capo dello Stato riguarda il cosiddetto sistema integrato delle telecomunicazioni, che stabilisce l'ambito nel quale calcolare la concentrazione dei mezzi finanziari. La sua dimensione, la sua indeterminatezza e la composizione eterogenea – dice il Capo dello Stato – potrebbe consentire a chi ne detiene il 20 per cento (suo limite massimo) di disporre di strumenti – queste sono parole del Capo dello Stato – di comunicazione in misura tale da dare luogo alla formazione di posizioni vastamente dominanti.

D'altra parte, questa tesi del Capo dello Stato – che si potrebbero determinare posizioni vastamente dominanti – è ribadita per paradosso dallo stesso Confalonieri, secondo il quale, in un'intervista che è stata citata anche nel dibattito di stamattina, Mediaset, a seguito dell'introduzione del cosiddetto SIC, potrebbe espandere il suo fatturato e la sua presenza nel mercato pubblicitario almeno di un altro 20 per cento del mercato complessivo.

Se si considera che oggi la presenza di Mediaset sul mercato pubblicitario televisivo sfiora il 60 per cento della raccolta dei mezzi finanziari, ciò significa che con l'introduzione del SIC non si determina assolutamente la possibilità d'ingresso di nuovi operatori competitivi nel campo della televisione.

A queste osservazioni del Presidente della Repubblica si risponde, nella pregiudiziale del senatore Grillo, con una proposta di modifica dell'articolo 15, commi 1 e 6, e dell'articolo 2. Eppure l'articolo 14, che notoriamente precede l'articolo 15, si occupa dell'accertamento della sussistenza di posizioni dominanti nel SIC per cui, modificando la composizione del SIC, sarebbe opportuno rivedere anche questo articolo che in quasi tutti i suoi commi si occupa del sistema integrato delle comunicazioni.

La terza osservazione del Capo dello Stato riguarda la raccolta pubblicitaria e richiama una sentenza della Corte costituzionale la quale richiede testualmente di evitare il pericolo che la radiotelevisione, inaridendo ogni fonte tradizionale di finanziamento della libera stampa, rechi grave pregiudizio a una libertà che la Costituzione fa oggetto di energica tutela.

È del tutto evidente, anche ai senatori della maggioranza, che l'ampliamento della raccolta pubblicitaria da parte della televisione, che potrebbe generare rischi di inaridimento delle forze di finanziamento della stampa, può avvenire solo attraverso un ampliamento degli affollamenti pubblicitari.

Questo conduce al centro del problema: l'esclusione delle telepromozioni dal computo degli affollamenti orari. Si tratta – voglio dirlo esplicitamente – dell'accoglimento integrale nella legge Gasparri della nota posizione di Mediaset, che non ha mai accettato di considerare le telepromozioni al pari della pubblicità ordinaria.

Mediaset è stata ripetutamente portata in giudizio, è stata sconfitta nelle aule dei tribunali e di fronte al Consiglio di Stato; la legge Gasparri rovescia l'orientamento giurisprudenziale – e in questo senso è giusto chiamarla legge Mediaset-Berlusconi –, accogliendo integralmente la posizione dell'azienda, e incorre nella censura del Presidente della Repubblica. Si dice che ciò produrrà nelle casse di Mediaset un vantaggio di oltre 140 miliardi di vecchie lire. Sarebbe dunque necessario esaminare anche il comma 7 dell'articolo 15 in cui vengono trattate le questioni relative alle telepromozioni.

Per questi motivi, giudico la proposta del senatore Grillo inaccettabile e pericolosa per la stessa legge, esponendola a future gravi censure della Corte costituzionale. Chiedo ai colleghi di respingere quindi la pregiudiziale QP35 e di approvare le pregiudiziali proposte dall'opposizione. (*Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Misto-Com e Misto-RC*).

PESSINA (*FI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PESSINA (*FI*). Signor Presidente, vorrei sottolineare che tutti gli interventi dell'opposizione sono stati rivolti alla discussione dei contenuti della legge in generale, con osservazioni negative, com'era prevedibile che fosse.

Vorrei riportare il discorso al suo oggetto, cioè l'applicazione di un procedimento, previsto dall'articolo 74 della Costituzione, in base al quale il Capo dello Stato ha rinviato al Parlamento una legge.

Si è applicato il Regolamento del Senato, che prevede all'articolo 136 che si possa discutere solo la parte oggetto del messaggio del Presidente della Repubblica. Così è stato fatto. E perché si è limitata la discussione a questo punto? Per un semplice motivo: questa legge è stata ormai oggetto di ben sei letture delle Camere; è stata oggetto di approfondite discussioni, con 300 ore di dibattito e 15.000 emendamenti puntualmente discussi.

Quindi, facendo queste osservazioni e riportando il dibattito nell'alveo preciso di quello che è l'oggetto della discussione odierna, direi che dobbiamo essere assolutamente favorevoli alla proposta del relatore. Di conseguenza, questo sarà il nostro atteggiamento. (*Applausi dal Gruppo FI. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della proposta QP35.

Verifica del numero legale

DONATI (*Verdi-U*). Signor Presidente, vista l'importanza di questa votazione, che deciderà le sorti di che cosa discuteremo nuovamente della legge Gasparri, chiedo a dodici colleghi e colleghe di sostenere la richiesta di verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

(Proteste dai senatori Pagano, Toia, Bordon e Petrini).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sulla deliberazione ai sensi dell'articolo 136, comma 2, secondo periodo, del Regolamento in ordine al disegno di legge n. 2175-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta QP35, presentata dalla Commissione.

È approvata.

Risultano pertanto precluse le restanti proposte.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(2841) Conversione in legge del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, recante interventi urgenti per i pubblici dipendenti sospesi o dimessisi dall'impiego a causa di procedimento penale, successivamente conclusosi con proscioglimento

(999) MASSUCCO ed altri. – Riparazione del danno subito dai pubblici dipendenti a causa di un processo penale ingiustamente promosso nei loro confronti

(Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 2841 e 999.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 1 del disegno di legge n. 2841.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti al testo del decreto-legge da convertire.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri ha avuto inizio la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Prima di passare alla votazione dell'emendamento 1.500, do lettura dell'ulteriore parere espresso dalla 5^a Commissione permanente: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'ulteriore emendamento 1.500a, trasmesso dall'Assemblea, al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta».

Metto ai voti l'emendamento 1.500 (testo corretto), presentato dal senatore Falcier.

È approvato.

Risultano pertanto assorbiti gli emendamenti 1.203 (testo corretto) e 1.11.

Stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 1.204 e 1.17 sono improcedibili.

Stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sono altresì improcedibili gli emendamenti 1.3, 1.7 e 1.205, di contenuto identico, nonché l'emendamento 1.6.

EUFEMI (*UDC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EUFEMI (*UDC*). Signor Presidente, con riferimento all'emendamento 1.3, ieri avevo richiamato l'attenzione del rappresentante del Governo rispetto ad una pronuncia della Commissione bilancio. Avrei insistito per la votazione ove fosse stato espresso il consenso da parte dei colleghi.

In ogni caso, l'emendamento 1.500a, presentato dal relatore, potrebbe in qualche modo dare soluzione al problema che ho richiamato, cioè la questione dei rapporti giuridici che entrano in vigore dal 1° gennaio 2004 e fino alla presentazione del decreto-legge.

Chiedo pertanto una pronuncia del rappresentante del Governo su tale questione.

SAPORITO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAPORITO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, l'emendamento presentato dal senatore Eufemi e i successivi che ad esso si richiamano in realtà puntavano ad eliminare il limite temporale con riferimento all'applicazione della legge stessa.

L'emendamento 1.500a, presentato dal relatore, non risolve il problema della temporaneità, però viene incontro all'esigenza di cui parlava il senatore Eufemi di salvaguardare gli effetti delle domande presentate con riferimento all'articolo 3, comma 57, della legge n. 350 del dicembre 2003.

In considerazione di tale assorbimento, invito il senatore Eufemi a ritirare il suo emendamento e ad appoggiare quello presentato dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.206, identico all'emendamento 1.207.

BATTISTI (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTISTI (*Mar-DL-U*). Su questi due emendamenti, di fondamentale importanza, trattando della questione dell'età oltre la quale si ritiene

non sia possibile andare, chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Battisti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.206, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori, identico all'emendamento 1.207, presentato dal senatore Battisti e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2841 e 999

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.208.

FASSONE (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASSONE (*DS-U*). Signor Presidente, insisto sulla votazione di questo emendamento per una ragione che non ha trovato valide obiezioni né pareri contrari e del relatore e del Governo.

Siamo in presenza di un doveroso risarcimento ai pubblici dipendenti che, essendo stati fatti oggetto di un procedimento penale che si è concluso con il riconoscimento della loro innocenza, hanno diritto ad essere reintegrati nella loro posizione.

Ma qui stiamo andando molto oltre, perché permettiamo non solo il reintegro, non solo il recupero della loro posizione di anzianità e previdenziale, ma lo sfondamento dei tetti massimi previsti dalla legge per la permanenza in servizio.

Ora, pongo una domanda che ho già posto: il limite di età è a tutela del lavoratore o del lavoro? È a tutela del dipendente o a tutela del servizio? La risposta mi pare ineludibile: è a tutela del servizio, altrimenti sarebbe un diritto disponibile; altrimenti il lavoratore potrebbe chiedere di restare, rinunciando alla legge che gli assicura il pensionamento ad una certa età.

Se è norma a tutela del servizio, è assolutamente incongruo che i livelli di quiescenza già molto alti, come ci sono in certe categorie – e penso ai magistrati per i quali si parla ora di 75 anni – possano essere sfiorati per una durata anche di molti anni, dal momento che si tratta della durata della sospensione correlata alla durata di un procedimento penale che può essere stato anche lungo sei, sette, otto o nove anni.

Avremmo quindi l'assunzione di funzioni anche apicali, perché a fine carriera questa è normalmente la situazione, protratta addirittura al di là dell'ottantesimo anno.

Invito seriamente a riflettere su questo intervento che produrrà oltre che il congelamento dello scorrimento verticale nelle amministrazioni, la presenza di persone di età molto avanzata che la legge presume non compatibili con l'efficienza del servizio.

Chiedo anche su questo emendamento la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che l'emendamento 1.208, presentato dai senatori Fassone e Bassanini, debba essere davvero colto nel suo significato. Penso sia impossibile, in buona fede, votare contro questo emendamento, al quale chiedo di aggiungere la firma. L'obiezione mossa è che la fissazione di un tetto massimo per lo svolgimento dell'attività lavorativa di un dipendente pubblico – nella fattispecie, un magistrato – derivi da una valutazione con ogni evidenza effettuata a tutela della qualità del servizio giustizia, ritenendo che oltre una certa età un magistrato abbia meno probabilità di reggere alla fatica e meno lucidità, minori capacità di esercizio pienamente responsabile delle proprie funzioni, che fino ai settantacinque anni si ritiene invece possa avere.

Sappiamo tutti che le date che segnano confini sono opinabili, ma vorrei ricordare che di recente è stato spostato questo limite massimo dai settantadue ai settantacinque anni, anche in questo caso portandosi dietro la riserva mentale di favorire qualcuno. Adesso pensiamo che si possa andare oltre i settantacinque anni.

Se immaginiamo – come possiamo immaginare – che una o più persone abbiano ingiustamente subito un procedimento penale, conclusosi poi con l'accertamento della loro innocenza, si può pensare che costoro pos-

sano richiedere allo Stato un risarcimento economico e morale, ma non possano pretendere di portare la loro attività oltre il limite massimo fissato dalla legge. Infatti, se quel limite è stato fissato, una ragione ci sarà. È stato portato il limite massimo per svolgere la funzione di magistrato dai settantadue ai settantacinque anni e non ad ottanta, una ragione ci sarà, cari colleghi, ed è quella richiamata poc'anzi dal senatore Fassone: la tutela della qualità del servizio giustizia e del cittadino che a quel servizio si rivolge.

Se si deve fare un favore a qualcuno, diciamo come deve chiamarsi questo decreto: «decreto Carnevale». È scritto sui giornali, lo dice l'opinione pubblica, ma qui in Parlamento, dove dovremmo assumerci le maggiori responsabilità, non viene detto.

C'è l'urgenza di fare un favore ad un magistrato. Quindi, si assicura il principio che si possa profittevolmente e al servizio del cittadino svolgere questa delicatissima funzione anche oltre gli ottant'anni. Non so se ci rendiamo conto del varco che stiamo aprendo; stiamo teorizzando che ogni volta che un pubblico dipendente deve essere risarcito per un procedimento penale ingiustamente subito o ingiustamente conclusosi comunque con l'accertamento, in quale forma che sia, della sua innocenza, egli ha il diritto di superare questo tetto. Vorrei ricordare che questo tetto non è superabile, cari colleghi, neanche per un professore universitario, che ha funzioni meno delicate, meno cruciali per quanto riguarda i diritti fondamentali della persona. Eppure, per un magistrato lo si può superare. Per questa ragione, la Margherita voterà a favore dell'emendamento in esame 1.208.

Vorrei ricordare, affinché resti agli atti, che proprio questa parte del provvedimento dimostra l'irresponsabilità del legislatore nei confronti di coloro che si rivolgono al servizio giustizia, al di là di tutte le parole spese in Aula ed in Commissione in questa legislatura. Si dimostra l'intenzione, pervicace, di favorire una sola persona. Dopo aver favorito il sindaco di Messina ieri, favoriamo un magistrato di Cassazione oggi e chissà quante altre leggi urgenti dovremo esaminare e varare in Aula. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, Verdi-U e DS-U*).

CARUSO Antonino (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARUSO Antonino (AN). Intervengo sull'emendamento 1.208 per sottoporre all'attenzione dell'Assemblea, in primo luogo, come numerosi degli emendamenti da me presentati siano la trasposizione in termini emendativi di un parere reso dalla Commissione giustizia largamente condiviso da tutti i colleghi della Commissione stessa dopo un dibattito molto ampio. Quindi, le varie proposte emendative che recano il mio nome sono, in realtà, rappresentative dell'approccio alle questioni poste dal decreto-legge da parte della Commissione giustizia.

L'emendamento 1.208 in votazione, primi firmatari i senatori Fassone e Bassanini, affronta il secondo dei grandi problemi che questo decreto-legge pone. Il primo riguarda il limite dei cinque anni entro i quali deve esserci stata la sentenza di proscioglimento perché si possa accedere ai benefici di cui al decreto-legge stesso. Su di essi interverrò in dichiarazione di voto finale per rappresentare i forti dubbi che nutro sul fatto che il provvedimento nel suo insieme (e non i singoli emendamenti) abbia copertura.

Per quanto riguarda, viceversa, l'aspetto affrontato dal senatore Fassone, questo emendamento è il primo di una serie che in graduale discesa affrontano la stessa questione. I successivi emendamenti 1.400, presentato dal senatore Eufemi, 1.210 e 1.212, a mia firma, valutati e – se posso usare questo termine – parloriti nel corso del dibattito in Commissione giustizia, sono proposte di modifica in graduale discesa rispetto a quella principale, indicata nell'emendamento 1.208. Senza impegnare, dunque, il Gruppo Alleanza Nazionale (ogni senatore voterà come riterrà su questo emendamento), annuncio il mio personale voto favorevole sull'emendamento 1.208.

TIRELLI (*LP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TIRELLI (*LP*). Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del mio Gruppo sull'emendamento 1.208. Al di là delle valutazioni del collega Dalla Chiesa, che ha individuato in un'unica persona il destinatario di questo provvedimento, non riteniamo che comunque – si tratti di questo o meno – si possa aprire una finestra che metta a rischio in modo non proprio sfumato il funzionamento delle istituzioni giudiziarie, che di certo non hanno bisogno di ulteriori diminuzioni nella loro efficienza che sono già causa di molte difficoltà per i cittadini.

Il voto del nostro Gruppo sarà pertanto favorevole.

ZANCAN (*Verdi-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (*Verdi-U*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, dichiaro il voto favorevole all'emendamento 1.208 e chiedo di apporre ad esso la mia firma.

Vorrei dire, in particolare, che questa proroga oltre i limiti dell'età (e anche oltre le proroghe perché non dimentichiamo che in questa legislatura abbiamo alzato l'età per la messa fuori ruolo dei magistrati da 72 a 75 anni) non è assolutamente da condividere.

Le esigenze risarcitorie nei confronti del singolo non possono farci dimenticare la delicatezza estrema del compito del magistrato che – io ebbi a dire – deve giudicare non soltanto con coraggio ma anche con timore e tremore. Lo sforzo, l'ansia che devono accompagnare il lavoro di giudizio, che devono accompagnare la decisione, sono enormi.

Non possiamo accettare che si superino i limiti di età, che magari si arrivi a 80 o a 85 anni, affinché tutto questo riguardi in particolare una persona.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, se si devono fare leggi fotografica che almeno non si faccia un primo piano, ma si usi il grandangolo sfumando la persona interessata.

Per queste ragioni dichiaro il voto del Gruppo a favore dell'emendamento.

SAPORITO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAPORITO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, ho chiesto la parola per fornire alcuni chiarimenti e riportare la discussione nei giusti binari.

Abbiamo detto in Commissione e lo hanno ribadito molto bene in Aula tutti i colleghi che quello a nostro esame è un provvedimento che chiude un'epoca, ripara ad ingiuste condanne, mette i pubblici dipendenti in condizione, anche se sono andati o stanno per andare in pensione, quindi oltre i limiti di età, di avere un ristoro che hanno meritato perché hanno perso il posto di lavoro, sono stati cacciati e poi sono stati assolti dalla giustizia con formula piena. Adesso non si può dire, come sostengono alcuni, che questo non lo possiamo fare perché si va oltre i 67 o i 68 anni di età. La deroga è la regola di questa norma, se vogliamo chiudere quest'epoca. (*Commenti dal Gruppo LP*).

Se poi si vuol dire che di questa norma, che riguarderà persone per le quali tutti abbiamo avuto parole di grande stima (poverini sono stati condannati e assolti), non potranno avvalersi coloro che hanno superato l'età pensionabile, cade completamente il provvedimento.

STIFFONI (*LP*). Ma per piacere!

SAPORITO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Queste persone sono state cinque o dieci anni in galera e adesso non possiamo dire che siccome hanno oltre 62 anni non possono avvalersi della norma. È la regola del provvedimento, voi votate contro la regola del provvedimento. Questo significa che cade il provvedimento. (*Applausi del senatore Eufemi*).

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, precedentemente avanzata dal senatore Fassone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.208, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2841 e 999

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.16, identico agli emendamenti 1.400 e 1.8.

Verifica del numero legale

BATTISTI (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2841 e 999

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.16, presentato dai senatori Magnalbò e Bongiorno, identico agli emendamenti 1.400, presentato dal senatore Eufemi, e 1.8, presentato dal senatore Righetti.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.209.

ZANCAN (*Verdi-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (*Verdi-U*). Signor Presidente, signori colleghi, vorrei proporre di eliminare almeno l'inciso: «comprese eventuali proroghe», perché con le eventuali proroghe siamo già arrivati al limite di 75 anni. Per cortesia, non riammettiamo in servizio un pompiere di novant'anni! Per piacere. (*Commenti dal Gruppo UDC*). Sissignore, questo è il vostro testo di legge. Non riammettiamo in servizio un magistrato di oltre ottant'anni: deve giudicare i cittadini italiani, non giocare a bocce. Per piacere, vi chiedo di correggere questo emendamento. (*Vivi applausi dai Gruppi Verdi-U, Mar-DL-U e DS-U*).

TIRELLI (*LP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TIRELLI (*LP*). Signor Presidente, non condivido l'animosità del collega Zancan. Penso che quella contenuta nel comma 1, lettera *b*), dell'articolo 1 sia semplicemente un norma di buon senso e credo che questa sia una dote che la nostra Assemblea dovrebbe possedere; se però andiamo oltre i limiti e prevediamo anche di effettuare proroghe rischiamo davvero non dico di avere in servizio un pompiere novantenne ma di dover riassumere, ad esempio, un segretario comunale di settantotto anni e penso che ciò creerebbe squilibrio all'interno di un'amministrazione. Evitiamo almeno le esagerazioni. (*Applausi del senatore Bedin*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.209, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Non è approvato.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Il risultato è evidente, senatore Petrini, non ritengo necessaria una controprova.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.210.

BATTISTI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, credo che su tale emendamento sia opportuno che l'Aula svolga un'ulteriore riflessione e per questo motivo credo sia opportuno verificare prima l'esistenza del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2841 e 999

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.210, presentato dal senatore Caruso Antonino.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.211.

FASSONE (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASSONE (*DS-U*). Signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Sull'emendamento 1.212 c'è un invito al ritiro. Senatore Caruso, lo accetta?

CARUSO Antonino (*AN*). Ritiro l'emendamento 1.212.

ZANCAN (*Verdi-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (*Verdi-U*). Signor Presidente, faccio mio l'emendamento 1.212, testé ritirato.

Questo è proprio il limite invalicabile della vergogna! (*Proteste dai Gruppi AN, FI e UDC*).

PETRINI (*Mar-DL-U*). Ha ragione!

ZANCAN (*Verdi-U*). L'emendamento proposto e poi ritirato dal senatore Antonino Caruso chiedeva che non si superasse il compimento dell'ottantesimo anno di età. Io credo – e lo ripeto, signori colleghi – che sia il limite invalicabile della vergogna, perché accettare di rimettere in servizio un magistrato dopo gli ottant'anni significa oltrepassare il limite della vergogna!

MASSUCCO (*AN*). E Ciampi?

ZANCAN (*Verdi-U*). Chiedo quindi di approvare questo mio emendamento...

MASSUCCO (*AN*). E Ciampi quanti anni ha? (*Commenti dai Gruppi AN, FI e UDC*).

ZANCAN (*Verdi-U*). ... salvo che voi vogliate che le nostre cause, signori colleghi, che io conosco, le nostre cause, quelle dei nostri figli, siano decise da una persona che non sappiamo se sia in grado di decidere.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). E quelle dei pronipoti.

ZANCAN (*Verdi-U*). Anche i pronipoti! Che le cause di tutti i cittadini italiani non siano decise con quella diligenza, attenzione, ansietà di decidere, timore, tremore, coraggio che si chiedono al magistrato. Voi state sgangherando....

SAPORITO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Ma perché il magistrato, signor Presidente?

ZANCAN (*Verdi-U*). ... questo servizio fondamentale dello Stato! Voi non vi rendete conto di quali guasti state provocando ogni giorno al Paese reale!

GRECO (*FI*). Ci sono le interdizioni!

ZANCAN (*Verdi-U*). Per piacere, andate in tribunale, andate a vedere come non funzionano i tribunali! Per piacere, andate a vedere quali sono i guasti che possono provocare... (*Proteste dai Gruppi AN, FI, UDC e LP. Richiami del Presidente. Applausi dai Gruppi Verdi-U, DS-U e Mar-DL-U*).

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). È tutto un carnevale!

CONSOLO (*AN*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONSOLO (AN). Signor Presidente, facendo mio l'interrogativo avanzato ieri dal collega Mulas, vorrei chiedere: ma perché dobbiamo continuare a sentirci insultati...

CAVALLARO (Mar-DL-U). Eh già, perché?

CONSOLO (AN). ... per un discorso anagrafico che non ha senso alcuno? Ricordo a chi fa delle battute su questo – e lo ricordo con profondo e convinto rispetto – che il nostro Capo dello Stato ha superato gli ottant'anni ...

CAVALLARO (Mar-DL-U). Ma lascia perdere!

TOIA (Mar-DL-U). Non c'entra! (*Commenti del senatore Petrini*).

CONSOLO (AN). ...e svolge assai brillantemente il suo compito. (*Applausi dai Gruppi AN, FI e UDC*). Mi auguro che ci siano quarantenni....

TOIA (Mar-DL-U). Lascia in pace Ciampi!

CAVALLARO (Mar-DL-U). Che ha fatto un concorso?

PRESIDENTE. Senatore Cavallaro, si calmi.

CONSOLO (AN). Capisco di aver toccato un nervo scoperto, ma io mi auguro che ci siano quarantenni e cinquantenni che abbiano la stessa energia, la stessa capacità, la stessa convinzione del nostro Capo dello Stato, nonostante l'anagrafe! (*Applausi dai Gruppi AN, FI e UDC. Commenti dei senatori Petrini e Greco*).

TIRELLI (LP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TIRELLI (LP). Signor Presidente, con tutto il rispetto per il Capo dello Stato, se me lo trovassi davanti in tribunale forse avrei qualche dubbio in più come differenza di competenza. (*Commenti della senatrice Toia*). Signor Presidente, ribadisco la necessità che prevalga il buonsenso. Non penso si tratti del caso ipotizzato dal senatore Zancan: qui non stiamo semplicemente ammazzando sentenze ma, se approviamo una norma di questo tipo, uccidiamo il buonsenso. (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U*).

BATTISTI (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTISTI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, dichiaro il nostro voto favorevole all'emendamento 1.212, sottolineando che quella di un magistrato è un'attività di giudizio delle persone; essa nulla ha a che vedere con l'attività del Capo dello Stato, che non sarebbe opportuno richiamare in questa Aula.

BUCCIERO (*AN*). E il giudizio su Sofri?

BATTISTI (*Mar-DL-U*). Colgo l'occasione per chiedere la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

CALVI (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALVI (*DS-U*). Signor Presidente, credo che sull'emendamento 1.212 sia necessaria una riflessione più generale e più pacata rispetto agli ultimi interventi, che mi sono apparsi un po' singolari ed eterodossi. È indubbio che alcune persone ultraottantenni, come rileva il senatore Consolo, abbiano assoluta capacità d'intelletto, basterebbe pensare alla senatrice Levi Montalcini, che è persona di lucidità straordinaria.

MINARDO (*FI*). E dov'è?

PRESIDENTE. Vi prego di non interrompere.

CALVI (*DS-U*). La senatrice Levi Montalcini potrebbe insegnare a molti di noi, ma non può insegnare presso un'università, con tutti gli impegni, di insegnante, di esaminatore, di correttore di tesi di laurea, che comporta il lavoro di professore universitario.

Il ragionamento da seguire non deve muovere dal fatto che vi siano persone ultraottantenni capaci e lucide per concludere che dobbiamo consentire comunque l'esercizio di funzioni di assoluta e straordinaria delicatezza, al di là di un limite di età. Mi domando e domando a tutti voi perché è previsto un limite. Potremmo pensare che l'attività lavorativa possa continuare senza limiti di tempo, come nel caso dei medici e degli avvocati; sarà poi il mercato a selezionare, saranno i cittadini a valutare se un medico o un avvocato novantenne sia in grado di tutelare la salute o i diritti. Abbiamo conosciuto avvocati novantenni di grandissimo valore, ma ciò non significa che per le pubbliche funzioni non si possa stabilire un limite.

Vorrei ricordare a tutti che il limite d'età nasce come grande conquista del mondo del lavoro; all'inizio del secolo scorso le grandi battaglie del mondo del lavoro consentirono di stabilire un limite oltre il quale e un limite al di sotto del quale non si poteva lavorare. Questo limite non è altro che un diritto conquistato, peraltro un diritto inalienabile e non contrattabile.

Ma soprattutto la diversificazione dei limiti di età deve farci riflettere. Perché un magistrato può andare in pensione a 75 anni di età – al di là delle battute che possiamo tutti fare con cognizione di causa – quando quest’Aula consentì ai magistrati di arrivare fino ai 75 anni, prima di una nota decisione delle sezioni unite della Cassazione? Ma lasciamo stare. Diciamo che un magistrato va in pensione a 72 anni; ma certamente un lavoratore che guida un locomotore ferroviario non andrà in pensione a 72 anni! Un militare non andrà in pensione a quell’età! Non mandiamo generali a Nasirya che abbiano superato quei limiti oltre i quali fisiologicamente non si possono esercitare naturalmente le funzioni alle quali sono chiamati. Quindi, questo è un limite che non è soltanto formalmente indicato, ma anche fisiologicamente ovvio e ragionevole, che non può essere superato.

Naturalmente, colleghi, possiamo fare qualsiasi cosa. Ad esempio, se un magistrato giunto al settantaquattresimo anno di età si dovesse vedere improvvisamente risolta una lunga vertenza giudiziaria che lo ha visto impegnato per venti anni – e sappiamo tutti che ciò è possibile –, a questo punto che cosa accadrebbe? Che questo magistrato potrebbe fino a 94 anni esercitare una funzione delicata, come quella dell’esercizio del controllo di giurisdizione? Ma ci rendiamo conto di quello che stiamo facendo? Quale limite di ragionevolezza stiamo superando?

Voglio dirlo con molta chiarezza: io condivido la filosofia di questo decreto. Sono d’accordo nel dire che se un pubblico funzionario è stato ingiustamente incriminato, magari ingiustamente arrestato, e ha subito una vessazione indicibile di sofferenze, egli debba essere risarcito, e non solo, ma che la sua carriera debba essere ricostruita e lui debba ritornare al suo lavoro. Tutto ciò è sicuramente un atto di giustizia, non mi interessa se personale o collettivo: siamo di fronte – ripeto – ad un atto di giustizia che io condivido come regola generale. Ma sono le specifiche indicazioni che non funzionano più.

Vedete, signor rappresentante del Governo, signor relatore, onorevoli senatori della maggioranza, io colgo la specificità della norma, o meglio la norma fotografia, l’indicazione di soggetti che non voglio indicare, ma certamente ci deve essere pure qualcuno al quale voi avete pensato, il quale, ad esempio, abbia avuto una sentenza di proscioglimento in primo grado, questo provvedimento sia stato impugnato, e poi magari dichiarato prescritto, e questo signore debba magari a questo punto ritornare in servizio senza un ulteriore vaglio di ordine deontologico. Evidentemente questa norma è irrazionale, a meno che, e credo che sia così, non sia stata pensata appositamente per qualcuno che io non conosco.

A questo punto credo che occorra un momento di saggezza, momento di saggezza che penso il presidente della Commissione di giustizia del Senato, onorevole Caruso Antonino, abbia saputo darci. Tant’è vero che, dal momento in cui abbiamo cominciato a votare gli emendamenti dall’1.208 in poi, abbiamo visto che vi è una sequenza a scalare, ma oltre questo non si può andare. Tant’è vero che il senatore Caruso ha ritirato il suo emen-

damento, il senatore Zancan l'ha fatto proprio, ma, io credo, in chiave polemica.

Siamo sinceri, non vi è dubbio che sia così, ed io credo che abbia il dovere di votare contro quell'emendamento, proprio perché il mio convincimento è che era valido l'emendamento 1.208, che è stato bocciato, o l'1.209, o addirittura l'1.210 del senatore Caruso. Ma oltre non si può andare; oltre i tre anni, che è già una mediazione ragionevole, non si può andare! Consentire che si possa arrivare a 80 anni è veramente una cosa assurda. (*Brusìo in Aula*).

Non è tanto un problema di carattere normativo o formale, è un problema di ragionevolezza su cui vi invito a riflettere, evitando individuazioni specifiche di persone, ma considerando che stiamo facendo una legge valida per tutti e nell'interesse di questo Paese. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U*).

SAPORITO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAPORITO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, intervengo soltanto per precisare che dei magistrati si parla all'articolo 2. All'articolo 1, ora al nostro esame, si parla invece dei pubblici dipendenti. In pratica, si dice che chi viene assolto con formula piena ha il diritto di ottenere il prolungamento o il ripristino del rapporto di impiego. Per coloro invece che non hanno tale interesse, viene riconsiderata la posizione pensionistica calcolando anche gli anni trascorsi in prigione ai fini del trattamento pensionistico.

Tutte le questioni di cui si è parlato, relative all'attività giurisdizionale, sono invece richiamate all'articolo 2, che prevede una norma specifica per i pubblici dipendenti e magistrati.

Senatore Tirelli, si parla di persone che, in ragione dell'età, non solo non possono chiedere il prolungamento in servizio, ma neanche la ricostruzione della carriera ai fini pensionistici. Mi sembra un fatto gravissimo.

Pertanto, proprio al fine di riportare la calma nella discussione, prego tutti di tenerne conto e di non avere soltanto in mente una specifica questione. La persona che tutti avete in mente, la cui fattispecie rientra tra quelle richiamate nell'articolo 2, ha 74 anni. Non credo che sia il caso di creare una cesura nell'ordinamento portando come argomento l'età, che non è stata mai una discriminante ai fini del riconoscimento dei diritti soltanto perché la posizione di partenza è sbagliata. (*Applausi dai Gruppi AN e UDC*).

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, in precedenza avanzata dal senatore

Battisti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.212, ritirato dal presentatore e fatto proprio dal senatore Zancan.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2841 e 999

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.213, identico all'emendamento 1.214.

FASSONE (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASSONE (*DS-U*). Signor Presidente, nel dichiarare il voto favorevole sull'emendamento 1.213, le rivolgo una preghiera. D'ora innanzi, se le accadrà di nominarmi in quest'Aula, la prego di non chiamarmi senatore Fassone, ma senatore Tuttavia. È questo lo stilema con il quale vengono accolti i miei emendamenti ed argomenti. Gli argomenti sono apprezzabili, «tuttavia» facciamo diversamente. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U*).

L'emendamento 1.213 si iscrive esattamente in questa cornice. Il sottosegretario Saporito ha testé ricordato – e concordo con lui – che questo disegno di legge mira ad indennizzare coloro che sono stati oggetto di un procedimento penale e alla fine sono risultati innocenti. Ciò avviene con notevole generosità, sia per la ricostruzione della carriera, sia per il reintegro del posto, sia per la protrazione della carriera stessa.

Anche se sono contrario, l'Aula ha votato in tal senso e mi inchino alla sua volontà. Però, permettetemi di rimanere fermo su un punto: sulla pretesa che si tratti di persone innocenti e penalmente illibate. A questa

condizione minima si può accettare, anche se continuo ad avere qualche difficoltà, tutta la serie di benefici che l'Aula si accinge a votare.

Ebbene, così non è e la proposizione normativa della quale chiedo la soppressione con l'emendamento in esame è quella che considera beneficiario della legge anche colui che non è innocente, e questo davvero non lo si può accettare.

Perché dico questo? Perché la premessa che leggete nella lettera e) dell'articolo 1 è che c'è stata un'assoluzione ampia in primo grado, poi la sentenza è stata appellata e in secondo grado è stato pronunciato il proscioglimento per causa estintiva.

Allora, ragioniamo un momento: se vi è stato un proscioglimento perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, la sentenza non è appellabile dall'imputato, come prevede l'articolo 593 del codice di procedura penale; dunque, chi ha appellato è stato un altro, è stato il pubblico ministero. A questo punto, il secondo passaggio è dato dall'articolo 129, comma 2, del predetto codice di procedura penale, il quale stabilisce che, se ricorre una causa di estinzione del reato, ma dagli atti risulta evidente una non punibilità nel merito – è quanto avvenuto con la sentenza di primo grado – il giudice deve dichiarare l'innocenza nel merito in omaggio ad un elementare principio di *favor rei*.

Dunque, se il giudice ha dichiarato la causa estintiva e non quella ampiamente liberatoria, è segno che l'appello del pubblico ministero era fondato. Allora, siamo di fronte non ad un innocente, al quale possono addirsi tutti i benefici che state per varare, ma a un colpevole che è riuscito a farla franca in virtù di una causa di estinzione del reato. Quindi, lo spirito della legge testé richiamato dal Sottosegretario ci impone di dire no a questa proposizione e se mi risponderete con un «tuttavia», allora io, che non sono incline a dietrologie, sarò costretto a farle. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U*).

* BOSCKETTO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Mi auguro per il senatore Fassone che il suo intervento non cominci con un «tuttavia».

BOSCKETTO, *relatore*. Signor Presidente, il senatore Fassone ha evidenziato la sua posizione; credo, però, di poter dire che i termini delle sue argomentazioni non sono del tutto precisi in relazione a quel che la norma vuole stabilire.

In questo caso, ci troviamo di fronte a sentenze di proscioglimento in primo grado che possono essere determinate dalle due principali cause del non aver commesso il fatto o che il fatto non sussiste, impugnate quindi dal pubblico ministero, oppure perché il fatto non costituisce reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, che possono essere impugnate anche dall'imputato.

Pende un procedimento d'appello, e tale procedimento vede rimanere il fascicolo in cancelleria per mesi, per anni; ad un certo momento, nel-

l'ambito di una verifica dei procedimenti pendenti, si vede che i reati sono prescritti e interviene un provvedimento che ne prende atto e dichiara la prescrizione. A quel punto, interviene la norma, che recita «Alle sentenze di proscioglimento di cui al presente comma sono equiparati i provvedimenti che dichiarano non doversi procedere per una causa estintiva del reato pronunciati dopo una sentenza di assoluzione del dipendente imputato perché il fatto non sussiste o perché non lo ha commesso». Abbiamo aggiunto anche le altre due formule.

Sono quindi situazioni nelle quali non si svolge nemmeno il giudizio di appello, ma che vengono definite nei termini dei quali ho testé parlato. Se così non fosse, quando la causa estintiva (ad esempio la prescrizione, che è la più frequente) viene applicata *de plano* e nel modo che ho prima detto, non avremmo la possibilità di far procedere il meccanismo di cui trattasi, pur in una situazione in cui nulla poteva fare l'imputato perché il procedimento venisse fissato.

MARITATI (*DS-U*). Ma quale *de plano*?

BOSCETTO, *relatore*. Lo stesso accade quando il giudizio si celebra. Ormai, per consolidata prassi e anche per giurisprudenza della Cassazione, si procede in termini di delibazione; se proprio c'è l'evidenza della prova, viene dichiarata, ma normalmente si dice che, essendo prioritaria la causa di estinzione della pena, per sommi cenni si fa riferimento alla sentenza di primo grado, ma prioritariamente si applica la causa estintiva della pena.

In sostanza questo accade praticamente sempre, per cui troviamo imputati assolti in primo grado su appello del pubblico ministero che possono vedersi calare una sentenza di questo genere senza nulla poter fare. All'inverso – cosa che molto spesso accade – vediamo imputati condannati in primo grado che cercano di far proclamare la propria innocenza, ma vedono le corti d'appello arrivare rapidamente in termini di delibazione a dire: non entriamo più di tanto nel merito della ricerca dell'innocenza. Non vi è una evidenza palmare. Quindi, applichiamo la causa estintiva e vediamo la Corte di cassazione dichiarare inammissibile il ricorso contro le sentenze di appello perché la causa estintiva deve prevalere, anche per ragioni di economia del giudizio. Ciò significa che se anche al limite questa norma non spacherà il capello in quattro, soddisferà comunque esigenze di concretezza e di consuetudine giudiziaria.

ZANCAN (*Verdi-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (*Verdi-U*). Signor Presidente, mi rincresce assai che il signor relatore, cui va la mia stima personale non da ieri ma almeno da un convegno tenutosi a Sanremo nel 1979, stia dando un'informazione falsa, non vera, all'Assemblea. Signor relatore, mi permetto di mostrarle ora la sua falsa informazione.

Lei ha detto che quel poverino assolto e poi appellato dal pubblico ministero – ipotizziamo che sia un pubblico ufficiale che abbia rubato un miliardo dalle casse del suo ente – non può far nulla. Non è vero! Lei sta fornendo un'informazione falsa all'Assemblea, perché quel signore può recarsi in cancelleria e rinunciare alla prescrizione. Vivaddio, siamo in un processo di parti, dove una parte può azionare il suo diritto alla rinuncia alla prescrizione, agendo un minuto prima del termine di prescrizione e nessuno gliela può obbligare.

In secondo luogo, esiste – perché la sua falsa informazione è duplice – una norma, prevista dall'articolo 129 del codice di rito, che – vista la nostra reciproca età – le ricordo trattarsi dell'articolo 152 del vecchio codice, che prevede la prevalenza della formula di merito in ogni stato e grado del procedimento a fronte della prescrizione. Se ritenete troppo faticoso per quel signore – affinché sia riammesso nell'incarico – recarsi in cancelleria per fare questa dichiarazione o mandare una raccomandata, per cui non possa scomodarsi e debba rinunciare alla prescrizione, scatta il secondo paracadute: l'obbligo, cioè, per il giudice di pronunciare una formula di merito, se formula di merito può essere pronunciata, e avverso tutto questo, se il giudice sbaglia e non applica la formula di merito, esiste la possibilità del ricorso avanti alla Corte di cassazione, che è il terzo paracadute.

Presidenza del vice presidente DINI

(Segue ZANCAN). Se tutto questo è vero, mi domando una sola cosa: sappiamo già chi sta dietro la norma principale, ma non sappiamo ancora chi sta dietro quella, specifica, sulla prescrizione.

Ci domandiamo chi è il pubblico ufficiale che, essendo stato appellato dal pubblico ministero, si è giovato della prescrizione e adesso vuole ritornare al suo posto. Siccome, però, il tempo è galantuomo, assumo impegno solenne davanti a quest'Aula che lo ricercheremo, signor relatore, signori della maggioranza, signori del Governo, e non appena conosceremo il suo nome lo accoppieremo, nella vergogna, alla vergogna nei vostri confronti per ciò che state approvando. (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U e del senatore Cambursano. Congratulazioni).

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il relatore ha offerto una sua spiegazione della lettera e dello spirito di

questo passaggio del decreto-legge e il senatore Zancan ha replicato muovendo una serie di osservazioni che non mi sembrano infondate.

L'attenzione particolareggiata con cui si sono previsti i differenti casi riconducibili a questa ciambella di salvataggio che viene offerta al Parlamento a questo punto sarebbe potuta andare anche oltre e prevedere esplicitamente una causa estintiva per negligenza del magistrato.

Credo ci si debba porre il problema, nel momento in cui prevediamo che perfino una causa estintiva del reato possa innescare il meccanismo del quale stiamo parlando, e che dunque un pubblico dipendente che abbia effettivamente tenuto un comportamento contrario alle leggi, contrario ai suoi doveri di ufficio, non sanzionato perché è intervenuta una ragione prescrittiva o genericamente estintiva del reato e che però ha avuto questo comportamento, noi pensiamo di poterlo ... perché anche questa fattispecie è aperta...

BOSCETTO, *relatore*. No, perché prima deve essere assolto.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). In primo grado, certo; è un dato comune sul quale ci intendiamo. Stiamo parlando però dell'appello, dove non abbiamo un provvedimento che dichiari l'innocenza di questa persona, ma che interviene in altro modo a sottrarlo ad un giudizio, ad una sentenza di tipo punitivo.

Allora, potremmo trovarci davanti ad un pubblico dipendente che mette in atto una condotta contraria al proprio dovere di ufficio, che si ritrova (per una ragione che stiamo prendendo in considerazione, su una fattispecie non cavillosa comunque dettagliatamente immaginata) a rientrare in servizio anche se si è dimesso – poi interverremo anche su questo – e che addirittura può essere promosso e restare in servizio fino ad ottantacinque anni.

È una cosa assurda, cari colleghi, perché non stiamo parlando di un innocente (e sarebbe assurdo già se parlassimo di una persona di cui è stata in modo solare acclarata l'innocenza), stiamo parlando di una persona che invece può risultare aver messo in atto comportamenti contrari ai propri doveri di ufficio. La persona che si è comportata in questo modo viene ripresa in servizio, viene promossa – chissà perché lo deve essere – e poi rimane in servizio per un numero di anni indefinito (perché è indefinito il numero di anni per i quali è durata la sospensione dal servizio) arrivando magari ai novant'anni di età.

Credo sia molto difficile immaginare dal punto di vista giuridico, e rispettando tutte le fattispecie, tutte le articolazioni del provvedimento che sono state immaginate, un provvedimento che anche dal punto di vista morale sia più sconcio di questo.

Si premia chi ha sbagliato rispetto ad altri che si sono comportati correttamente, promuovendolo e consentendogli di restare in servizio fino a 83-84 anni, quando un pubblico dipendente o un magistrato, anche comportandosi nel modo più leale e corretto verso le leggi dello Stato, non può superare il limite di settantacinque anni.

Se mi è consentito usare questa espressione: stiamo giocando a rovesciare l'inferno e il paradiso? Il colpevole ha più diritti di colui che si è sempre comportato in modo retto, perché questa è la fattispecie che rimane tra le righe e direi anche nello spirito di questo provvedimento. Tra le righe questa fattispecie rimane, al di là di quanto possiamo pensare e dell'abitudine che abbiamo a cogliere i retroscena e le radici di un provvedimento di legge. Per questa ragione voteremo a favore di tale emendamento. (*Applausi del Gruppo Mar-DL-U e del senatore Salzano*).

PRESIDENTE. Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 1.213, identico all'emendamento 1.214.

Verifica del numero legale

BATTISTI (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(*Segue la verifica del numero legale*).

Il Senato non è in numero legale.

Appreziate le circostanze, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Disegno di legge (2875) fatto proprio da Gruppo parlamentare

BRUNALE (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNALE (*DS-U*). Signor Presidente, intervengo per annunciare che, ai sensi dell'articolo 79 del Regolamento, il Gruppo dei Democratici di Sinistra-l'Ulivo intende fare proprio il disegno di legge n. 2875, recante: «Disposizioni in materia di tassazione del trattamento di fine rapporto», di cui è primo firmatario il senatore Turci.

PRESIDENTE. Ne prendo atto a tutti i conseguenti effetti regolamentari.

Mozioni e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza una mozione e interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 15,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 14,01*).

20Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI - Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione (2175-B-BIS) (*)

(*) Rinvio alle Camere dal Presidente della Repubblica con messaggio motivato in data 15 dicembre 2003 per una nuova deliberazione ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione.

PROPOSTE PRESENTATE AI SENSI DELL'ARTICOLO 136, COMMA 2, SECONDO PERIODO, DEL REGOLAMENTO

QP35

LA COMMISSIONE

Approvata

Le parti oggetto del messaggio si intendono le seguenti:

articolo 2, comma 1, lettera *g*), che definisce il Sistema integrato delle comunicazioni (SIC);

articolo 5, comma 1, lettera *l*), limitatamente alla parte che richiama il decreto legislativo n. 198 del 2002;

articolo 15, commi da 1 a 6, che definiscono la disciplina *antitrust* nel SIC;

articolo 23, comma 14, limitatamente alla parte che richiama il decreto legislativo n. 198 del 2002;

articolo 24, comma 3, limitatamente alla parte che richiama il decreto legislativo n. 198 del 2002;

articolo 25, che definisce la disciplina applicabile nella fase di transizione dal sistema analogico al sistema digitale nei settori televisivo;

articolo 28, comma 1, lettere *c*) (limitatamente al richiamo dei commi da 1 a 7 dell'articolo 15 della legge n. 223 del 1990) e *f*), che abrogano la disciplina *antitrust* attualmente vigente nel settore radiotelevisivo;

si intendono altresì compresi nelle norme da sottoporre all'esame della Commissione gli articoli che, pur non riferiti al messaggio, contengono termini di scadenza la cui modifica da parte della Camera dei deputati si è resa necessaria in conseguenza del rinvio da parte del Presidente della Repubblica, limitatamente ai soli termini di scadenza (articolo 7, comma 17; articolo 17, comma 2 lettera *b*); articolo 20, comma 10 e ar-

articolo 21, commi 1 e 3). Rientra infine nelle norme da esaminare l'articolo 28, comma 1, lettere *a*) e *g*) limitatamente alle correzioni di forma apportate dalla Camera dei deputati in sede di coordinamento del testo.

QP1

CAVALLARO

Preclusa

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2175-B/*bis*, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione,

premesso che:

il rinvio alle Camere del disegno di legge recante «nuove norme in materia di assetto del sistema radiotelevisivo», disposto dal Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, con messaggio del 15 dicembre 2003, si fonda sui numerosi profili di illegittimità costituzionale, estesamente argomentati nell'abito dello stesso messaggio;

vista la proposta di limitazione della discussione presentata dalla 8^a Commissione, ma anche al fine di dare sollecita ed esauriente risposta ai rilievi contenuti nel messaggio del Presidente della Repubblica, orientati a garantire la piena tutela del pluralismo nel sistema della comunicazione attraverso una idonea disciplina che prevenga la formazione di posizioni dominanti,

delibera:

ai sensi degli articoli 43, comma 3, e 136, comma 2, del Regolamento, di sottoporre all'Assemblea la limitazione della discussione alle seguenti parti del provvedimento:

articolo 2, comma 1, lettera *g*), che definisce il sistema integrato delle comunicazioni (SIC);

articolo 3, che definisce i principi generali del sistema radiotelevisivo;

articolo 5, recante i principi di tutela del pluralismo e della concorrenza del sistema radiotelevisivo;

articolo 15, recante limiti al cumulo dei programmi televisivi e radiofonici e alla raccolta di risorse nel sistema integrato delle comunicazioni (SIC);

articolo 16, che contiene la delega al governo per l'emanazione del testo unico sulla televisione;

articolo 23, che disciplina la fase di avvio delle trasmissioni digitali;

articolo 24, comma 3, in quanto richiama il decreto legislativo n. 198 del 2002, già dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale, con sentenza n. 303 del 2003;

articolo 25, recante la disciplina applicabile nella fase di transizione dal sistema analogico al sistema digitale nel settore televisivo;

articolo 28, comma 1, lettere *c)* e *f)*, che abrogano la disciplina antitrust attualmente vigente nel settore radiotelevisivo,

nonché, per quanto riguarda i termini di scadenza la cui modifica da parte della Camera dei deputati si è resa necessaria in conseguenza del rinvio da parte del Presidente della Repubblica, le seguenti parti del provvedimento:

articolo 7, comma 17;

articolo 17, comma 2 lettera *b)*;

articolo 20, comma 10;

articolo 21, commi 1 e 3;

articolo 28, comma 1, lettere *a)* e *g)*, limitatamente alle correzioni di forma apportate dalla Camera dei deputati in sede di coordinamento del testo.

QP2

DATO

Preclusa

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2175-B/*bis*, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione,

premesso che:

il rinvio alle Camere del disegno di legge recante «nuove norme in materia di assetto del sistema radiotelevisivo», disposto dal Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, con messaggio del 15 dicembre 2003, si fonda sui numerosi profili di illegittimità costituzionale, estesamente argomentati nell'ambito dello stesso messaggio;

vista la proposta di limitazione della discussione presentata dalla 8a Commissione, ma anche al fine di dare sollecita ed esauriente risposta ai rilievi contenuti nel messaggio del Presidente della Repubblica, orientati a garantire la piena tutela del pluralismo nel sistema della comunicazione attraverso una idonea disciplina che prevenga la formazione di posizioni dominanti,

delibera:

ai sensi degli articoli 93 e 136, comma 2, del Regolamento, la limitazione della discussione alle seguenti parti del provvedimento:

articolo 2, comma 1, lettera *g*), che definisce il sistema integrato delle comunicazioni (SIC);

articolo 3, che definisce i principi generali del sistema radiotelevisivo;

articolo 5, recante i principi di tutela del pluralismo e della concorrenza del sistema radiotelevisivo;

articolo 15, recante limiti al cumulo dei programmi televisivi e radiofonici e alla raccolta di risorse nel sistema integrato delle comunicazioni (SIC);

articolo 23, comma 14, in quanto richiama il decreto legislativo n. 198 del 2002, già dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale, con sentenza n. 303 del 2003;

articolo 24, comma 3, in quanto richiama il decreto legislativo n. 198 del 2002, già dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale, con sentenza n. 303 del 2003;

articolo 25, recante la disciplina applicabile nella fase di transizione dal sistema analogico al sistema digitale nel settore televisivo;

articolo 28, comma 1, lettere *c*) e *f*), che abrogano la disciplina *antitrust* attualmente vigente nel settore radiotelevisivo,

nonché, per quanto riguarda i termini di scadenza la cui modifica da parte della Camera dei deputati si è resa necessaria in conseguenza del rinvio da parte del Presidente della Repubblica, le seguenti parti del provvedimento:

articolo 7, comma 17;

articolo 17, comma 2 lettera *b*);

articolo 20, comma 10;

articolo 21, commi 1 e 3;

articolo 28, comma 1, lettere *a*) e *g*), limitatamente alle correzioni di forma apportate dalla Camera dei deputati in sede di coordinamento del testo.

QP3

TOIA

Preclusa

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2175-B/*bis*, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione,

premesso che:

il rinvio alle Camere del disegno di legge recante «nuove norme in materia di assetto del sistema radiotelevisivo», disposto dal Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, con messag-

gio del 15 dicembre 2003, si fonda sui numerosi profili di illegittimità costituzionale, estesamente argomentati nell'ambito dello stesso messaggio;

in aggiunta ai citati rilievi, il provvedimento reca ulteriori profili critici che meriterebbero in questa sede una più approfondita valutazione, anche alla luce delle considerazioni generali svolte nel messaggio presidenziale,

considerato che:

il citato rilievo e le ulteriori osservazioni puntuali contenute nel messaggio presidenziale incidono estesamente sull'impianto generale di un provvedimento, imponendo una revisione sostanziale di un'ampia parte delle sue disposizioni;

il provvedimento reca infatti espressamente le caratteristiche di legge di sistema e, come tale, ciascuna delle sue parti deve ritenersi strettamente correlata alle altre, nell'ambito di un unico e riconoscibile modello di riforma;

tutto ciò premesso,

al fine di dare sollecita ed esauriente risposta ai rilievi contenuti nel messaggio del Presidente della Repubblica, orientati a garantire la piena tutela del pluralismo nel sistema della comunicazione attraverso una idonea disciplina che prevenga la formazione di posizioni dominanti,

delibera:

ai sensi degli articoli 93 e 136, comma 2, del Regolamento, la limitazione della discussione alle seguenti parti del provvedimento:

articolo 2, comma 1, lettera g), che definisce il sistema integrato delle comunicazioni (SIC);

articolo 3, che definisce i principi generali del sistema radiotelevisivo;

articolo 4, che contiene principi a garanzia degli utenti;

articolo 5, recante i principi di tutela del pluralismo e della concorrenza del sistema radiotelevisivo;

articolo 6, recante principi generali in materia di informazione e di ulteriori compiti di pubblico servizio nel settore radiotelevisivo;

articolo 7, recante principi generali in materia di emittenza radiotelevisiva di ambito locale;

articolo 8, relativo alle diffusioni interconnesse;

articolo 9, in materia di risanamento degli impianti radiotelevisivi;

articolo 10, relativo alla tutela dei minori nella programmazione radiotelevisiva;

articolo 15, recante limiti al cumulo dei programmi televisivi e radiofonici e alla raccolta di risorse nel sistema integrato delle comunicazioni (SIC);

articolo 23, comma 14, in quanto richiama il decreto legislativo n. 198 del 2002, già dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale, con sentenza n. 303 del 2003;

articolo 24, comma 3, in quanto richiama il decreto legislativo n. 198 del 2002, già dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale, con sentenza n. 303 del 2003;

articolo 25, recante la disciplina applicabile nella fase di transizione dal sistema analogico al sistema digitale nel settore televisivo;

articolo 28, comma 1, lettere *c*) e *f*), che abrogano la disciplina *antitrust* attualmente vigente nel settore radiotelevisivo,

nonché, per quanto riguarda i termini di scadenza la cui modifica da parte della Camera dei deputati si è resa necessaria in conseguenza del rinvio da parte del Presidente della Repubblica, le seguenti parti del provvedimento:

articolo 7, comma 17;

articolo 20, comma 10;

articolo 21, commi 1 e 3;

articolo 28, comma 1, lettere *a*) e *g*), limitatamente alle correzioni di forma apportate dalla Camera dei deputati in sede di coordinamento del testo.

QP4

SCALERA

Preclusa

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2175-B/*bis*, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione,

premesso che:

il rinvio alle Camere del disegno di legge recante «Nuove norme in materia di assetto del sistema radiotelevisivo», disposto dal Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, con messaggio del 15 dicembre 2003, si fonda sui numerosi profili di illegittimità costituzionale, estesamente argomentati nell'ambito dello stesso messaggio;

vista la proposta di limitazione della discussione presentata dalla 8a Commissione, ma anche al fine di dare sollecita ed esauriente risposta ai rilievi contenuti nel messaggio del Presidente della Repubblica, orientati a garantire la piena tutela del pluralismo nel sistema della comunicazione attraverso una idonea disciplina che prevenga la formazione di posizioni dominanti,

delibera:

ai sensi degli articoli 93 e 136, comma 2, del Regolamento, la limitazione della discussione alle seguenti parti del provvedimento:

articolo 2, comma 1, lettera *g*), che definisce il sistema integrato delle comunicazioni (SIC);

articolo 3, che definisce i principi generali del sistema radiotelevisivo;

articolo 4, comma 1, lettera *a*), in quanto reca la garanzia per gli utenti dell'accesso, secondo criteri di non discriminazione, ad un'ampia varietà di informazioni e di contenuti offerti da una pluralità di operatori nazionali;

articolo 5, recante i principi in materia di pluralismo nel settore radiotelevisivo;

articolo 15, recante limiti al cumulo dei programmi televisivi e radiofonici e alla raccolta di risorse nel sistema integrato delle comunicazioni (SIC);

articolo 16, recante delega al governo per l'emanazione di un testo unico;

articolo 20, recante la disciplina della RAI Radiotelevisione s.p.a.;

articolo 23, comma 14, in quanto richiama il decreto legislativo n. 198 del 2002, già dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale, con sentenza n. 303 del 2003;

articolo 24, comma 3, in quanto richiama il decreto legislativo n. 198 del 2002, già dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale, con sentenza n. 303 del 2003;

articolo 25, recante la disciplina applicabile nella fase di transizione dal sistema analogico al sistema digitale nel settore televisivo;

articolo 28, comma 1, lettere *c*) (limitatamente al richiamo dei commi da 1 a 7 dell'articolo 15 della legge n. 223 del 1990) e *f*), che abrogano la disciplina antitrust attualmente vigente nel settore radiotelevisivo;

nonchè, per quanto riguarda i termini di scadenza la cui modifica da parte della Camera dei deputati si è resa necessaria in conseguenza del rinvio da parte del Presidente della Repubblica, le seguenti parti del provvedimento:

articolo 7, comma 17;

articolo 17, comma 2 lettera *b*);

articolo 20, comma 10;

articolo 21, commi 1 e 3;

articolo 28, comma 1, lettere *a*) e *g*), limitatamente alle correzioni di forma apportate dalla Camera dei deputati in sede di coordinamento del testo.

QP5

BASTIANONI

Preclusa

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2175-B/*bis*, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione,

premesso che:

il rinvio alle Camere del disegno di legge recante «Nuove norme in materia di assetto del sistema radiotelevisivo», disposto dal Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, con messaggio del 15 dicembre 2003, si fonda sui numerosi profili di illegittimità costituzionale, estesamente argomentati nell'ambito dello stesso messaggio;

vista la proposta di limitazione della discussione presentata dalla 8a Commissione, ma anche al fine di dare sollecita ed esauriente risposta ai rilievi contenuti nel messaggio del Presidente della Repubblica, orientati a garantire la piena tutela del pluralismo nel sistema della comunicazione attraverso una idonea disciplina che prevenga la formazione di posizioni dominanti,

delibera:

ai sensi degli articoli 93 e 136, comma 2, del Regolamento, la limitazione della discussione alle seguenti parti del provvedimento:

articolo 2, comma 1, lettera *g*), che definisce il sistema integrato delle comunicazioni (SIC);

articolo 3, che definisce i principi generali del sistema radiotelevisivo;

articolo 4, comma 1, lettera *a*), in quanto reca la garanzia per gli utenti dell'accesso, secondo criteri di non discriminazione, ad un'ampia varietà di informazioni e di contenuti offerti da una pluralità di operatori nazionali;

articolo 5, recante i principi in materia di pluralismo nel settore radiotelevisivo;

articolo 15, recante limiti al cumulo dei programmi televisivi e radiofonici e alla raccolta di risorse nel sistema integrato delle comunicazioni (SIC);

articolo 16, recante delega al governo per l'emanazione di un testo unico;

articolo 23, comma 14, in quanto richiama il decreto legislativo n. 198 del 2002, già dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale, con sentenza n. 303 del 2003;

articolo 24, comma 3, in quanto richiama il decreto legislativo n. 198 del 2002, già dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale, con sentenza n. 303 del 2003;

articolo 25, recante la disciplina applicabile nella fase di transizione dal sistema analogico al sistema digitale nel settore televisivo;

articolo 28, comma 1, lettere *c*) (limitatamente al richiamo dei commi da 1 a 7 dell'articolo 15 della legge n. 223 del 1990) e *f*), che abrogano la disciplina antitrust attualmente vigente nel settore radio-televisivo;

nonché, per quanto riguarda i termini di scadenza la cui modifica da parte della Camera dei deputati si è resa necessaria in conseguenza del rinvio da parte del Presidente della Repubblica, le seguenti parti del provvedimento:

articolo 7, comma 17;

articolo 17, comma 2 lettera *b*);

articolo 20, comma 10;

articolo 21, commi 1 e 3;

articolo 28, comma 1, lettere *a*) e *g*), limitatamente alle correzioni di forma apportate dalla Camera dei deputati in sede di coordinamento del testo.

QP6

D'ANDREA

Preclusa

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2175-B/*bis*, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione,

premesso che:

il rinvio alle Camere del disegno di legge recante «Nuove norme in materia di assetto del sistema radiotelevisivo», disposto dal Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, con messaggio del 15 dicembre 2003, si fonda sui numerosi profili di illegittimità costituzionale, estesamente argomentati nell'ambito dello stesso messaggio;

vista la proposta di limitazione della discussione presentata dalla 8a Commissione, ma anche al fine di dare sollecita ed esauriente risposta ai rilievi contenuti nel messaggio del Presidente della Repubblica, orientati a garantire la piena tutela del pluralismo nel sistema della comunicazione attraverso una idonea disciplina che prevenga la formazione di posizioni dominanti,

delibera:

ai sensi degli articoli 43, comma 3, e 136, comma 2, del Regolamento, di sottoporre all'Assemblea la limitazione della discussione alle seguenti parti del provvedimento:

articolo 2, comma 1, lettera g), che definisce il sistema integrato delle comunicazioni (SIC);

articolo 3, che definisce i principi generali del sistema radiotelevisivo;

articolo 4, comma 1, in quanto reca la garanzia per gli utenti dell'accesso, secondo criteri di non discriminazione, ad un'ampia varietà di informazioni e di contenuti offerti da una pluralità di operatori nazionali;

articolo 5, recante i principi a salvaguardia del pluralismo e della concorrenza del sistema radiotelevisivo;

articolo 5, comma 1, lettera l), in quanto richiama il decreto legislativo n. 198 del 2002, già dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale, con sentenza n. 303 del 2003;

articolo 15, recante limiti al cumulo dei programmi televisivi e radiofonici e alla raccolta di risorse nel sistema integrato delle comunicazioni (SIC);

articolo 23, comma 14, in quanto richiama il decreto legislativo n. 198 del 2002, già dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale, con sentenza n. 303 del 2003;

articolo 24, comma 3, in quanto richiama il decreto legislativo n. 198 del 2002, già dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale, con sentenza n. 303 del 2003;

articolo 25, recante la disciplina applicabile nella fase di transizione dal sistema analogico al sistema digitale nel settore televisivo;

articolo 28, comma 1, lettere c) (limitatamente al richiamo dei commi da 1 a 7 dell'articolo 15 della legge n. 223 del 1990) e f), che abrogano la disciplina antitrust attualmente vigente nel settore radiotelevisivo.

QP7

ZANDA

Preclusa

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2175-B/*bis*, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione,

premesso che:

il rinvio alle Camere del disegno di legge recante «Nuove norme in materia di assetto del sistema radiotelevisivo», disposto dal Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, con messaggio del 15 dicembre 2003, si fonda sui numerosi profili di illegittimità costituzionale, estesamente argomentati nell'ambito dello stesso messaggio;

vista la proposta di limitazione della discussione presentata dalla 8a Commissione, ma anche al fine di dare sollecita ed esauriente risposta ai rilievi contenuti nel messaggio del Presidente della Repubblica, orientati a garantire la piena tutela del pluralismo nel sistema della comunicazione attraverso una idonea disciplina che prevenga la formazione di posizioni dominanti,

delibera:

ai sensi degli articoli 43, comma 3, e 136, comma 2, del Regolamento, di sottoporre all'Assemblea la limitazione della discussione alle seguenti parti del provvedimento:

articolo 2, comma 1, lettera *g*), che definisce il sistema integrato delle comunicazioni (SIC);

articolo 5, comma 1, lettera *l*), limitatamente alla parte che richiama il decreto legislativo n. 198 del 2002;

articolo 15, commi da 1 a 7, che definiscono i limiti al cumulo dei programmi televisivi e radiofonici e alla raccolta di risorse nel sistema integrato delle comunicazioni (SIC);

articolo 23, comma 14, limitatamente alla parte che richiama il decreto legislativo n. 198 del 2002;

articolo 24, comma 3, limitatamente alla parte che richiama il decreto legislativo n. 198 del 2002;

articolo 25, recante la disciplina applicabile nella fase di transizione dal sistema analogico al sistema digitale nel settore televisivo;

articolo 28, comma 1, lettere *c*) e *f*), che abrogano la disciplina *antitrust* attualmente vigente nel settore radiotelevisivo.

QP8

BATTISTI

Preclusa

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2175-B/*bis*, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione,

premessi che:

il rinvio alle Camere del disegno di legge recante «Nuove norme in materia di assetto del sistema radiotelevisivo», disposto dal Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, con messaggio del 15 dicembre 2003, si fonda sui numerosi profili di illegittimità costituzionale, estesamente argomentati nell'ambito dello stesso messaggio;

in particolare, pur senza citare espressamente alcuna disposizione specifica della legge, il messaggio del Presidente della Repubblica rileva la generale incompatibilità della disciplina di avvio del digitale terrestre,

di cui all'articolo 25 del provvedimento in esame, con la sentenza n. 466 del 2002 della Corte Costituzionale, che indica la data del 31 dicembre 2003 quale termine ultimo per un intervento del legislatore che determini le modalità di cessazione del regime transitorio;

in questo senso, il Presidente rileva che la data del 1° gennaio 2004 «non può essere considerata come il *dies a quo* di un nuovo regime transitorio, ma dell'attuazione delle predette modalità di cessazione del regime medesimo, che devono essere determinate dal Parlamento entro il 31 dicembre 2003. Si rende inoltre necessario indicare il *dies ad quem*, e cioè il termine di tale fase di attuazione»;

d'altra parte, è evidente come il disegno di legge, secondo il suo impianto attuale, confermi e ratifichi l'assetto attuale, attraverso la norma che prolunga il periodo di validità delle concessioni per le trasmissioni in tecnica analogica «fino alla scadenza del termine previsto dalla legge per la conversione definitiva delle trasmissioni in tecnica digitale», termine che non indica espressamente e che la disciplina vigente fissa al 2006, nonostante pressoché tutti gli operatori, compresa l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, abbiano già chiaramente detto che il rispetto di tale termine ultimo non sarà, realisticamente, possibile;

considerato che:

il citato rilievo e le ulteriori osservazioni puntuali contenute nel messaggio presidenziale incidono estesamente sull'impianto generale di un provvedimento, imponendo una revisione sostanziale di un'ampia parte delle sue disposizioni;

il provvedimento reca espressamente le caratteristiche di legge di sistema e, come tale, ciascuna delle sue parti deve ritenersi strettamente correlata alle altre, nell'ambito di un unico e riconoscibile modello di riforma;

tutto ciò premesso,

al fine di dare sollecita ed esauriente risposta ai rilievi contenuti nel messaggio del Presidente della Repubblica, orientati a garantire la piena tutela del pluralismo nel sistema della comunicazione attraverso una idonea disciplina che prevenga la formazione di posizioni dominanti,

delibera:

ai sensi degli articoli 93 e 136, comma 2, del Regolamento, la limitazione della discussione alle seguenti parti del provvedimento:

articolo 2, comma 1, lettera g), che definisce il sistema integrato delle comunicazioni (SIC);

articolo 5, recante i principi di tutela della concorrenza nel mercato radiotelevisivo e nel mercato della pubblicità e di tutela del pluralismo;

articolo 15, recante limiti al cumulo dei programmi televisivi e radiofonici e alla raccolta di risorse nel sistema integrato delle comunicazioni (SIC);

articolo 23, comma 14, in quanto richiama il decreto legislativo n. 198 del 2002, già dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale, con sentenza n. 303 del 2003;

articolo 24, comma 3, in quanto richiama il decreto legislativo n. 198 del 2002, già dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale, con sentenza n. 303 del 2003;

articolo 25, recante la disciplina applicabile nella fase di transizione dal sistema analogico al sistema digitale nel settore televisivo;

articolo 28, comma 1, lettere *c*) (limitatamente al richiamo dei commi da 1 a 7 dell'articolo 15 della legge n. 223 del 1990) e *f*), che abrogano la disciplina *antitrust* attualmente vigente nel settore radio-televisivo;

nonché, per quanto riguarda i termini di scadenza la cui modifica da parte della Camera dei deputati si è resa necessaria in conseguenza del rinvio da parte del Presidente della Repubblica, le seguenti parti del provvedimento:

articolo 7, comma 17;

articolo 17, comma 2 lettera *b*);

articolo 20, comma 10;

articolo 21, commi 1 e 3;

articolo 28, comma 1, lettere *a*) e *g*), limitatamente alle correzioni di forma apportate dalla Camera dei deputati in sede di coordinamento del testo.

QP9

PETRINI

Preclusa

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2175-B/*bis*, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione,

premesso che:

il rinvio alle Camere del disegno di legge recante «nuove norme in materia di assetto del sistema radiotelevisivo», disposto dal Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, con messaggio del 15 dicembre 2003, si fonda sui numerosi profili di illegittimità costituzionale, estesamente argomentati nell'ambito dello stesso messaggio;

vista la proposta di limitazione della discussione presentata dalla Commissione 8a, ma anche al fine di dare sollecita ed esauriente risposta ai rilievi contenuti nel messaggio del Presidente della Repubblica, orientati a garantire la piena tutela del pluralismo nel sistema della comunicazione attraverso una idonea disciplina che prevenga la formazione di posizioni dominanti,

delibera:

ai sensi degli articoli 93 e 136, comma 2, del Regolamento, la limitazione della discussione alle seguenti parti del provvedimento:

articolo 2, comma 1, lettera *g*), che definisce il sistema integrato delle comunicazioni (SIC);

articolo 3, che definisce i principi generali del sistema radiotelevisivo;

articolo 5, comma 1, lettera *a*), recante il principio di tutela della concorrenza nel mercato radiotelevisivo e nel mercato della pubblicità e di tutela del pluralismo;

articolo 5, comma 1, lettera *l*), in quanto richiama il decreto legislativo n. 198 del 2002, già dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale, con sentenza n. 303 del 2003;

articolo 15, recante limiti al cumulo dei programmi televisivi e radiofonici e alla raccolta di risorse nel sistema integrato delle comunicazioni (SIC);

articolo 23, comma 14, in quanto richiama il decreto legislativo n. 198 del 2002, già dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale, con sentenza n. 303 del 2003;

articolo 24, comma 3, in quanto richiama il decreto legislativo n. 198 del 2002, già dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale, con sentenza n. 303 del 2003;

articolo 25, recante la disciplina applicabile nella fase di transizione dal sistema analogico al sistema digitale nel settore televisivo;

articolo 28, comma 1, lettere *c*) (limitatamente al richiamo dei commi da 1 a 7 dell'articolo 15 della legge n. 223 del 1990) e *f*), che abrogano la disciplina *antitrust* attualmente vigente nel settore radiotelevisivo,

nonché, per quanto riguarda i termini di scadenza la cui modifica da parte della Camera dei deputati si è resa necessaria in conseguenza del rinvio da parte del Presidente della Repubblica, le seguenti parti del provvedimento:

articolo 7, comma 17;

articolo 17, comma 2 lettera *b*);

articolo 20, comma 10;

articolo 21, commi 1 e 3;

articolo 28, comma 1, lettere *a*) e *g*), limitatamente alle correzioni di forma apportate dalla Camera dei deputati in sede di coordinamento del testo.

QP10

GIARETTA

Preclusa

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2175-B/*bis*, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione,

preso atto:

dei contenuti del messaggio del Presidente della Repubblica focalizzati sull'esigenza di garantire le condizioni per un effettivo pluralismo nel sistema della comunicazione e tenendo conto delle caratteristiche di legge di sistema del provvedimento, e quindi della stretta interrelazione tra le sue parti,

considerato che:

le osservazioni puntuali contenute nel messaggio presidenziale incidono estesamente sull'impianto generale di un provvedimento, imponendo una revisione sostanziale di un'ampia parte delle sue disposizioni;

il provvedimento reca infatti espressamente le caratteristiche di legge di sistema e, come tale, ciascuna delle sue parti deve ritenersi strettamente correlata alle altre, nell'ambito di un unico e riconoscibile modello di riforma;

al fine di dare corretta ed esauriente risposta ai rilievi contenuti nel messaggio del Presidente della Repubblica, orientati a garantire la piena tutela del pluralismo nel sistema della comunicazione attraverso una idonea disciplina che prevenga la formazione di posizioni dominanti,

delibera:

ai sensi degli articoli 93 e 136, comma 2, del Regolamento, che la discussione avvenga sull'intero provvedimento, senza alcuna limitazione relativa a materie ovvero parti di esso.

QP11

VERALDI

Preclusa

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2175-B/*bis*, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione.

premesso che:

il rinvio alle Camere del disegno di legge recante «nuove norme in materia di assetto del sistema radiotelevisivo», disposto dal Presidente

della Repubblica ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, con messaggio del 15 dicembre 2003, si fonda sui numerosi profili di illegittimità costituzionale, estesamente argomentati nell'ambito dello stesso messaggio;

vista la proposta di limitazione della discussione presentata dalla 8a Commissione, ma anche al fine di dare sollecita ed esauriente risposta ai rilievi contenuti nel messaggio del Presidente della Repubblica, orientati a garantire la piena tutela del pluralismo nel sistema della comunicazione attraverso una idonea disciplina che prevenga la formazione di posizioni dominanti,

delibera:

ai sensi degli articoli 43, comma 3, e 136, comma 2, del Regolamento, di sottoporre all'Assemblea la limitazione della discussione alle seguenti parti del provvedimento:

articolo 2, comma 1, lettera *g*), che definisce il sistema integrato delle comunicazioni (SIC);

articolo 3, che definisce i principi generali del sistema radiotelevisivo;

articolo 4, comma 1, lettera *a*), in quanto reca la garanzia per gli utenti dell'accesso, secondo criteri di non discriminazione, ad un'ampia varietà di informazioni e di contenuti offerti da una pluralità di operatori nazionali;

articolo 5, recante i principi di tutela del pluralismo; e della concorrenza del sistema radiotelevisivo;

articolo 15, recante limiti al cumulo dei programmi televisivi e radiofonici e alla raccolta di risorse nel sistema integrato delle comunicazioni (SIC);

articolo 16, che contiene la delega al governo per l'emanazione del testo unico sulla televisione;

articolo 23, che disciplina la fase di avvio delle trasmissioni digitali;

articolo 24, comma 3, in quanto richiama il decreto legislativo n. 198 del 2002, già dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale, con sentenza n. 303 del 2003;

articolo 25, recante la disciplina applicabile nella fase di transizione dal sistema analogico al sistema digitale nel settore televisivo;

articolo 28, comma 1, lettere *c*) e *f*), che abrogano la disciplina *antitrust* attualmente vigente nel settore radiotelevisivo,

nonché, per quanto riguarda i termini di scadenza la cui modifica da parte della Camera dei deputati si è resa necessaria in conseguenza del rinvio da parte del Presidente della Repubblica, le seguenti parti del provvedimento:

articolo 7, comma 17;

articolo 17, comma 2 lettera *b*);

articolo 20, comma 10;

articolo 21, commi 1 e 3;

articolo 28, comma 1, lettere *a)* e *g)*, limitatamente alle correzioni di forma apportate dalla Camera dei deputati in sede di coordinamento del testo.

QP12

BOCO

Preclusa

Il Senato,

in merito alla nuova deliberazione in ordine al disegno di legge del Governo «Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione», richiesta dal Presidente della Repubblica nel messaggio di rinvio alle Camere ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione;

considerata l'esigenza di dare una risposta compiuta alla sollecitazione e ai rilievi contenuti nel messaggio del Presidente della Repubblica finalizzati alla tutela del pluralismo nel sistema della comunicazione attraverso una idonea disciplina che prevenga la formazione di posizioni dominanti;

tenendo conto delle caratteristiche di legge di sistema del provvedimento, e quindi della stretta interrelazione tra le sue parti nell'ambito di un unico e riconoscibile modello di riforma;

considerato inoltre che:

il testo del disegno di legge AS. 2175/B/*bis*, approvato, con modificazioni, dalla Camera dei deputati il 24 marzo 2004, contiene le stesse caratteristiche censurate dal Presidente della Repubblica, non risolvendo le incompatibilità costituzionali sollevate con il messaggio di rinvio alle Camere;

in merito alla proposta della 8a Commissione di limitare l'esame del disegno di legge 2175-B/*bis*, alle parti oggetto del messaggio del Presidente della Repubblica, si evidenzia che in seguito alle limitazioni che sono state proposte, non si esauriscono compiutamente tutte le parti che formano oggetto del messaggio di rinvio alle Camere, imponendosi il riesame di ogni parte del provvedimento che mostri elementi di connessione sostanziale con il messaggio presidenziale,

decide il riesame degli articoli: 2, comma 1, lettera *g)*, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28.

QP13

RIPAMONTI

Preclusa

Il Senato,

in merito alla nuova deliberazione in ordine al disegno di legge del Governo «Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione», richiesta dal Presidente della Repubblica nel messaggio di rinvio alle Camere ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione;

considerata l'esigenza di dare una risposta compiuta alla sollecitazione e ai rilievi contenuti nel messaggio del Presidente della Repubblica finalizzati alla tutela del pluralismo nel sistema della comunicazione attraverso una idonea disciplina che prevenga la formazione di posizioni dominanti;

tenendo conto delle caratteristiche di legge di sistema del provvedimento, e quindi della stretta interrelazione tra le sue parti nell'ambito di un unico e riconoscibile modello di riforma;

considerato inoltre che:

il testo del disegno di legge AS. 2175-B/*bis*, approvato, con modificazioni, dalla Camera dei deputati il 24 marzo 2004, contiene le stesse caratteristiche censurate dal Presidente della Repubblica, non resolvendo le incompatibilità costituzionali sollevate con il messaggio di rinvio alle Camere;

in merito alla proposta della 8a Commissione di limitare l'esame del disegno di legge 2175-B/*bis*, alle parti oggetto del messaggio del Presidente della Repubblica, si evidenzia che in seguito alle limitazioni che sono state proposte, non si esauriscono compiutamente tutte le parti che formano oggetto del messaggio di rinvio alle Camere, imponendosi il riesame di ogni parte del provvedimento che mostri elementi di connessione sostanziale con il messaggio presidenziale,

decide il riesame degli articoli: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25.

QP14

ZANCAN

Preclusa

Il Senato,

in merito alla nuova deliberazione in ordine al disegno di legge del Governo «Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione», richiesta

dal Presidente della Repubblica nel messaggio di rinvio alle Camere ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione;

considerata l'esigenza di dare una risposta compiuta alla sollecitazione e ai rilievi contenuti nel messaggio del Presidente della Repubblica finalizzati alla tutela del pluralismo nel sistema della comunicazione attraverso una idonea disciplina che prevenga la formazione di posizioni dominanti;

tenendo conto delle caratteristiche di legge di sistema del provvedimento, e quindi della stretta interrelazione tra le sue parti nell'ambito di un unico e riconoscibile modello di riforma;

considerato inoltre che:

il testo del disegno di legge AS. 2175-B/*bis*, approvato, con modificazioni, dalla Camera dei deputati il 24 marzo 2004, contiene le stesse caratteristiche censurate dal Presidente della Repubblica, non risolvendo le incompatibilità costituzionali sollevate con il messaggio di rinvio alle Camere;

in merito alla proposta della 8a Commissione di limitare l'esame del disegno di legge 2175-B/*bis*, alle parti oggetto del messaggio del Presidente della Repubblica, si evidenzia che in seguito alle limitazioni che sono state proposte, non si esauriscono compiutamente tutte le parti che formano oggetto del messaggio di rinvio alle Camere, imponendosi il riesame di ogni parte del provvedimento che mostri elementi di connessione sostanziale con il messaggio presidenziale,

decide il riesame degli articoli: 2, comma 1, lettere g), i), l) 5, 6, 7, 8, 10, 15, (commi da 1 a 6), 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25.

QP15

MARTONE

Preclusa

Il Senato,

in merito alla nuova deliberazione in ordine al disegno di legge del Governo «Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione», richiesta dal Presidente della Repubblica nel messaggio di rinvio alle Camere ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione;

considerata l'esigenza di dare una risposta compiuta alla sollecitazione e ai rilievi contenuti nel messaggio del Presidente della Repubblica finalizzati alla tutela del pluralismo nel sistema della comunicazione attraverso una idonea disciplina che prevenga la formazione di posizioni dominanti;

tenendo conto delle caratteristiche di legge di sistema del provvedimento, e quindi della stretta interrelazione tra le sue parti nell'ambito di un unico e riconoscibile modello di riforma;

considerato inoltre che:

il testo del disegno di legge AS. 2175-B/*bis*, approvato, con modificazioni, dalla Camera dei deputati il 24 marzo 2004, contiene le stesse caratteristiche censurate dal Presidente della Repubblica, non risolvendo le incompatibilità costituzionali sollevate con il messaggio di rinvio alle Camere;

in merito alla proposta della 8a Commissione di limitare l'esame del disegno di legge 2175-B/*bis*, alle parti oggetto del messaggio del Presidente della Repubblica, si evidenzia che in seguito alle limitazioni che sono state proposte, non si esauriscono compiutamente tutte le parti che formano oggetto del messaggio di rinvio alle Camere, imponendosi il riesame di ogni parte del provvedimento che mostri elementi di connessione sostanziale con il messaggio presidenziale,

decide il riesame degli articoli: 2, comma 1, lettera *g*), 4, 5, 6, 10, 14, 13, 15 (da commi da 1 a 7), 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25.

QP16

TURRONI

Preclusa

Il Senato,

in merito alla nuova deliberazione in ordine al disegno di legge del Governo «Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione», richiesta dal Presidente della Repubblica nel messaggio di rinvio alle Camere ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione;

considerata l'esigenza di dare una risposta compiuta alla sollecitazione e ai rilievi contenuti nel messaggio del Presidente della Repubblica finalizzati alla tutela del pluralismo nel sistema della comunicazione attraverso una idonea disciplina che prevenga la formazione di posizioni dominanti;

tenendo conto delle caratteristiche di legge di sistema del provvedimento, e quindi della stretta interrelazione tra le sue parti nell'ambito di un unico e riconoscibile modello di riforma;

considerato inoltre che:

il testo del disegno di legge AS 2175-B/*bis*, approvato, con modificazioni, dalla Camera dei deputati il 24 marzo 2004, contiene le stesse caratteristiche censurate dal Presidente della Repubblica, non risolvendo

le incompatibilità costituzionali sollevate con il messaggio di rinvio alle Camere;

in merito alla proposta della 8ª Commissione di limitare l'esame del disegno di legge 2175-B/*bis*, alle parti oggetto del messaggio del Presidente della Repubblica, si evidenzia che in seguito alle limitazioni che sono state proposte, non si esauriscono compiutamente tutte le parti che formano oggetto del messaggio di rinvio alle Camere, imponendosi il riesame di ogni parte del provvedimento che mostri elementi di connessione sostanziale con il messaggio presidenziale,

decide il riesame degli articoli: 2, comma 1, lettera *g*), 15 (commi da 1 a 6), 21, 22, 23 (commi 1 e 5), 25, 26, 27, 28.

QP17

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Preclusa

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 2175-B/*bis*,

delibera:

ai sensi dell'articolo 136 del Regolamento di procedere, a integrazione della proposta del Relatore, al riesame dei seguenti articoli del testo rinviato dal Presidente della Repubblica:

a) articolo 3, inerente la definizione dei principi generali del sistema radiotelevisivo;

b) articolo 4, relativo ai principi a garanzia degli utenti;

c) articolo 6, volto a definire principi generali in materia di informazione e di ulteriori compiti di pubblico servizio nel settore radiotelevisivo;

d) articolo 8, sulle diffusioni interconnesse;

e) articolo 10, sulla tutela dei minori nella programmazione televisiva;

f) articolo 18, inerente il finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo;

g) articolo 19, sulle verifiche di competenze dell'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni;

h) articolo 28, concernente la disciplina antitrust attualmente vigente nel settore radiotelevisivo.

QP18

SODANO Tommaso, MALABARBA, TOGNI

Preclusa

Il Senato,

premessi che:

il disegno di legge n. 2175, avente ad oggetto norme di riassetto del sistema radiotelevisivo e della RAI – radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l’emanazione del testo unico della radiotelevisione, approvati in un testo unificato dalla Camera e successivamente approvato definitivamente dal Senato il 2 dicembre 2003, approvato dalla Camere con nuova deliberazione causata dal messaggio del Presidente della Repubblica del 15 dicembre 2003 ed ora all’esame del Senato

il Presidente della Repubblica, nel messaggio alle Camere, ha fatto riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale n. 826 del 1988, per la quale costituisce un obbligo la necessità di garantire «il massimo di pluralismo esterno, onde soddisfare, attraverso una pluralità di voci concorrenti, il diritto del cittadino all’informazione» e la sentenza n. 420 del 1994 per la quale è necessaria l’adozione di «un’idonea disciplina che prevenga la formazione di posizioni dominanti»;

il Presidente della Repubblica, con tale atto, ha inoltre chiesto la riformulazione della legge, sottolineando la necessità della sua compatibilità con la sentenza della Corte Costituzionale n. 466 del 20 novembre 2002, per la quale la situazione di fatto esistente «non garantisce l’attuazione del principio del pluralismo informativo esterno, che rappresenta uno degli «imperativi» ineludibili emergenti dalla giurisprudenza costituzionale in materia», di modo che dalla sentenza discende «che, per poter considerare maturate le condizioni del diverso futuro assetto derivante dall’espansione della tecnica di trasmissione digitale terrestre e, quindi, per poter giudicare superabile il limite temporale fissato nel dispositivo, deve necessariamente ricorrere la condizione che sia intervenuto un effettivo arricchimento del pluralismo derivante da tale espansione»;

l’Atto Senato che viene proposto si pone in contrasto con parti rilevanti del messaggio del Capo dello Stato e con i principi costituzionali degli articoli 21 e 41 della Costituzione, ribaditi costantemente dalla Corte costituzionale, oltre che con la normativa comunitaria, nelle parti in cui non garantisce il pluralismo e la concorrenza;

anche con le modifiche apportate dalla Camera agli articoli 2 e 15, il cosiddetto «sistema integrato delle comunicazioni», nel definire più mercati tra loro diversi ed in parte neppure vicini, costituisce un concentrato di prodotti e di servizi di natura diversa, che sfugge a qualsiasi valutazione antitrust. Tale concentrato non potrà mai identificare un mercato rilevante così come si intende dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria. Così non si potrà mai accertare la effettiva costituzione di una posizione dominante e la disposizione di cui all’articolo 15, con il limite dei ricavi non superiori al venti per cento dei ricavi complessivi del set-

tore integrato della comunicazione, inserita a tutela del mercato e della concorrenza, ancora una volta, non garantisce per la composizione stessa del SIC, né pluralismo né concorrenza,

delibera di portare in discussione in Commissione e in Aula ad integrazione della proposta del relatore l'intero articolo 15 e 14 ad esso strettamente collegato.

QP19

PETRUCCIOLI

Preclusa

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge del Governo «Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione» approvato definitivamente dal Senato il 2 dicembre 2003, è stato rimesso alle Camere, a norma dell'articolo 74, primo comma, della Costituzione, per una nuova deliberazione, con messaggio del Presidente della Repubblica del 15 dicembre 2003;

i profili che hanno motivato il rinvio alle Camere del testo unificato indicano gravi incompatibilità delle disposizioni in esso contenute con le norme della Costituzione, i principi della giurisprudenza costituzionale e con la normativa comunitaria, in particolare, in merito alle esigenze di tutela del pluralismo, della concorrenza nel sistema della comunicazione e della prevenzione di posizioni dominanti nel settore;

tenuto conto che occorre riesaminare ogni parte del provvedimento che presenti elementi di connessione sostanziale con il messaggio del Presidente della Repubblica, in quanto si è in presenza di una legge di sistema che merita un attento ed approfondito esame da parte del Parlamento,

delibera il riesame dei seguenti articoli del provvedimento: 2, 5, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23 24, 25, 28.

QP20

BRUTTI Paolo

Preclusa

Il Senato,

premesso che:

il Presidente della Repubblica, con proprio messaggio del 15 dicembre 2003, ha rimesso alle Camere, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, il disegno di legge del Governo «Norme di principio in materia

di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione», con le proposte di legge abbinata, approvati in un testo unificato, richiedendo una nuova deliberazione del Parlamento sul provvedimento;

considerato che occorre fornire una risposta adeguata alla sollecitazione e ai rilievi contenuti nel messaggio del Presidente della Repubblica in merito alle esigenze di tutela del pluralismo, della concorrenza nel sistema della comunicazione e della prevenzione di posizioni dominanti nel settore, e tenuto conto delle caratteristiche del provvedimento, che si configura quale legge di sistema con norme interrelate le une alle altre,

delibera il riesame dei seguenti articoli del provvedimento: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15, 17, 20, 21, 23 24, 25, 28.

QP21

MONTALBANO

Preclusa

Il Senato,

premesso che:

il Presidente della Repubblica, con proprio messaggio del 15 dicembre 2003, ha rimesso alle Camere, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, il disegno di legge del Governo «Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione», con le proposte di legge abbinata, approvati in un testo unificato, richiedendo una nuova deliberazione del Parlamento sul provvedimento;

considerato che occorre fornire una risposta adeguata alla sollecitazione e ai rilievi contenuti nel messaggio del Presidente della Repubblica in merito alle esigenze di tutela del pluralismo, della concorrenza nel sistema della comunicazione e della prevenzione di posizioni dominanti nel settore, e tenuto conto delle caratteristiche del provvedimento, che si configura quale legge di sistema con norme interrelate le une alle altre,

delibera il riesame dei seguenti articoli del provvedimento: 1, 2, 5, 7, 8, 15, 17, 18, 20, 21, 23 24, 25, 28.

QP22

VISERTA COSTANTINI

Preclusa

Il Senato,

premessso che:

il Presidente della Repubblica, con proprio messaggio del 15 dicembre 2003, ha rimesso alle Camere, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, il disegno di legge del Governo «Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione», con le proposte di legge abbinate, approvati in un testo unificato, richiedendo una nuova deliberazione del Parlamento sul provvedimento;

considerato che occorre fornire una risposta adeguata alla sollecitazione e ai rilievi contenuti nel messaggio del Presidente della Repubblica in merito alle esigenze di tutela del pluralismo, della concorrenza nel sistema della comunicazione e della prevenzione di posizioni dominanti nel settore, e tenuto conto delle caratteristiche del provvedimento, che si configura quale legge di sistema con norme interrelate le une alle altre,

delibera il riesame dei seguenti articoli del provvedimento: 2, 5, 7, 8, 15, 17, 20, 21, 23 24, 25, 28.

QP23

MONTINO

Preclusa

Il Senato,

premessso che:

il Presidente della Repubblica, con proprio messaggio del 15 dicembre 2003, ha rimesso alle Camere, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, il disegno di legge del Governo «Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione», con le proposte di legge abbinate, approvati in un testo unificato, richiedendo una nuova deliberazione del Parlamento sul provvedimento;

considerato che occorre fornire una risposta adeguata alla sollecitazione e ai rilievi contenuti nel messaggio del Presidente della Repubblica in merito alle esigenze di tutela del pluralismo, della concorrenza nel sistema della comunicazione e della prevenzione di posizioni dominanti nel settore, e tenuto conto delle caratteristiche del provvedimento,

che si configura quale legge di sistema con norme interrelate le une alle altre,

delibera il riesame dei seguenti articoli del provvedimento: 1, 2, 5, 15, 17, 19, 20, 21, 23 24, 25, 28.

QP24

MODICA

Preclusa

Il Senato,

premesso che:

il Presidente della Repubblica, con proprio messaggio del 15 dicembre 2003, ha rimesso alle Camere, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, il disegno di legge del Governo «Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione», con le proposte di legge abbinate, approvati in un testo unificato, richiedendo una nuova deliberazione del Parlamento sul provvedimento;

considerato che occorre fornire una risposta adeguata alla sollecitazione e ai rilievi contenuti nel messaggio del Presidente della Repubblica in merito alle esigenze di tutela del pluralismo, della concorrenza nel sistema della comunicazione e della prevenzione di posizioni dominanti nel settore, e tenuto conto delle caratteristiche del provvedimento, che si configura quale legge di sistema con norme interrelate le une alle altre,

delibera il riesame dei seguenti articoli del provvedimento: 2, 5, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 23 24, 25, 28.

QP25

TONINI

Preclusa

Il Senato,

premesso che:

il Presidente della Repubblica, con proprio messaggio del 15 dicembre 2003, ha rimesso alle Camere, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, il disegno di legge del Governo «Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione», con le proposte di legge abbinate, approvati in un testo

unificato, richiedendo una nuova deliberazione del Parlamento sul provvedimento;

considerato che occorre fornire una risposta adeguata alla sollecitazione e ai rilievi contenuti nel messaggio del Presidente della Repubblica in merito alle esigenze di tutela del pluralismo, della concorrenza nel sistema della comunicazione e della prevenzione di posizioni dominanti nel settore, e tenuto conto delle caratteristiche del provvedimento, che si configura quale legge di sistema con norme interrelate le une alle altre,

delibera il riesame dei seguenti articoli del provvedimento: 1, 2, 5, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 23 25, 28.

QP26

IOVENE

Preclusa

Il Senato,

premesso che:

il Presidente della Repubblica, con proprio messaggio del 15 dicembre 2003, ha rimesso alle Camere, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, il disegno di legge del Governo «Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione», con le proposte di legge abbinate, approvati in un testo unificato, richiedendo una nuova deliberazione del Parlamento sul provvedimento;

considerato che occorre fornire una risposta adeguata alla sollecitazione e ai rilievi contenuti nel messaggio del Presidente della Repubblica in merito alle esigenze di tutela del pluralismo, della concorrenza nel sistema della comunicazione e della prevenzione di posizioni dominanti nel settore, e tenuto conto delle caratteristiche del provvedimento, che si configura quale legge di sistema con norme interrelate le une alle altre,

delibera il riesame dei seguenti articoli del provvedimento: 2, 5, 7, 8, 15, 17, 18, 20, 21, 23 25, 28.

QP27

ACCIARINI

Preclusa

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge del Governo «Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana

Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione» approvato definitivamente dal Senato il 2 dicembre 2003, è stato rimesso alle Camere, a norma dell'articolo 74, primo comma, della Costituzione, per una nuova deliberazione, con messaggio del Presidente della Repubblica del 15 dicembre 2003;

i profili che hanno motivato il rinvio alle Camere del testo unificato indicano gravi incompatibilità delle disposizioni in esso contenute con le norme della Costituzione, i principi della giurisprudenza costituzionale e con la normativa comunitaria, in particolare, in merito alle esigenze di tutela del pluralismo, della concorrenza nel sistema della comunicazione e della prevenzione di posizioni dominanti nel settore;

tenuto conto che occorre riesaminare ogni parte del provvedimento che presenti elementi di connessione sostanziale con il messaggio del Presidente della Repubblica, in quanto si è in presenza di una legge di sistema che merita un attento ed approfondito esame da parte del Parlamento,

delibera il riesame dei seguenti articoli del provvedimento: 1, 2, 3, 5, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28.

QP28

VILLONE

Preclusa

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge del Governo «Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione» e le proposte di legge abbinata, aventi ad oggetto norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione, approvati in un testo unificato dalla Camera e successivamente approvato definitivamente dal Senato il 2 dicembre 2003, è stato rimesso alle Camere, a norma dell'articolo 74, primo comma, della Costituzione, per una nuova deliberazione, con messaggio del Presidente della Repubblica del 15 dicembre 2003;

i profili che hanno motivato il rinvio alle Camere del testo unificato indicano gravi incompatibilità delle disposizioni in esso contenute con le norme della Costituzione, i principi della giurisprudenza costituzionale e la normativa comunitaria;

occorre fornire una risposta adeguata alla sollecitazione e ai rilievi contenuti nel messaggio del Presidente della Repubblica in merito alle esigenze di tutela del pluralismo, della concorrenza nel sistema della comunicazione e della prevenzione di posizioni dominanti nel settore,

delibera, tenuto conto delle caratteristiche del provvedimento, che si configura quale legge di sistema con norme interrelate le une alle altre, il riesame dei seguenti articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28.

QP29

BASSANINI

Preclusa

Il Senato,

premessso che:

il disegno di legge del Governo «Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione» approvato definitivamente dal Senato il 2 dicembre 2003, è stato rimesso alle Camere, a norma dell'articolo 74, primo comma, della Costituzione, per una nuova deliberazione, con messaggio del Presidente della Repubblica del 15 dicembre 2003;

i profili che hanno motivato il rinvio alle Camere del testo unificato indicano gravi incompatibilità delle disposizioni in esso contenute con i principi della giurisprudenza costituzionale e la normativa comunitaria, incompatibilità che permangono nel testo in esame, con particolare riferimento al pluralismo, alla concorrenza e alla prevenzione delle posizioni dominanti;

occorre, pertanto, riesaminare ogni parte del provvedimento che presenti elementi di connessione sostanziale con il messaggio del Presidente della Repubblica, in quanto si è in presenza di una legge di sistema che merita un attento ed approfondito esame da parte del Parlamento,

delibera, tenuto conto delle caratteristiche del provvedimento, che si configura quale legge di sistema con norme interrelate le une alle altre, il riesame dei seguenti articoli 2, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 15, 17, 19, 23, 24, 25, 28.

QP30

VITALI

Preclusa

Il Senato,

premessso che:

il disegno di legge del Governo «Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della ra-

diotelevisione» e le proposte di legge abbinata, aventi ad oggetto norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione, approvati in un testo unificato dalla Camera e successivamente approvato definitivamente dal Senato il 2 dicembre 2003, è stato rimesso alle Camere, a norma dell'articolo 74, primo comma, della Costituzione, per una nuova deliberazione, con messaggio del Presidente della Repubblica del 15 dicembre 2003;

i profili che hanno motivato il rinvio alle Camere del testo unificato indicano gravi incompatibilità delle disposizioni in esso contenute con le norme Costituzionali, i principi della giurisprudenza costituzionale e la normativa comunitaria;

occorre riesaminare ogni parte del provvedimento che presenti elementi di connessione sostanziale con il messaggio del Presidente della Repubblica, in quanto si è in presenza di una legge di sistema che merita un attento ed approfondito esame da parte del Parlamento,

delibera, tenuto conto delle caratteristiche del provvedimento, che si configura quale legge di sistema con norme interrelate le une alle altre, il riesame dei seguenti articoli 1, 2, 10, 12, 15, 19, 20, 21, 23, 25, 28.

QP31

BRUTTI Massimo

Preclusa

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge del Governo «Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione» approvato definitivamente dal Senato il 2 dicembre 2003, è stato rimesso alle Camere, a norma dell'articolo 74, primo comma, della Costituzione, per una nuova deliberazione, con messaggio del Presidente della Repubblica del 15 dicembre 2003;

i profili che hanno motivato il rinvio alle Camere del testo unificato indicano gravi incompatibilità delle disposizioni in esso contenute con i principi della giurisprudenza costituzionale e la normativa comunitaria, incompatibilità che permangono nel testo in esame, con particolare riferimento al pluralismo, alla concorrenza e alla prevenzione delle posizioni dominanti;

occorre fornire una risposta adeguata alla sollecitazione e ai rilievi contenuti nel messaggio del Presidente della Repubblica in merito alle esigenze di tutela del pluralismo, della concorrenza nel sistema della comunicazione e della prevenzione di posizioni dominanti nel settore,

delibera, tenuto conto delle caratteristiche del provvedimento, che si configura quale legge di sistema con norme interrelate le une alle altre, il riesame dei seguenti articoli 2, 3, 4, 5, 10, 14, 15, 17, 19, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 27, 28.

QP32

FRANCO Vittoria

Preclusa

Il Senato,

premessso che:

il Presidente della Repubblica, con proprio messaggio del 15 dicembre 2003, ha rimesso alle Camere, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, il disegno di legge del Governo «Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione», con le proposte di legge abbinata, approvati in un testo unificato, richiedendo una nuova deliberazione del Parlamento sul provvedimento;

i profili che hanno motivato il rinvio alle Camere del testo unificato indicano gravi incompatibilità delle disposizioni in esso contenute con le norme della Costituzione, i principi della giurisprudenza costituzionale e con la normativa comunitaria;

occorre, quindi, che il Parlamento proceda al riesame di tutte le parti del provvedimento che presentino elementi di connessione sostanziale con il messaggio del Presidente della Repubblica,

delibera, tenuto conto delle caratteristiche del provvedimento, che si configura quale legge di sistema con norme interrelate le une alle altre, il riesame dei seguenti articoli 1, 2, 10, 14, 15, 20, 23, 24, 25, 28.

QP33

DEBENEDETTI

Preclusa

Il Senato,

premessso che:

il Presidente della Repubblica, con proprio messaggio del 15 dicembre 2003, ha rimesso alle Camere, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, il disegno di legge del Governo «Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione», con le proposte di legge abbinata, approvati in un testo

unificato, richiedendo una nuova deliberazione del Parlamento sul provvedimento;

i profili che hanno motivato il rinvio alle Camere del testo unificato indicano gravi incompatibilità delle disposizioni in esso contenute con le norme della Costituzione, i principi della giurisprudenza costituzionale e con la normativa comunitaria;

occorre fornire, in particolare, una risposta adeguata alla sollecitazione e ai rilievi contenuti nel messaggio del Presidente della Repubblica in merito alle esigenze di tutela del pluralismo, della concorrenza nel sistema della comunicazione e della prevenzione di posizioni dominanti nel settore,

delibera, tenuto conto delle caratteristiche del provvedimento, che si configura quale legge di sistema con norme interrelate le une alle altre, il riesame dei seguenti articoli 1, 2, 5, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 28.

QP34

PASSIGLI

Preclusa

Il Senato,

premesso che:

il Presidente della Repubblica, con proprio messaggio del 15 dicembre 2003, ha rimesso alle Camere, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, il disegno di legge del Governo «Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione», con le proposte di legge abbinate, approvati in un testo unificato, richiedendo una nuova deliberazione del Parlamento sul provvedimento;

i profili che hanno motivato il rinvio alle Camere del testo unificato indicano gravi incompatibilità delle disposizioni in esso contenute con le norme della Costituzione, i principi della giurisprudenza costituzionale e con la normativa comunitaria, in particolare, in merito alle esigenze di tutela del pluralismo, della concorrenza nel sistema della comunicazione e della prevenzione di posizioni dominanti nel settore;

tenuto conto che occorre riesaminare ogni parte del provvedimento che presenti elementi di connessione sostanziale con il messaggio del Presidente della Repubblica, in quanto si è in presenza di una legge di sistema che merita un attento ed approfondito esame da parte del Parlamento,

delibera il riesame dei seguenti articoli del provvedimento: 2, 5, 8, 10, 14, 15, 19, 20, 21, 23, 25, 28.

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, recante interventi urgenti per i pubblici dipendenti sospesi o dimessisi dall'impiego a causa di procedimento penale, successivamente conclusosi con proscioglimento (2841)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, recante interventi urgenti per i pubblici dipendenti sospesi o dimessisi dall'impiego a causa di procedimento penale, successivamente conclusosi con proscioglimento.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 1.

1. Al comma 57 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «sentenza definitiva di proscioglimento» sono inserite le seguenti: «perchè il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso ovvero con decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, anche se pronunciati dopo la cessazione dal servizio, e, comunque, nei cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge»;

b) le parole: «oltre i limiti di età previsti dalla legge» sono sostituite dalle seguenti: «anche oltre i limiti di età previsti dalla legge, comprese eventuali proroghe»;

c) dopo le parole: «sospensione ingiustamente subita» sono inserite le seguenti: «e del periodo di servizio non espletato per l'anticipato collocamento in quiescenza, cumulati tra loro,»;

d) le parole: «secondo modalità stabilite con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono soppresse;

e) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Alle sentenze di proscioglimento di cui al presente comma sono equiparati i provvedimenti ch  dichiarano non doversi procedere per una causa estintiva del reato pronunciati dopo una sentenza di assoluzione del dipendente imputato perch  il fatto non sussiste o perch  non lo ha commesso. Ove la sentenza irrevocabile di proscioglimento sia stata emanata anteriormente ai cinque anni antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, il pubblico dipendente pu  chiedere il riconoscimento del migliore trattamento pensionistico derivante dalla ricostruzione della carriera con il computo del periodo di sospensione dal servizio o dalla funzione o del periodo di servizio non espletato per l'anticipato collocamento in quiescenza.».

2. Dopo il comma 57 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350,   inserito il seguente:

«57-bis. Ove il procedimento penale di cui al comma 57, ricorrendo ogni altra condizione ivi indicata, si sia concluso con provvedimento di proscioglimento diverso da decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato o sentenza di proscioglimento perch  il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, anche pronunciati dopo la cessazione dal servizio, l'amministrazione di appartenenza ha facolt , a domanda dell'interessato, di prolungare e ripristinare il rapporto di impiego per un periodo di durata pari a quella della sospensione e del servizio non prestato, secondo le modalit  indicate nel comma 57, purch  non risultino elementi di responsabilit  disciplinare o contabile all'esito di specifica valutazione che le amministrazioni competenti compiono entro dodici mesi dalla presentazione dell'istanza di riammissione in servizio.».

3. Gli effetti delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 decorrono dal 1^o gennaio 2004.

EMENDAMENTI DA 1.500 A 1.214

1.500 (testo corretto)

FALCIER

Approvato

Al comma 1, lettere a) ed e), ed al comma 2, capoverso 57-bis, dopo le parole: «non lo ha commesso», inserire le seguenti: «o se il fatto non costituisce reato o non   previsto dalla legge come reato.».

1.203 (testo corretto)

FASSONE, BASSANINI

Assorbito

Al comma 1, alla lettera a), dopo le parole: «l'imputato non lo ha commesso», inserire le parole: «ovvero perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, pronunciate tutte ai sensi dell'articolo 530, comma 1, del codice di procedura penale», e dopo la parola: «ovvero», inserire la seguente: «conclusosi».

Conseguentemente apportare la stessa modifica anche alla lettera e) e al capoverso «Art. 57-bis» del comma 2.

1.11

MASSUCCO, MAGNALBÒ

Assorbito

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «o l'imputato non lo ha commesso», inserire le seguenti: «perché il fatto non costituisce reato».

1.204

CARUSO Antonino

Improcedibile

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «e, comunque, nei cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge» e, conseguentemente alla lettera e) sostituire le parole: «Ove la sentenza irrevocabile di proscioglimento sia stata emanata anteriormente ai cinque anni antecedenti all'entrata in vigore della presente legge il pubblico dipendente può chiedere» con le altre: «Resta fermo il diritto del pubblico dipendente di richiedere».

1.17

MAGNALBÒ, BONGIORNO

Improcedibile

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «e, comunque, nei cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «anteriormente ai cinque anni antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «dopo il compimento del settantacinquesimo anno di età».

1.3

EUFEMI

Improcedibile

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «e, comunque, nei cinque anni antecedenti all'entrata in vigore della presente legge».

1.7

RIGHETTI

Improcedibile

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «e, comunque, nei cinque anni antecedenti all'entrata in vigore della presente legge».

1.205

FASSONE, BASSANINI

Improcedibile

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «e, comunque, nei cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge».

1.6

FALCIER

Improcedibile

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «e, comunque, nei cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «e, comunque, nei sei anni antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, apportare la stessa modifica anche alla lettera e).

1.206

ZANCAN, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.207

BATTISTI, PETRINI, MANCINO, CAVALLARO

Id. em. 1.206

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.208

FASSONE, BASSANINI

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) le parole "oltre i limiti di età previsti dalla legge" sono sostituite dalle seguenti: "fermi restando comunque i limiti di età previsti dalla legge"».

1.16

MAGNALBÒ, BONGIORNO

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) dopo le parole: "oltre i limiti di età previsti dalla legge" sono aggiunte le seguenti: "e, comunque, non oltre il settantacinquesimo anno di età"».

1.400

EUFEMI

Id. em. 1.16

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «oltre i limiti di età previsti dalla legge», inserire le seguenti: «e, comunque, non oltre il settantacinquesimo anno di età».

1.8

RIGHETTI

Id. em. 1.16

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «anche oltre i limiti di età previsti dalla legge», inserire le seguenti: «e, comunque, non oltre il settantacinquesimo anno di età».

1.209

ZANCAN, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI

Respinto

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «, comprese eventuali proroghe».

1.210

CARUSO Antonino

Respinto

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «comprese eventuali proroghe», inserire le seguenti: «, e tuttavia non oltre tre anni il limite massimo stabilito da ciascun ordinamento di appartenenza.».

1.211

FASSONE, BASSANINI

Ritirato

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «eventuali proroghe», aggiungere le seguenti: «, ma comunque per non più di tre anni oltre tali limiti».

1.212

CARUSO Antonino

Respinto (*)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «comprese eventuali proroghe», inserire le seguenti: «, e tuttavia non oltre il compimento dell'ottantesimo anno di età».

(*) Ritirato dal proponente, è fatto proprio dal senatore Zancan.

1.213

FASSONE, BASSANINI

Al comma 1, alla lettera e), sopprimere dalle parole: «Alle sentenze di proscioglimento» fino a: «non lo ha commesso».

1.214

ZANCAN, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI

Al comma 1, lettera e), sopprimere dalle parole: «Alle sentenze di proscioglimento», fino a: «non lo ha commesso».

Allegato B

Integrazione all'intervento del senatore Veraldi in sede di illustrazione della proposta QP11 in ordine alla deliberazione ai sensi dell'articolo 136, comma 2, secondo periodo, del Regolamento sul disegno di legge n. 2175/B-bis

Inoltre, dal 1° gennaio 2004, il numero di programmi nazionali che ogni operatore può diffondere passerebbe da due a tre, facendo rientrare *ipso facto* RAI e Mediaset entro i nuovi limiti *antitrust*.

Questa operazione passerà alla storia come il primo esempio di problema di concentrazione monopolistica risolto rafforzando la posizione dei monopolisti!

Ma la sopravvivenza di Rete 4 nell'etere terrestre non è il maggior problema di questo scenario di transizione/non-transizione. Il vero problema, per il pluralismo e per il mercato, è che l'asimmetria nella distribuzione delle frequenze favorirà gli operatori dominanti nella fase di avvio delle trasmissioni digitali e non verrà ridotta, neanche parzialmente, negli anni successivi. Le frequenze analogiche resteranno nella disponibilità dei duopolisti che non avranno alcun interesse a smantellare le proprie reti analogiche per consentire la convergenza al piano digitale.

Così, la data del completo passaggio al digitale verrà decisa dai duopolisti e il piano digitale elaborato dall'Autorità non verrà mai applicato. Le piccole e medie emittenti analogiche verranno trattate come i naufraghi di un immenso naufragio e nel tempo «tirate a bordo» dai duopolisti in base all'utilità marginale per essi delle frequenze a loro disposizione.

È chiaro che una normativa così gravemente squilibrata può essere foriera solo di nuovi e più estesi squilibri, anche quando l'obiettivo non dichiarabile ma palese dell'intera operazione è la mera conservazione dell'esistente. Non altrimenti, infatti, potrebbe essere qualificato il cambiamento dell'espressione «periodo di transizione» con la formula del tutto omologa di «avvio del digitale», al solo fine di legittimare lo *status quo* ed eludere l'ordine della Corte costituzionale.

In definitiva, la libertà di manifestazione del pensiero – caposaldo del nostro ordinamento costituzionale – richiede ed implica un'adeguata disciplina di garanzia del pluralismo e dell'imparzialità dell'informazione, senza la quale essa si riduce a mera enunciazione priva di contenuto.

In questo senso, il giudizio del tutto negativo su questa proposta di riordino del sistema radiotelevisivo si fonda sulla consapevolezza che ben altro e più condiviso approccio si imporrebbe in questa materia, essendo il pluralismo e l'imparzialità dell'informazione addirittura una pre-condizione strutturale essenziale per l'effettiva formazione di una pubblica opinione matura e consapevole, in grado di partecipare alla vita democratica del Paese.

Per le ragioni sopra esposte, vista la proposta di limitazione della discussione presentata dalla 8ª Commissione, ma anche al fine di dare sollecita ed esauriente risposta ai rilievi contenuti nel messaggio del Presidente della Repubblica, orientati a garantire la piena tutela del pluralismo nel sistema della comunicazione attraverso una idonea disciplina che prevenga la formazione di posizioni dominanti, si propone che l'Assemblea si pronunci a favore della limitazione della discussione alle seguenti parti del disegno di legge:

articolo 2, comma 1, lettera g), che definisce il sistema integrato delle comunicazioni (SIC);

articolo 3, che definisce i principi generali del sistema radiotelevisivo;

articolo 4, comma 1, lettera a), in quanto reca la garanzia per gli utenti dell'accesso, secondo criteri di non discriminazione, ad un'ampia varietà di informazioni e di contenuti offerti da una pluralità di operatori nazionali;

articolo 5, recante i principi di tutela del pluralismo; e della concorrenza del sistema radiotelevisivo;

articolo 15, recante limiti al cumulo dei programmi televisivi e radiofonici e alla raccolta di risorse nel sistema integrato delle comunicazioni (SIC);

articolo 16, che contiene la delega al governo per l'emanazione del testo unico sulla televisione;

articolo 23, che disciplina la fase di avvio delle trasmissioni digitali;

articolo 24, comma 3, in quanto richiama il decreto legislativo n. 198 del 2002, già dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 303 del 2003;

articolo 25, recante la disciplina applicabile nella fase di transizione dal sistema analogico al sistema digitale nel settore televisivo;

articolo 28, comma 1, lettere c) e f), che abrogano la disciplina *antitrust* attualmente vigente nel settore radiotelevisivo.

Nonché, per quanto riguarda i termini di scadenza la cui modifica da parte della Camera dei deputati si è resa necessaria in conseguenza del rinvio da parte del Presidente della Repubblica, le seguenti parti del provvedimento:

articolo 7, comma 17;

articolo 17, comma 2 lettera b);

articolo 20, comma 10;

articolo 21, commi 1 e 3;

articolo 28, comma 1, lettere a) e g), limitatamente alle correzioni di forma apportate dalla Camera dei deputati in sede di coordinamento del testo.

Integrazione all'intervento del senatore Fabris in sede di illustrazione della proposta QP17 in ordine alla deliberazione ai sensi dell'articolo 136, comma 2, secondo periodo, del Regolamento sul disegno di legge n. 2175/B-bis

La maggioranza e il Governo insomma, invece di avere l'umiltà di ascoltare le indicazioni del Presidente della Repubblica – e di recepirle – mostra la stessa arroganza dimostrata nel corso dell'esame del provvedimento, quando anche in quest'Aula cercava di spiegarci e di convincerci che, come il mondo di Candido, questa era la migliore, delle leggi possibili: insomma, la stessa ottusa e proterva insensibilità e indisponibilità alle proposte della opposizione è ora riproposta nei confronti delle indicazioni contenute, nel Messaggio del Presidente, che si cerca di aggirare con espedienti furbeschi e – verrebbe da dire – di bassa lega, come il ridicolo tentativo di pervenire ad una piccola riduzione della area produttiva che caratterizza il SIC.

Dunque, l'idea di limitare il riesame solo ad alcuni punti toccati dal Messaggio presidenziale – non si è nemmeno toccata la norma della pubblicità! – rileva questa interpretazione minimalista del Messaggio del Presidente, ma mantiene aperto il problema della lesione della democrazia e anche un contenzioso assai delicato nel nostro Paese.

Infine, nemmeno la decisione della Camera dei deputati deve impedirci di decidere con assoluta autonomia; non siamo obbligati da nessuna norma costituzionale o regolamentare a prendere per buone o irreversibili le decisioni dei colleghi deputati. Anzi dobbiamo rivendicare la dignità del Senato, troppe volte e troppo spesso obbligato a subire decisioni mortificanti, e specialmente nella maggioranza a veder modificato ciò che ottusamente qui voi colleghi avevate sostenuto.

Non è questo il caso, per fortuna; il Senato può e deve decidere senza condizionamenti e in piena autonomia; e spero che ci sentiremo liberi di far fronte nel migliore dei modi alle richieste del Presidente della Repubblica.

Il messaggio del Presidente della Repubblica, voglio ricordarlo ancora, colpisce al cuore questa legge e individua chiaramente nelle norme sul periodo transitorio – dall'analogico al digitale – sul Sistema integrato delle Comunicazioni, sulla ripartizione delle risorse pubblicitarie, l'architrave del sistema disegnato dalla legge Gasparri e che sono inevitabilmente interconnesse.

Noi dobbiamo prenderci il tempo di riesaminare con calma e con tutti gli strumenti necessari quella pessima cosa che è la legge Gasparri.

Riteniamo quindi indispensabile che l'Assemblea deliberi di provvedere all'esame del disegno di legge n. 2175-B-bis nella sua interezza, e in subordine la nostra proposta intende integrare quella del Relatore e quindi sottoporre al riesame del Senato i seguenti ulteriori punti, che a nostro parere rientrano a pieno titolo nei contenuti indicati nel Messaggio presidenziale:

- a) articolo 3, inerente la definizione dei princìpi generali del sistema radiotelevisivo;
- b) articolo 4 , relativo ai princìpi a garanzia degli utenti;
- c) articolo 6, volto a definire princìpi generali in materia di informazione e di ulteriori compiti di pubblico servizio nel settore radiotelevisivo;
- d) articolo 8, sulle diffusioni interconnesse;
- e) articolo 10, sulla tutela dei minori nella programmazione televisiva;
- f) articolo 18, inerente il finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo;
- g) articolo 19, sulle verifiche di competenze dell'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni;
- h) articolo 28, concernente la disciplina antitrust attualmente vigente nel settore radiotelevisivo.

Sen. FABRIS

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
1	NOM.	Disegno di legge n. 2841 conversione del decreto-legge n. 66 del 2004. Emm. 1.206, 1.207, Zancan e altri, Battisti e altri	201	200	000	083	117	101	RESP.
2	NOM.	DDL n. 2841. Em. 1.208, Fassone e altri	213	212	003	094	115	107	RESP.
3	NOM.	DDL n. 2841. Em. 1.212, Caruso A., fatto proprio da Zancan	212	211	005	097	109	106	RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)
 C = Voto contrario (in votazione palese)
 V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)
 A = Astensione

M = Senatore in congedo o missione

P = Presidente di turno

R = Richiedente la votazione e non votante

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni

- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Seduta N. 0582 del 07-04-2004 Pagina 1

Totale votazioni 3

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 3		
	01	02	03
ACCIARINI MARIA.C	F		F
AGOLIATI ANTONIO	C	C	C
AGONI SERGIO	F	F	F
ALBERTI CASELLATI MARIA ELISAB	C	C	C
AMATO GIULIANO		F	F
ANGIUS GAVINO	F	F	F
ANTONIONE ROBERTO	M	M	M
ARCHIUTTI GIACOMO	C	C	C
ASCIUTTI FRANCO	C	C	C
AYALA GIUSEPPE MARIA		F	
AZZOLLINI ANTONIO	C	C	C
BAIO DOSSI EMANUELA	M	M	M
BALBONI ALBERTO	C	C	C
BALDINI MASSIMO	M	M	M
BARATELLA FABIO	F	F	F
BARELLI PAOLO	C	C	
BASILE FILADELFIO GUIDO	C	C	C
BASSANINI FRANCO	F	F	F
BASSO MARCELLO	F		F
BASTIANONI STEFANO	F	F	F
BATTAFARANO GIOVANNI VITTORIO		F	F
BATTAGLIA ANTONIO	C	C	C
BATTAGLIA GIOVANNI	M	M	M
BATTISTI ALESSANDRO	F	F	F
BEDIN TINO	F	F	F
BERGAMO UGO	C	C	C
BETTAMIO GIAMPAOLO	C	C	C
BEVILACQUA FRANCESCO	C	C	C
BIANCONI LAURA	M	M	M
BOBBIO LUIGI	M	M	M
BOCO STEFANO	F	F	F
BOLDI ROSSANA LIDIA	M	M	M

Seduta N. 0582 del 07-04-2004 Pagina 2

Totale votazioni 3

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 3		
	01	02	03
BONATESTA MICHELE	C	C	C
BONAVITA MASSIMO	F	F	F
BONFIETTI DARIA	F	F	F
BONGIORNO GIUSEPPE	C	C	C
BORDON WILLER	F	F	
BOREA LEONZIO	M	M	M
BOSCETTO GABRIELE	C	C	C
BOSI FRANCESCO	M	M	M
BRIGNONE GUIDO	F	F	F
BRUNALE GIOVANNI	F	F	F
BRUTTI MASSIMO	F		F
BRUTTI PAOLO			F
BUCCIERO ETTORE	C	C	C
BUDIN MILOS	M	M	M
CADDEO ROSSANO		F	F
CALLEGARO LUCIANO	C	C	C
CALVI GUIDO	F	F	C
CAMBER GIULIO	C	C	C
CAMBURSANO RENATO	F	F	F
CANTONI GIAMPIERO CARLO	M	M	M
CARELLA FRANCESCO	M	M	M
CARRARA VALERIO	M	M	M
CARUSO ANTONINO	C	F	M
CASILLO TOMMASO			F
CASTAGNETTI GUGLIELMO		C	C
CASTELLANI PIERLUIGI	F	F	F
CASTELLI ROBERTO	M	M	M
CAVALLARO MARIO	F	F	
CENTARO ROBERTO	M	M	M
CHERCHI PIETRO	C	C	
CHINCARINI UMBERTO	F	F	F
CHIRILLI FRANCESCO	C	C	C

Seduta N. 0582 del 07-04-2004 Pagina 3

Totale votazioni 3

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1			alla n° 3		
	01	02	03			
CHIUSOLI FRANCO	F	F	F			
CICCANTI AMEDEO	C	C	C			
CICOLANI ANGELO MARIA	C	C	C			
CIRAMI MELCHIORRE	C	C	C			
COLETTI TOMMASO	F	F	F			
COLLINO GIOVANNI	C					
COMINCIOLI ROMANO	C	A	C			
COMPAGNA LUIGI	C	C	C			
CONSOLO GIUSEPPE	C	C	C			
CONTESTABILE DOMENICO	C	C				
CORRADO ANDREA	F	F	F			
COSTA ROSARIO GIORGIO	C	C	C			
COVIELLO ROMUALDO	F	F	F			
COZZOLINO CARMINE	M	M	M			
CREMA GIOVANNI	M	M	M			
CRINO' FRANCESCO ANTONIO	M	M	M			
CURSI CESARE	M	M	M			
CURTO EUPREPIO	C	C	C			
CUTRUFO MAURO	M	M	M			
D'ALI' ANTONIO	M	M	M			
DALLA CHIESA FERNANDO (NANDO)	F	F	F			
D'AMBROSIO ALFREDO	C	C	C			
D'AMICO NATALE		F				
D'ANDREA GIAMPAOLO VITTORIO	F	F	F			
DANIELI FRANCO		F	F			
DANIELI PAOLO	C	C	C			
DANZI CORRADO	C	C				
DATO CINZIA		F	F			
DEBENEDETTI FRANCO		F	F			
DE CORATO RICCARDO	M	M	M			
DEGENNARO GIUSEPPE	M	M	M			
DELL'UTRI MARCELLO	M	M	M			

Seduta N. 0582 del 07-04-2004 Pagina 4

Totale votazioni 3

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 3		
	01	02	03
DELOGU MARIANO	C	C	C
DEL PENNINO ANTONIO	C	C	C
DEL TURCO OTTAVIANO		F	
DEMASI VINCENZO	C	C	C
DE PETRIS LOREDANA	F	F	
DE RIGO WALTER	C	C	C
DETTORI BRUNO			F
DE ZULUETA CAYETANA			F
DI GIROLAMO LEOPOLDO	F	F	F
D'IPPOLITO VITALE IDA	C	C	C
DI SIENA PIERO MICHELE A.	F	F	F
DONATI ANNA	F	F	F
D'ONOFRIO FRANCESCO	C	C	C
EUFEMI MAURIZIO	C	C	C
FABBRI LUIGI	C	C	C
FALCIER LUCIANO	C	C	C
FALOMI ANTONIO		F	F
FASOLINO GAETANO	C	C	C
FASSONE ELVIO	F	F	F
FAVARO GIAN PIETRO	C	C	C
FEDERICI PASQUALINO LORENZO	C	C	C
FERRARA MARIO FRANCESCO	C	C	C
FILIPPELLI NICODEMO FRANCESCO	F	F	
FIRRARELLO GIUSEPPE	C	C	
FLAMMIA ANGELO	F	F	F
FLORINO MICHELE	C	C	C
FORCIERI GIOVANNI LORENZO	F		
FORLANI ALESSANDRO		C	C
FORTE MICHELE	M	M	M
FRANCO PAOLO	F	F	F
FRANCO VITTORIA	F	F	F
GABURRO GIUSEPPE	C	C	C

Seduta N. 0582 del 07-04-2004 Pagina 5

Totale votazioni 3

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 3		
	01	02	03
GAGLIONE ANTONIO		F	F
GASBARRI MARIO	F	F	F
GENTILE ANTONIO	C	C	C
GIARETTA PAOLO	F	F	F
GIOVANELLI FAUSTO		F	F
GIRFATTI ANTONIO	C	C	C
GIULIANO PASQUALE	C	C	C
GRECO MARIO	C	C	C
GRILLO LUIGI	C	C	C
GRILLOTTI LAMBERTO	C	C	C
GRUOSSO VITO	F		F
GUASTI VITTORIO	C	A	C
GUBERT RENZO	M	M	M
GUBETTI FURIO	C	C	C
GUERZONI LUCIANO		F	F
GUZZANTI PAOLO	C	C	C
IANNUZZI RAFFAELE	C	C	C
IERVOLINO ANTONIO	C	C	C
IOANNUCCI MARIA CLAUDIA	C	C	C
IOVENE ANTONIO	F		F
IZZO COSIMO	C	C	C
KAPPLER DOMENICO	C	C	C
LABELLARTE GERARDO	F	F	F
LA LOGGIA ENRICO	M	M	M
LAURIA MICHELE	F	F	
LAURO SALVATORE	C	C	C
LIGUORI ETTORE	M	M	M
LONGHI ALEANDRO	M	M	M
MACONI LORIS GIUSEPPE	F	F	F
MAFFIOLI GRAZIANO	C	C	C
MAGISTRELLI MARINA	F	F	F
MAGNALBO' LUCIANO	C	C	C

Seduta N. 0582 del 07-04-2004 Pagina 6

Totale votazioni 3

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 3		
	01	02	03
MAINARDI GUIDO	C	C	C
MALABARBA LUIGI			F
MALAN LUCIO	C	C	C
MANCINO NICOLA	F	F	F
MANFREDI LUIGI	C	C	C
MANTICA ALFREDO	M	M	M
MANUNZA IGNAZIO	M	M	M
MANZELLA ANDREA	M	M	M
MANZIONE ROBERTO	F	F	F
MARANO SALVATORE	C	C	C
MARINO LUIGI			F
MARITATI ALBERTO			F
MARTONE FRANCESCO	F	F	F
MASCIONI GIUSEPPE	F	F	F
MASSUCCO ALBERTO FELICE S.	C	C	C
MELELEO SALVATORE	C	C	
MENARDI GIUSEPPE	C	C	C
MICHELINI RENZO	F	F	A
MINARDO RICCARDO	C	C	C
MODICA LUCIANO	F	F	F
MONCADA LO GIUDICE GINO	C		C
MONTAGNINO ANTONIO MICHELE	F	F	
MONTALBANO ACCURSIO	F	F	F
MONTI CESARINO	F	F	F
MONTICONE ALBERTO	F	F	F
MONTINO ESTERINO	F	F	F
MORANDO ANTONIO ENRICO	F	F	
MORO FRANCESCO	F	F	F
MORRA CARMELO	C	C	C
MUGNAI FRANCO	C	C	C
MULAS GIUSEPPE	C	C	C
MURINEDDU GIOVANNI PIETRO	F	F	F

Seduta N. 0582 del 07-04-2004 Pagina 7

Totale votazioni 3

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 3		
	01	02	03
NANIA DOMENICO		C	C
NESSA PASQUALE	M	M	M
NIEDDU GIANNI	F		F
NOCCO GIUSEPPE ONORATO B.	C	C	C
NOVI EMIDDIO	C	C	M
OGNIBENE LIBORIO	M	M	M
PACE LODOVICO	C	C	C
PAGANO MARIA GRAZIA			F
PALOMBO MARIO	C	C	C
PASCARELLA GAETANO	F	F	F
PASINATO ANTONIO DOMENICO	C	C	C
PASQUINI GIANCARLO			F
PASSIGLI STEFANO	F	F	F
PASTORE ANDREA	C	C	C
PEDRAZZINI CELESTINO	F	F	F
PEDRINI EGIDIO ENRICO		F	F
PEDRIZZI RICCARDO	C	C	C
PELLEGRINO GAETANO ANTONIO	C	C	C
PELLICINI PIERO	C	C	C
PERA MARCELLO	P	P	P
PERUZZOTTI LUIGI		F	
PESSINA VITTORIO	C	C	C
PETERLINI OSKAR		F	A
PETRINI PIERLUIGI	F	F	F
PETRUCCIOLI CLAUDIO		F	
PIANETTA ENRICO	C	C	C
PIATTI GIANCARLO	F	F	F
PICCIONI LORENZO	C	C	C
PILONI ORNELLA			F
PIROVANO ETTORE	F	F	F
PIZZINATO ANTONIO	F	F	F
PONTONE FRANCESCO	C	C	C

Seduta N. 0582 del 07-04-2004 Pagina 8

Totale votazioni 3

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 3		
	01	02	03
PONZO EGIDIO LUIGI	C	C	C
PROVERA FIORELLO			F
RAGNO SALVATORE		F	F
RIGONI ANDREA	M	M	M
RIPAMONTI NATALE	F	F	F
RIZZI ENRICO	C	C	C
RONCONI MAURIZIO	C	C	C
ROTONDO ANTONIO	M	M	M
RUVOLO GIUSEPPE	C	C	C
SALERNO ROBERTO		C	
SALINI ROCCO	M	M	M
SALZANO FRANCESCO	M	M	M
SAMBIN STANISLAO ALESSANDRO	C	C	C
SANZARELLO SEBASTIANO	M	M	M
SAPORITO LEARCO	C	C	C
SCALERA GIUSEPPE	F	F	
SCARABOSIO ALDO	C	C	C
SCHIFANI RENATO GIUSEPPE	C	C	C
SCOTTI LUIGI	C	C	A
SEMERARO GIUSEPPE	C	C	C
SERVELLO FRANCESCO			C
SESTINI GRAZIA	M	M	M
SILIQINI MARIA GRAZIA	M	M	M
SODANO CALOGERO	C	C	
SODANO TOMMASO			F
SPECCHIA GIUSEPPE	C	C	C
STANISCI ROSA	F	F	F
STIFFONI PIERGIORGIO	F	F	F
SUDANO DOMENICO	M	M	M
TAROLLI IVO	C	C	C
TATO' FILOMENO BIAGIO	C	C	C
TESSITORE FULVIO	F	F	F

Seduta N. 0582 del 07-04-2004 Pagina 9

Totale votazioni 3

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 3		
	01	02	03
TIRELLI FRANCESCO	F	F	F
TOFANI ORESTE	C	C	C
TOGNI LIVIO			A
TOIA PATRIZIA	F	F	F
TOMASSINI ANTONIO	M	M	M
TRAVAGLIA SERGIO	C	C	C
TREDESE FLAVIO	C	C	C
TREMATERRA GINO	M	M	M
TREU TIZIANO	F		F
TUNIS GIANFRANCO	C	C	
TURRONI SAURO	F	F	F
ULIVI ROBERTO	C	C	C
VALDITARA GIUSEPPE	C	C	C
VANZO ANTONIO GIANFRANCO	F	F	F
VEGAS GIUSEPPE	M	M	M
VENTUCCI COSIMO	M	M	M
VERALDI DONATO TOMMASO	M	M	M
VICINI ANTONIO	F	F	F
VILLONE MASSIMO	F	F	F
VISERTA COSTANTINI BRUNO	F	F	F
VITALI WALTER			F
VIVIANI LUIGI	F	F	F
VIZZINI CARLO	C	A	A
ZANCAN GIAMPAOLO	F	F	F
ZANDA LUIGI ENRICO	F	F	F
ZANOLETTI TOMASO	C	C	C
ZAPPACOSTA LUCIO	C	C	C
ZICCONI GUIDO	C	C	C
ZORZOLI ALBERTO PIETRO MARIA	C	C	C

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti

Le Commissioni riunite 6^a (Finanze e tesoro) e 10^a (Industria, commercio, turismo) hanno trasmesso, in data 6 aprile 2004, alla Presidenza del Senato il documento approvato dalle Commissioni stesse nella seduta del 24 marzo 2004, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Regolamento, a conclusione dell'indagine conoscitiva «sui rapporti tra il sistema delle imprese, i mercati finanziari e la tutela del risparmio (*Doc. XVII, n. 17*).

Detto documento è stampato e distribuito.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Sen. Sodano Tommaso, Malabarba Luigi, Togni Livio

Legge quadro per l'istituzione dei dipartimenti regionali per la sovranità alimentare ed il ciclo corto delle produzioni (2886)

(presentato in data **06/04/2004**)

Sen. Sodano Tommaso, Malabarba Luigi, Togni Livio

Istituzione del sistema di calcolo Prodotto Interno Materiale Lordo (PIML) (2887)

(presentato in data **06/04/2004**)

Sen. Sodano Tommaso, Malabarba Luigi, Togni Livio

Principi per la promozione e la tutela dei beni comuni (2888)

(presentato in data **06/04/2004**)

Sen. Danieli Paolo

Norme sulla responsabilità del medico e delle strutture sanitarie e sul risarcimento dei danni ai pazienti (2889)

(presentato in data **06/04/2004**)

Sen. Viviani Luigi, Tonini Giorgio, Chiusoli Franco, Battafarano Giovanni Vittorio, Piloni Ornella, Giaretta Paolo, Montagnino Antonio Michele, D'Andrea Giampaolo Vittorio, Guerzoni Luciano, Pizzinato Antonio, Di Siena Piero, Gruosso Vito

Modifiche al Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di regolarizzazione dei cittadini stranieri, titolari di un contratto di lavoro di lavoro (2890)

(presentato in data **06/04/2004**)

Sen. Magnalbò Luciano

Norme per la Istituzione e la regolamentazione del Servizio Nazionale Integrato di composizione consensuale professionale dei conflitti e delle controversie (2891)

(presentato in data **06/04/2004**)

Governmento, richieste di parere su documenti

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con lettera in data 23 marzo 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale concernente la proposta di nomina dei membri del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (n. 356 *bis*).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tale richiesta è stata deferita alla 7ª Commissione permanente, che dovrà esprimere il proprio parere entro il 27 aprile 2004.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 6 aprile 2004, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 29 della legge 3 febbraio 2003, n. 14, la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2001/24/CE in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi» (n. 357).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tale richiesta è stata deferita alla 6ª Commissione permanente, che dovrà esprimere il proprio parere entro il 17 maggio 2004. Le Commissioni permanenti 1ª, 2ª e 14ª potranno formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito, in tempo utile affinché questa possa esprimere il parere entro il termine assegnato.

Governmento, trasmissione di documenti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 1º aprile 2004, ha inviato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146, recante «Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali», copia dell'ordinanza n. 120T, emessa dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 18 marzo 2004, relativa all'ENAV S.p.A. (n. 40).

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 11ª Commissione permanente.

Il Ministro delle comunicazioni, con lettera in data 1º aprile 2004, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 20, della legge 6 agosto 1990, n. 223, la relazione concernente il piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze relativa agli anni 1999, 2000, 2001, 2002 e 2003 (*Doc. CXLVI, n. 1*).

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8ª Commissione permanente.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 2 aprile 2004, ha inviato, ai sensi dell'articolo 26, comma 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, la relazione concernente i risultati ottenuti nel corso dell'anno 2003 in materia di razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi per le pubbliche amministrazioni (*Doc. CLXV, n. 3*).

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5ª ed alla 6ª Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettera in data 1º aprile 2004, ha inviato, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale (OGS), per l'esercizio 2002 (*Doc. XV, n. 224*).

Alla determinazione sono allegati i documenti fatti pervenire dall'Ente suddetto ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge stessa.

Detta documentazione è stata deferita, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 7ª Commissione permanente.

Regioni, trasmissione di relazioni

Il Difensore civico della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, con lettera in data 31 marzo 2004, ha inviato, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la relazione sull'attività svolta nell'anno 2003 (*Doc. CXXVIII, n. 3/8*).

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª Commissione permanente.

Petizioni, annuncio

Sono state presentate le seguenti petizioni:

il signor Antonio Savino, di Grumo Appula (Bari), chiede che al personale appartenente all'Arma dei Carabinieri e agli altri corpi militari venga riconosciuto il diritto di organizzarsi in sindacato (*Petizione n. 754*);

il signor Lucio Mario Scalisi, di Catania, chiede che al personale di ruolo dei carabinieri e appuntati in possesso di laurea sia consentito, a seguito di concorso interno per titoli ed esami e senza limitazioni di età, di accedere ai ruoli superiori (*Petizione n. 755*);

il signor Marino Savina, di Roma, chiede che l'Italia si faccia promotrice, nelle competenti sedi internazionali, di iniziative in materia di equa distribuzione delle risorse alimentari nel pianeta, con particolare riguardo all'impiego delle biotecnologie e dell'ingegneria genetica (*Petizione n. 756*);

il signor Lanfranco Pedersoli, di Roma, chiede che sia ripristinato il reato concernente il mancato versamento delle ritenute fiscali da parte dei sostituti d'imposta, depenalizzato dall'articolo 25 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (*Petizione n. 757*);

il signor Pierino Cesare Castelli, di Villafranca (Verona), chiede che sia ripristinata la franchigia postale sulla corrispondenza diretta al Presidente della Repubblica (*Petizione n. 758*);

il signor Giuseppe Riccioni, di Valle Castellana (Teramo), chiede l'adozione di norme attinenti l'applicazione e la divulgazione dei principi fondamentali che qualificano l'Italia quale Repubblica democratica, nonché l'esercizio della sovranità popolare (*Petizione n. 759*);

il signor Francesco Di Pasquale, di Canello ed Arnone (Caserta), chiede:

una revisione dell'istituto del fermo amministrativo di beni mobili iscritti in pubblici registri (*Petizione n. 760*);

misure a tutela degli acquirenti della prima abitazione in caso di fallimento dei costruttori o dei venditori (*Petizione n. 761*);

l'adozione di iniziative volte a sensibilizzare ed informare l'opinione pubblica sul fenomeno delle tossicodipendenze e a contrastarne la diffusione (*Petizione n. 762*);

iniziative volte a promuovere la pratica dello sport, con particolare riguardo ai giovani (*Petizione n. 763*);

il censimento dei cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale (*Petizione n. 764*).

Tali petizioni, a norma del Regolamento, sono state trasmesse alle Commissioni competenti.

Mozioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Zanda ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00259 *p. a.*, dei senatori Iovene ed altri.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 1° al 6 aprile 2004)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 108

- BALBONI: sul decesso di un neonato presso l'Ospedale del Delta a Ferrara (4-03428) (risp. SIRCHIA, *ministro della salute*)
- BATTAFARANO: sulla mancanza di un dirigente presso il posto di ispezione frontaliera di Taranto (4-05396) (risp. GUIDI, *sottosegretario di Stato per la salute*)
- BEDIN: sul gruppo Firema (4-04330) (risp. VALDUCCI, *sottosegretario di Stato per le attività produttive*)
sul gruppo Firema (4-06333) (risp. VALDUCCI, *sottosegretario di Stato per le attività produttive*)
- BETTAMIO: sul Piano strategico dell'azienda USL di Rimini (4-03558) (risp. SIRCHIA, *ministro della salute*)
- BOBBIO: sul reparto di ortopedia e traumatologia dell'ospedale civile di Sorrento (4-04770) (risp. SIRCHIA, *ministro della salute*)
- BRUTTI Paolo, VISERTA COSTANTINI: sul servizio autostradale (4-05122) (risp. MARTINAT, *vice ministro delle infrastrutture ed i trasporti*)
- CICCANTI: sulla tutela del vitigno della Vernaccia nera (4-05842) (risp. ALEMANNI, *ministro delle politiche agricole e forestali*)
- CORTIANA: sulla scomparsa di bambini in Mozambico (4-06130) (risp. MANTICA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*)
- CREMA ed altri: sul voto degli italiani all'estero (4-06297) (risp. TREMAGLIA, *ministro per gli italiani nel mondo*)
- DANIELI Paolo: sull'area commerciale della divisione cargo delle Ferrovie dello Stato (4-05592) (risp. SOSPISI, *sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti*)
- DATO: sullo stabilimento FIAT di Termoli (4-02489) (risp. VALDUCCI, *sottosegretario di Stato per le attività produttive*)

- DE PAOLI: sulla raccolta di firme per sottoscrivere la presentazione delle candidature per il rinnovo dei consigli comunali e provinciali (4-05832) (risp. D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno*)
- FABRIS: sulla cosiddetta «superstrada della Valsugana» (strada statale n. 47) (4-05777) (risp. MARTINAT, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)
- FLORINO: sulla presenza di gruppi cinesi nel tessuto criminale della provincia di Napoli (4-03130) (risp. MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*)
sulla gestione amministrativa del comune di Napoli (4-04465) (risp. D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno*)
- FORMISANO: sull'accordo Telecom-Hewlett Packard (4-04368) (risp. VALDUCCI, *sottosegretario di Stato per le attività produttive*)
- GABURRO: sulla linea ferroviaria Milano-Venezia (4-05176) (risp. SOSPIRI, *sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti*)
- GIRFATTI: sul comune di Pompei (4-03555) (risp. D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno*)
- LABELLARTE: sull'Istituto Villa Santa Margherita (4-02975) (risp. GUIDI, *sottosegretario di Stato per la salute*)
- MALABARBA: sull'inquinamento nella zona di Santa Maria a Fabriano (4-04448) (risp. GUIDI, *sottosegretario di Stato per la salute*)
sullo svolgimento di un Forum a Riva del Garda nel mese di settembre 2003 (4-04919) (risp. D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno*)
sullo sgombero di alcuni gruppi di rom di Milano (4-05574) (risp. MARTINAT, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)
- MARITATI ed altri: sull'espulsione del cittadino siriano Al-Sakhri (4-05450) (risp. D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno*)
- MARTONE: sull'impianto di maricoltura di Lavagna (4-05179) (risp. CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute*)
- MASCIONI: sui collegamenti ferroviari (4-05786) (risp. SOSPIRI, *sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti*)
- MONCADA: sul professor Frati (4-05151) (risp. SIRCHIA, *ministro della salute*)
- MONTALBANO: sui collegamenti fra la Sicilia e le isole di Lampedusa e Linosa (4-05795) (risp. TASSONE, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)
- MORSELLI: sulla scomparsa di bambini in Mozambico (4-06102) (risp. MANTICA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*)
- PEDRINI: sul sequestro di alcuni ripetitori TV in Liguria (4-06476) (risp. GASPARRI, *ministro per le comunicazioni*)
- PIZZINATO ed altri: sugli atti di intimidazione verificatisi nel comune di Bresso (4-04272) (risp. MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*)
- RUVOLO: sui collegamenti fra la Sicilia e le isole di Lampedusa e Linosa (4-04875) (risp. TASSONE, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)
- SODANO Tommaso: sulla vicenda Cirio (4-05469) (risp. VALDUCCI, *sottosegretario di Stato per le attività produttive*)

- SPECCHIA: sulla gratuità dei farmaci salvavita (4-04559) (risp. SIRCHIA, *ministro della salute*)
sull'incendio verificatosi nel luglio 2003 in provincia di Brindisi (4-04892) (risp. GIOVANARDI, *ministro per i rapporti con il Parlamento*)
sui lavori di ampliamento ed ammodernamento della strada statale n. 7 Taranto-Brindisi (4-05580) (risp. MARTINAT, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)
sull'utilizzo all'estero di denominazioni di vini italiani (4-06037) (risp. ALEMANNI, *ministro delle politiche agricole e forestali*)
- STIFFONI: sulla ricorrenza dell'anniversario dell'esodo dei profughi giuliano-dalmati (4-06094) (risp. GASPARRI, *ministro delle comunicazioni*)
- TOMASSINI, TUNIS: sull'inserimento dei periti agrari fra le figure professionali abilitate a svolgere le funzioni di responsabili della sicurezza (4-04091) (risp. CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute*)
- TURRONI: sullo svolgimento di una gara per l'assegnazione dei lavori di ristrutturazione urbanistica del centro storico di Alghero (4-03096) (risp. D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno*)
- VANZO: sui danni alle linee elettriche del Veneto provocati dalla recente ondata di maltempo (4-06295) (risp. DELL'ELCE, *sottosegretario di Stato per le attività produttive*)

Mozioni

BRIGNONE, PALOMBO, TREDESE, AGONI, PEDRAZZINI, VANZO, FRANCO Paolo, ZAPPACOSTA, FALCIER, SPECCHIA, MASSUCCO, TIRELLI, CORRADO, PELLICINI, MENARDI, MANFREDI, DELOGU, GABURRO, STIFFONI, FABBRI, CALLEGARO, SAMBIN, ARCHIUTTI, MAFFIOLI, ZANOLETTI. – Il Senato,

premesso che:

il settore viticolo rappresenta una voce importante nell'economia di molte regioni ed una delle più significative nell'*export* del nostro Paese;

la struttura produttiva è quella tipica delle aziende industriali e non di quelle mercantili, essendo costituita da macchinari per la vendemmia, la pigiatura, l'imbottigliamento, lo stoccaggio ed i laboratori di analisi;

soprattutto a livello internazionale i nostri operatori si trovano in competizione, oltre che con i tradizionali concorrenti francesi, spagnoli e tedeschi, anche con nuovi agguerriti produttori cileni, australiani e sud-africani;

molte aziende non presentano bilanci soddisfacenti e perciò, per essere competitive, hanno dovuto cambiare politica di *marketing* sostituendo in parte l'investimento pubblicitario tradizionale con visite organizzate presso le cantine e distribuzione gratuita di assaggi, bottiglie ed oggetti promozionali;

la normativa tributaria italiana considera queste attività come spese di rappresentanza, non consentendo la detraibilità dell'I.V.A. e facendo al contrario lievitare il reddito imponibile;

l'incidenza media delle imposte sul reddito nelle aziende più importanti del settore viticolo è stimata al 70-80% del risultato d'esercizio,

impegna il Governo, al fine di non penalizzare le nostre aziende vicine, a riconoscere la natura pubblicitaria delle spese promozionali, comprese quelle relative alle strutture destinate a ricevere la visita di gruppi organizzati di potenziali clienti ed alla distribuzione dei prodotti e degli oggetti promozionali.

(1-00261)

Interrogazioni

CADDEO, MURINEDDU, NIEDDU. – *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

tra le cause del ritardo di sviluppo della Sardegna riveste una particolare rilevanza l'insufficiente dotazione delle infrastrutture;

dalla qualità della rete elettrica, anche per l'assenza di impianti di distribuzione del metano, deriva una parte importante dell'efficienza dell'apparato produttivo, oltre che la continuità del servizio alle utenze civili;

dai dati forniti dall'Authority per l'energia risulta un peggioramento del servizio di distribuzione dell'energia elettrica, con 145 minuti di interruzione nel 2002 (contro i 103 minuti della media nazionale) e ben 164 minuti nel 2003;

dagli stessi dati dell'Authority appare che l'85 per cento delle interruzioni senza preavviso si verificano per guasti nella rete di media tensione a 15.000 volt;

queste gravi carenze hanno origine dall'insufficiente estensione delle linee, che nell'isola raggiungono la lunghezza complessiva di 14.965 chilometri, pari ad una densità di 0,62 chilometri per chilometro quadrato, quindi con una densità molto inferiore a quella dell'Italia continentale, pari a 1,08 chilometri di linea per chilometro quadrato;

pesa ancora nel disservizio l'eccessiva estensione delle singole linee, in media di 24 chilometri contro i 16,4 della media nazionale;

incide ancora il numero basso delle cabine primarie di trasformazione 150.000/15.000 volt, che nell'isola è pari a 75, con una densità media di 0,002 cabine primarie per chilometro quadrato, meno del cinquanta per cento degli impianti analoghi installati nel resto dell'Italia;

appare evidente come le interruzioni del servizio ed il divario di qualità rispetto ai livelli nazionali dipendano da un'insufficienza di dotazioni infrastrutturali, da investimenti non adeguati e da carenze nel presidio aziendale del territorio,

si chiede di conoscere:

se e quali iniziative si intenda assumere per riportare i disservizi nella rete di distribuzione di energia elettrica al livello medio nazionale;

se non si ritenga di intervenire presso l'Enel affinché venga attuato un programma di investimenti capace di adeguare la rete elettrica ai parametri medi nazionali.

(3-01530)

ULIVI, MUGNAI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

nella notte di domenica 4 aprile 2004 ignoti hanno dato fuoco all'auto parcheggiata del presidente provinciale di A.N. di Pisa Marco Meucci e contemporaneamente a Quarrata (Pistoia) hanno imbrattato la sede del circolo di A.N.;

i criminali episodi seguono altri atti criminosi compiuti contro sedi e persone di A.N., come le due *molotov* fatte esplodere davanti alla sede del circolo Azione Giovani di Pontedera il 29 gennaio, così come l'attentato incendiario compiuto il 30 settembre 2003 contro l'abitazione del consigliere circoscrizionale di Pisa Giacomo Mannocci e lo scoppio di due grossi petardi, il 18 marzo 2003, con i quali venivano danneggiati i circoli di A.N. di Calci e Capannoli;

infine ulteriori atti criminosi ed intimidatori sono stati perpetrati a danno di sedi di A.N., come a Vaiano (Prato), dove più volte ignoti hanno imbrattato la sede con scritte di vernice, rubando le bandiere e distruggendo le insegne;

considerato che, a quanto risulta, l'organico della sede operativa dei Servizi interni per la sicurezza democratica della Toscana ha ben quattro Sezioni prive dei relativi dirigenti, e quindi ne deriverebbe una ridotta efficacia operativa;

alla luce di questa situazione di sicurezza e ordine pubblico estremamente precaria,

si chiede di sapere se e quali iniziative urgenti si intenda assumere in merito agli episodi di violenza criminale segnalati e se, vista l'urgenza e l'indispensabilità, non si ritenga di procedere immediatamente alla nomina dei dirigenti delle sezioni del SISDE tuttora vacanti.

(3-01531)

DONATI. – *Ai Ministri della salute e dell'interno.* – Premesso che:

nel comune di Commessaggio (Mantova), in via Grande 11, un privato esercita un'attività di «concentramento di cani», in cui sono ricoverati oltre cento animali;

tale attività è stata oggetto nel tempo di ripetute violazioni così sanzionate: provvedimento del Direttore generale della ASL di Mantova, che con ordinanza di ingiunzione n. 57 del dicembre 1998 sanziona il proprietario in quanto esercita l'attività descritta in carenza delle prescritte autorizzazioni; ordinanza sindacale di sgombero del 25 gennaio 1999 per inadempienza rispetto all'articolo 24 del «Regolamento di polizia veterinaria», decreto del Presidente della Repubblica n. 320/1954; rapporto dei Carabinieri del NAS di Cremona del 2 maggio 2001 in cui si dichiara che «i locali sono insufficienti a garantire il benessere degli animali e delle persone» e che il proprietario dei cani non ha esibito alcuna autorizzazione per poter svolgere l'attività di ricovero-allevamento degli animali;

dopo i pareri sospensivi della USL e del comune di Commessaggio e le censure dei NAS recentemente il proprietario avrebbe acquisito le autorizzazioni necessarie per un'attività lucrativa di allevamento di cani;

l'attività del proprietario del canile di Commessaggio si configura come un'attività esercitata esclusivamente a fini di lucro, anche considerato che lo stesso proprietario ha dichiarato alla stampa di disporre di altri otto canili e di averne ulteriori trentasei in costruzione;

considerato che:

nella stessa struttura non risulta esercitata alcuna profilassi per la limitazione delle nascite o la sterilizzazione dei cani ospitati, pur nella conclamata condizione di sovraffollamento della struttura, nello spirito della legge 14 agosto 1991, n. 281, «Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo»;

in applicazione del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 320/1954, i canili devono rispondere ai requisiti previsti per i «ricoveri animali» dal vigente regolamento di igiene tipo. L'ottemperanza a tali requisiti implica il soddisfacimento delle funzioni fisiologiche ed etologiche dei cani, secondo i parametri fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2003, che ha per oggetto il «benessere degli animali da compagnia e *pet-therapy*»;

il sindaco del comune di Commessaggio il 13 maggio 2002 ha emesso un'ordinanza sindacale in base alla quale i cani ospitati nella struttura dovevano essere ridotti a non oltre cento e separati per sesso per evitare fecondazioni indesiderate;

il 26 novembre 2003 il proprietario della struttura è stato condannato dal tribunale di Mantova a 150 euro di ammenda per l'inosservanza dell'ordinanza citata;

a tutt'oggi questa ordinanza sindacale non appare rispettata,

si chiede di sapere:

se non si ritenga di sollecitare le autorità competenti per l'applicazione dell'ordinanza sindacale richiamata, che limita a non più di cento individui il numero dei cani ricoverati;

se non si ritenga che il sovraffollamento descritto, che si configura come un'inadempienza rispetto al soddisfacimento delle funzioni fisiologiche e delle esigenze etologiche degli animali detenuti nelle gabbie (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2003), possa essere suscettibile anche di altri interventi sanzionatori e migliorativi per gli animali;

se non si ritenga comunque di sollecitare le autorità sanitarie competenti affinché siano verificate le condizioni degli animali, le condizioni delle strutture, l'effettiva applicazione delle normative relative alla detenzione, cura e sterilizzazione degli animali stessi.

(3-01532)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

TOMASSINI. – *Ai Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

i richiedenti asilo sono persone che hanno subito persecuzioni o temono, sulla base di fondati motivi, di subire una persecuzione individuale a causa della loro razza, della loro religione, della loro nazionalità, della loro appartenenza a un certo gruppo sociale o delle loro opinioni politiche;

il numero delle persone richiedenti asilo in Italia è aumentato nell'ultimo decennio in maniera esponenziale a causa delle guerre e delle persecuzioni verificatesi nell'area balcanica, in Medio Oriente e nel continente africano;

per richiedere il riconoscimento dello *status* di rifugiato è necessario presentare una domanda, documentata nei limiti del possibile, motivata con l'indicazione delle persecuzioni subite e delle possibili ritorsioni in caso di rientro nel proprio Paese;

la valutazione di tale istanza richiede una procedura lunga, complessa ed articolata, nonché, nella prassi, un periodo di tempo non inferiore ai diciotto mesi per la definizione dell'*iter*;

considerato che:

i tempi previsti dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, per ottenere il riconoscimento dello *status* di rifugiato sono pari a trenta giorni;

l'obiettivo potrà realisticamente essere raggiunto solo nel medio periodo e solo dopo che saranno attivate a pieno regime le Commissioni decentrate;

nelle more del procedimento che riconosce lo *status* di rifugiato occorre far fronte a notevoli problemi relativi alla sicurezza ed igiene pubblica, e soprattutto all'accoglienza, all'ospitalità e al dignitoso soggiorno dei richiedenti asilo;

prima dell'accoglimento della domanda è attribuito un permesso di soggiorno temporaneo (ai sensi della Convenzione di Dublino del 15 giugno 1990) che dà diritto ad un contributo di prima assistenza che consiste nella somma di 17,56 euro al giorno per un periodo massimo di 45 giorni, del tutto insufficiente se si considera che per il riconoscimento dello *status* di rifugiato occorrono non meno di 18 mesi;

il permesso di soggiorno provvisorio per richiesta di asilo è un titolo di soggiorno che non consente di lavorare, di studiare e non dà diritto all'assistenza sanitaria;

valutato che:

è evidente che questa situazione espone le persone richiedenti a forti rischi di caduta in comportamenti e situazioni illegali;

la direttiva n. 2003/9/CE del Consiglio europeo del 27 gennaio 2003 dispone l'adozione di norme minime di accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri e richiede una revisione della legge 30 luglio 2002, n. 189,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano necessario ed urgente provvedere, fino alla revisione della legge 30 luglio 2002, n. 189, attraverso gli strumenti che riterranno più opportuni, al fine di consentire ai richiedenti asilo l'ingresso nel mondo del lavoro e l'accesso all'assistenza sanitaria in un quadro di garanzia, legalità, regolarità, dignità, nonché, infine, abbreviare i tempi concretamente necessari ai fini del riconoscimento dello *status* di rifugiato.

(4-06548)

MALABARBA, PIZZINATO, PAGLIARULO, RIPAMONTI, FALLOMI. – *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e delle attività produttive.* – Premesso che:

tra il 1° dicembre 2003 e il 1° gennaio 2004 le società TIM, IT Telecom e Finsiel, tutte facenti parte del gruppo Telecom, hanno esternalizzato i rispettivi servizi aziendali di *facility management* (gestione documentale, manutenzione immobili e impianti, servizi ambientali, progettazione logistica, amministrazione e controllo) e, in conseguenza di tali scorpori, sono stati trasferiti alla EMSA Servizi Spa circa 160 lavoratori dalla TIM, 60 dalla IT Telecom e 40 dalla Finsiel;

la EMSA Servizi Spa contava, fino al momento dei suddetti tre scorpori, un numero non superiore a 50 addetti;

le tre operazioni di cessione di ramo d'azienda sono state realizzate nonostante il manifesto dissenso delle organizzazioni sindacali dei lavoratori interessati;

in ripetute occasioni il *management* del gruppo Telecom ha affermato che l'operazione di esternalizzazione dei servizi di *facility management* non avrebbe riguardato gli oltre 1.000 lavoratori dell'omologo settore di Telecom Italia Spa e che il corrispondente ramo d'azienda non sarebbe stato ceduto;

in data 1° marzo 2004 Telecom Italia Spa ed EMSA Servizi Spa hanno proceduto allo scorporo dei servizi di gestione documentale (centri stampa, posta interna, gestione archivi), trasferendo alla Telepost (società costituita all'uopo, controllata da TNT Mail e partecipata da Pirelli Real Estate e Comdata) 190 lavoratori da Telecom Italia e 70 da EMSA;

tale trasferimento, come i precedenti, è avvenuto nonostante l'opposizione sindacale; inoltre non è ancora stata fatta chiarezza sul contratto nazionale di riferimento della nuova azienda e non è stato definito un accordo di armonizzazione a tutela dei diritti contrattuali dei lavoratori,

si chiede di sapere:

se risulti che, in ambito Telecom e sin dallo scorso anno, sia stato definito e messo in opera un progetto il cui obiettivo finale dovrebbe essere quello di esternalizzare l'intero complesso delle attività di *facility management* del gruppo; tale operazione, che dovrebbe essere completata nel breve periodo e presumibilmente entro l'anno corrente, verrebbe realizzata attraverso gli scorpori in sequenza dei raggruppamenti di attività omologhe sia dalla Telecom Spa che dalla EMSA Servizi Spa (così come già

avvenuto per i servizi di gestione documentale), con la conseguente espulsione dal gruppo Telecom di circa 1.500 lavoratori;

se ciò non si configuri come un utilizzo strumentale e illegittimo della norma che regola il trasferimento di ramo d'azienda;

se e quali iniziative si intenda intraprendere a tutela delle condizioni contrattuali, professionali e occupazionali dei lavoratori coinvolti, oggi gravemente compromesse a causa del comportamento del *management* del gruppo Telecom, che ha occultato il progetto in questione alle rappresentanze sindacali dei lavoratori.

(4-06549)

FILIPPELLI. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

i viaggiatori che usufruiscono dell'aeroporto «Sant'Anna» di Crotona devono subire continui disagi per una forma di vero e proprio boicottaggio dello stesso attuato dall'Alitalia;

i voli Alitalia in partenza dallo scalo crotonese partono spesso anche con quattro ore di ritardo, mentre i passeggeri in arrivo sono costretti il più delle volte a girare sulla città per due ore, per poi essere dirottati sull'aeroporto di Lamezia Terme ed essere riaccompagnati a Crotona a bordo di un pullman, con grave danno per gli utenti e enorme spreco di risorse per la compagnia, notoriamente in crisi economica;

l'Alitalia spesso non rispetta la tariffa convenzionata dovuta ed applica prezzi elevati, nonostante la compagnia usufruisca dei contributi di cui agli oneri di servizio sociale;

ancora una volta le strategie attuate dall'ex vettore di bandiera risultano penalizzanti per la realtà crotonese, già totalmente abbandonata dalla politica del Governo centrale e regionale;

il mancato decollo dello scalo «Sant'Anna» porterà gravi danni al settore del turismo dell'intera fascia jonica e di conseguenza un ulteriore aggravamento della già drammatica situazione economica della provincia crotonese,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto in premessa e, in caso affermativo, quali provvedimenti intenda assumere per rimuovere quanto denunciato;

se ritenga che, nel momento in cui è in atto un'ennesima crisi nel settore turistico a causa dei venti di guerra che lo stesso Governo è andato alimentando, si debba procedere con queste iniziative da parte dell'Alitalia, che recano danni ai cittadini residenti e ai turisti in visita;

quali misure concrete si intenda assumere per tutelare l'occupazione nel comparto turistico, che rappresenta una delle fonti di ricchezza per la provincia di Crotona;

come questo Governo intenda risolvere un problema che, come al solito, colpisce e discrimina il Sud e la Calabria in particolare.

(4-06550)

COSTA. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso: che la Chiesa della pietà di Martino (Lecce), risalente al XVII secolo, è di rilevante interesse storico ed artistico; che negli anni passati sono stati operati diversi interventi, grazie ai quali è stato possibile recuperare dipinti e strutture; che l'opera di recupero necessita di ulteriori interventi; che tuttavia in questi giorni la suddetta chiesa è stata esclusa dai programmi ordinari della Soprintendenza ai beni culturali; che tale notizia suscita notevole preoccupazione ed indignazione fra la popolazione in quanto vanifica tutte le spese precedentemente effettuate, ponendo notevoli ostacoli all'opera di recupero già iniziata, l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire con urgenza inserendo nuovamente la Chiesa della pietà di Martino nei programmi ordinari della Soprintendenza ai beni culturali, dai quali è stata ingiustamente esclusa.

(4-06551)

FABRIS. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso: che l'articolo 32, commi 21, 22 e 23 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 ottobre 2003, stabilisce che: «Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono rideterminati i canoni annui di cui all'art. 03 della legge 4 dicembre 1993, n. 494. Dal 1° gennaio 2004 i canoni per la concessione d'uso sono rideterminati nella misura prevista dalle tabelle allegate al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 5 agosto 1998, n. 342, rivalutate del 300%. Resta fermo quanto previsto dall'art. 6 del citato decreto del Ministro di cui al comma 22, lettera b), relativo alla classificazione delle aree da parte delle regioni, in base alla valenza turistica delle stesse»;

che in questo modo il Governo ha stabilito una triplice iniziativa riassumibile nella rideterminazione dei canoni annui per concessioni con finalità turistico-ricreative di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei di cui all'art. 3 della legge n. 494/93; e ancora, nella rivalutazione del 300% dei canoni per la concessione d'uso prevista dalle tabelle allegate al decreto ministeriale n. 342/98; e, infine, nella conferma dell'indirizzo, dato alle regioni, di procedere alla diversa classificazione delle aree ai fini dell'applicazione di canoni differenziati e crescenti in funzione della diversa valenza turistica (alta, normale e minore);

che tale manovra produrrà, per effetto delle diverse decisioni, un aumento complessivo valutabile in almeno il 300% dei canoni per la concessione d'uso prevista per le spiagge, gli stabilimenti balneari e le pertinenze demaniali marittime;

che tale manovra, introdotta inopinatamente nelle misure per la riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, per l'incentivazione

dell'attività di repressione dell'abusivismo edilizio, nonché per la definizione degli illeciti edilizi e delle occupazioni di aree demaniali, deve considerarsi assolutamente inaccettabile, poiché ancora una volta penalizza una categoria già fortemente colpita dalla crisi del settore, colpisce la nautica da diporto, i cittadini ed i turisti che si vedranno aumentati, in modo considerevole, tutti i servizi di spiaggia;

che in questo modo i costi di una vacanza per qualsiasi famiglia saranno destinati a lievitare ancora di più, aggiungendosi all'aumento generale del costo della vita che i consumatori percepiscono come insopportabile, e che ha già creato una forte disaffezione nell'opinione pubblica;

che il decreto in questione non a caso riguarda i canoni di concessione con finalità turistico-ricreative di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei, e in particolare le seguenti attività: di gestione di stabilimenti balneari, di esercizi di ristorazione e di somministrazione e generi di monopolio, di noleggio di imbarcazioni e di natanti in genere e di gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive;

che al termine della stagione estiva 2003 una prima verifica tra le imprese di stabilimenti balneari ha evidenziato, sia in luglio che in agosto, un andamento differenziato dei flussi turistici, nelle diverse aree del Paese, ed una caduta generalizzata dei consumi superiore al 40% rispetto agli anni passati;

che tale risultato fa seguito ad almeno tre anni di crisi del turismo, che ha sempre rappresentato un fattore trainante per l'economia regionale e nazionale;

considerato:

che il turismo balneare svolge una funzione sociale particolarmente apprezzata, che trova un positivo riscontro solo in un contesto ambientale qualificato e all'interno di una politica dei prezzi contenuta tanto più incisiva sul mercato nazionale ed europeo quanto più è competitiva con altre aree del Mediterraneo;

che troppi risultano essere gli svantaggi accumulati dalle imprese turistiche, in particolare balneari, in termini di difficile sostenibilità dei costi derivanti dal persistere di diseconomie esterne, di maggiori oneri previdenziali, di un'alta pressione fiscale nazionale e di un'incisiva e differenziata politica tributaria locale;

che gli ulteriori oneri di cui ai punti precedenti in premessa non solo ne appesantirebbero la gestione ma, soprattutto, provocheranno inevitabilmente l'espulsione dal mercato della stragrande maggioranza delle imprese, imprimendo una forte decelerazione della competitività dell'intero sistema turistico italiano sul mercato internazionale, tenendo nel debito conto il peso decisivo della componente balneare ed una grave perdita di occupazione di personale dipendente,

si chiede di sapere:

i motivi per i quali la decisione di aumentare del 300% i canoni per le concessioni balneari sia stata decretata dal Governo senza interpellare le associazioni e i sindacati di categoria interessati;

se il Ministro in indirizzo non consideri tale decisione tanto più grave perché adottata in assenza di concrete iniziative per la realizzazione di nuove infrastrutture e di proposte di alleggerimento del peso fiscale a carico delle imprese. Sarebbe appena sufficiente ricordare che l'aliquota Iva per i servizi di spiaggia, nonostante le promesse dell'attuale Governo, rimane al 20%, la più alta non solo rispetto alle altre imprese turistiche nazionali ma, soprattutto, a livello europeo, e che i concessionari di stabilimenti balneari, pur non essendo i proprietari degli immobili che insistono sull'area demaniale, devono pagare l'ICI ai vari Comuni;

se il Governo abbia rivisto, o se abbia intenzione di rivedere, la questione relativa all'aumento dei canoni delle concessioni balneari e, nel caso, quali provvedimenti abbia assunto o intenda assumere al riguardo;

quali interventi il Governo intenda assumere per il rilancio del turismo in Italia e per agevolare le imprese turistiche, balneari in particolare, al fine di ammortizzare le perdite che saranno subite da parte di numerosissime imprese;

quando sarà varato il decreto ministeriale (la cui emanazione è prevista entro il 30 giugno 2004) di cui al comma 53 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria per il 2004), che, sostituendo il comma 22 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dovrebbe assicurare un minimo di 140 milioni di euro di maggiore entrata a decorrere dal 1° gennaio 2004;

se il Ministro in indirizzo non consideri che in caso di mancata adozione del citato decreto i canoni per le concessioni demaniali saranno rideterminati con effetto dal 1° gennaio 2004 con le misure previste dalle tabelle allegate al decreto ministeriale 5 agosto 1998, n. 342, e rivalutati del 300%.

(4-06552)

FABRIS. – *Al Ministro delle attività produttive.* – Premesso:

che i Paesi europei Francia e Germania, di fronte al clima di insicurezza economica dominante che ha caratterizzato la situazione dei relativi conti pubblici in questi ultimi mesi, hanno subito reagito riducendo l'IVA per il settore turistico e alberghiero al 4%;

che in Italia, un Paese che di turismo si nutre, sia il Confturismo sia la Confcommercio – e anche numerose altre associazioni di categoria – hanno proposto al Governo che venga applicata un'analogha misura al fine di abbassare l'aliquota IVA dagli attuali livelli (10-20% a seconda del servizio turistico di riferimento) al 4%,

si chiede di sapere:

quali siano i motivi per i quali il Governo non abbia ancora ridotto l'IVA sui servizi turistici in Italia;

quali siano le intenzioni del Governo al riguardo.

(4-06553)

BATTAFFARANO, MONTAGNINO, PIZZINATO, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI, DI SIENA, DATO. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso:

che ai sensi dell'art. 13, commi 4 e 5, della legge 30 marzo 2001, n. 152, entro il 31 marzo di ogni anno deve essere erogato agli istituti di patronato e di assistenza sociale – a valere sulle quote di finanziamento di rispettiva competenza – un acconto, al fine di assicurare tempestivamente ai medesimi le somme occorrenti per il regolare funzionamento;

che tale acconto è pari all'80 per cento delle corrispondenti somme impegnate nell'ultimo conto consuntivo approvato (cioè, in linea di principio, nel penultimo esercizio finanziario statale);

che la misura degli acconti appare, quindi, di immediata determinabilità,

si chiede di sapere:

quali siano i motivi del ritardo nell'erogazione degli acconti;

quando i medesimi verranno corrisposti, ferma restando l'esigenza, giuridica e sostanziale, del rispetto dei termini previsti dalla disciplina legislativa e, quindi, della corresponsione immediata delle somme dovute.

(4-06554)

PERUZZOTTI, FRANCO Paolo, MONTI, TIRELLI, MORO, AGONI, VANZO, BRIGNONE. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

gli scandali finanziari che hanno investito il sistema delle imprese e delle banche, arrecando rilevanti danni ai risparmiatori, hanno evidenziato la carenza e l'inefficacia dei sistemi di controllo affidati agli organi di vigilanza preposti;

a seguito di indagini condotte dalla Guardia di finanza è emerso il preoccupante fenomeno delle società finanziarie iscritte all'elenco previsto dall'articolo 106 del Testo unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito TUB), che svolgono in via prevalente o esclusiva l'attività di rilascio di fidejussioni senza avere i requisiti patrimoniali previsti dal decreto ministeriale del 2 aprile 1999;

l'attività di rilascio di garanzie e/o fidejussioni rientra nella disciplina delle attività finanziarie e il suo esercizio richiede, ai sensi dell'art. 106 del decreto legislativo n. 385/1993, l'iscrizione nell'elenco generale tenuto dall'Ufficio Italiano Cambi. L'art. 106 sancisce, infatti, che «l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazioni di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi è riservato agli intermediari finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dall'UIC». Per svolgere tale attività occorre un capitale sociale versato non inferiore a 516.456,90 euro;

nell'ipotesi in cui l'attività di rilascio di garanzie e/o fidejussioni costituisca, invece, l'attività principale, il decreto ministeriale del 2 aprile 1999 contempla, in aggiunta a quanto sopra previsto, un capitale sociale versato pari almeno a 1.032.913,80 euro, mezzi patrimoniali pari o supe-

riori a 5.164.569,00 euro ed iscrizione nell'elenco speciale *ex art.* 107 del decreto legislativo n. 385/93 tenuto dalla Banca D'Italia. Ne deriva che l'attività, in forma esclusiva o prevalente, di rilascio di fidejussioni è riservata solo agli intermediari iscritti contestualmente negli elenchi previsti dagli art. 106 e 107 del decreto legislativo n. 385/93;

la disciplina attuale sanziona esclusivamente l'esercizio di attività finanziarie senza la previa iscrizione nel registro di cui all'art. 106. Al contrario nessuna sanzione è prevista per quei soggetti che, pur essendo iscritti nel registro in parola, svolgano altresì quelle attività particolari per le quali è richiesta l'ulteriore registrazione nell'elenco speciale di cui all'art. 107;

nel corso di indagini di polizia giudiziaria condotte dalla Guardia di finanza di Milano è stato accertato che numerose società finanziarie iscritte nell'elenco di cui all'art. 106 del decreto legislativo n. 385/93 esercitavano in maniera prevalente o esclusiva l'attività di rilascio di fidejussioni pur essendo carenti di ogni requisito finanziario e patrimoniale previsto, simulando addirittura conferimenti fittizi di capitali;

nel corso delle stesse indagini è stata riscontrata una carenza nei controlli preventivi da parte degli organismi competenti chiamati a verificare l'effettività dei requisiti per l'iscrizione negli elenchi previsti;

l'estensione del fenomeno è dimostrata dal fatto che negli ultimi tre anni la Guardia di finanza di Milano ha scoperto numerosi casi di società finanziarie prive dei requisiti di affidabilità per un totale di circa 10.000 polizze illecitamente stipulate ed una truffa superiore ai 500 milioni di euro. Tra i soggetti coinvolti sono emersi anche personaggi riconducibili ad organizzazioni criminali;

la conduzione delle indagini è stata ostacolata dalle modalità con cui operano queste società finanziarie illegali, le quali concentrano in pochi anni un elevato numero di operazioni per poi far perdere completamente le proprie tracce, rendendo impossibile il risarcimento del danno a favore delle parti lese anche per l'inesistenza del capitale, costituito solo in maniera fittizia;

emblematico e macroscopico risulterebbe il caso di una società, Liginvest S.p.a – Milano, che sembrerebbe aver costituito un capitale sociale di ben 18 miliardi delle vecchie lire (circa 9 milioni di euro) attraverso il conferimento di un'opera d'arte attribuita a Raffaello Sanzio. Le indagini sembra abbiano accertato che l'opera era chiaramente un falso e il suo valore reale era pari a 6.000,00 euro. A fronte di tale «capitale» la menzionata società avrebbe rilasciato fidejussioni a privati ed enti pubblici per un ammontare di diverse centinaia di milioni di euro,

si chiede di sapere:

se i fatti sopra esposti corrispondano a vero;

quali provvedimenti siano allo studio per rispondere efficacemente alla grave situazione sopra esposta;

se corrisponda al vero il caso della società Liginvest S.p.a, in particolare nell'episodio dell'opera falsamente attribuita a Raffaello Sanzio;

in caso di risposta affermativa al precedente quesito, quali controlli l'Ufficio Italiano Cambi abbia applicato al fine di verificare la congruità del bene posto a garanzia del capitale della finanziaria.

(4-06555)

TURRONI. – *Al Ministro delle attività produttive.* – Premesso che:

l'associazione di tutela dei consumatori Codacons ha sollevato il caso della mancata restituzione a molti utenti della provincia di Forlì-Cesena del deposito cauzionale da essi versato all'attivazione del contratto per la fornitura di gas da parte della società Hera spa;

in particolare l'associazione ritiene non giustificata la procedura adottata da Hera per la sospensione della restituzione del deposito cauzionale a fronte dell'attivazione della domiciliazione bancaria per il pagamento delle fatturazioni da parte dell'utente;

la delibera n. 29/03 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas stabilisce che i clienti con consumi fino a 5000 mc/anno sono esentati dal versamento del deposito se hanno disposto il pagamento delle bollette attraverso domiciliazione bancaria postale e su carta di credito;

la medesima deliberazione dispone che l'esercente debba, in tali casi, restituire entro il 31 agosto 2003 la somma eventualmente già versata come anticipo garanzia;

a tutt'oggi non hanno avuto riscontro i ripetuti solleciti rivolti dal Codacons ad Hera spa nonostante il problema riguardi esclusivamente la provincia di Forlì-Cesena;

la cifra che deve essere restituita agli utenti ammonta a 2.000.000 di euro secondo le valutazioni del Presidente provinciale di Hera;

ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge n. 281/98 sono diritti fondamentali degli utenti un'adeguata informazione, correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali e l'erogazione di servizi pubblici secondo *standard* di qualità ed efficienza,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga che il comportamento della società Hera spa sia in contrasto con la delibera n. 29/2003 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

quali iniziative intenda assumere per garantire il pieno adempimento degli obblighi previsti dalla delibera stessa;

se e quali iniziative intenda assumere per imporre il rispetto dei diritti degli utenti consumatori ed in particolare il diritto alla restituzione in tempi brevi di somme trattenute in modo non giustificato.

(4-06556)

MALABARBA. – *Ai Ministri della salute, delle attività produttive e del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

l'O.M.S ha individuato la città di Gela tra le 16 località ad elevato rischio ambientale;

al petrolchimico di Gela sono presenti materiali altamente inquinanti;

sono in corso procedimenti giudiziari per inquinamento da parte della Procura della Repubblica di Gela nei confronti delle aziende del gruppo ENI operanti nel petrolchimico;

è presente sulla strada statale n. 117 Gela-Vittoria una discarica di fosfogessi (considerato che i fosfati in natura contengono materiale radioattivo);

al petrolchimico di Gela si utilizzano tuttora materiali contenenti fibre di amianto;

le associazioni ambientaliste presenti sul territorio hanno denunciato la presenza di idrocarburi e composti aromatici nelle acque di falda ed a mare;

nella sala controllo del reparto «bianchi» del petrolchimico sono presenti vapori di idrocarburi con rischio di esplosione, come denunciato dalle stesse maestranze,

si chiede di sapere:

se l'ENI non intenda predisporre tutte le misure previste dalla legge per il disinquinamento del sito e per l'equiparazione degli *standard* dello stesso alle normative europee;

quali provvedimenti si intenda intraprendere per salvaguardare la salute dei lavoratori, dei cittadini e per tutelare l'ambiente.

(4-06557)

FLORINO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze.* – Premesso:

che è stato organizzato, con la supervisione dell'assessorato ai trasporti della Regione Campania, un consorzio tra alcune società private di navigazione che operano nel golfo di Napoli per il trasporto marittimo veloce di passeggeri denominato «metrò del mare»;

che le società partecipanti al consorzio sono la N.L.G. e la S.N.A.V., il cui amministratore Nicola Coccia è anche il presidente del suddetto consorzio;

che la delega per questo settore nell'ambito regionale è stata assegnata ad una consigliera dei Democratici di sinistra (DS), socia di vecchia data dell'armatore Gianluigi Aponte;

che tale consorzio costituisce un vero e proprio cartello ed è stato organizzato, con la supervisione dell'assessorato ai trasporti della regione Campania, al solo fine di dividere un contributo messo a disposizione dallo stesso assessorato;

che tale servizio viene svolto in modo precario, saltuario, con mezzi molto lenti, vecchi, sporchi e difformi da quelli previsti, con regole diverse e più agevolative rispetto a quelle previste per le altre linee senza contributi, con mancanza di controllo sul numero delle corse effettuate e dei passeggeri trasportati da parte delle capitanerie interessate, con numero di passeggeri trasportati di gran lunga inferiore a quello pubblicizzato e minimo rispetto alla capacità di trasporto dei mezzi impiegati, con spese

di pubblicità commissionate a società amiche abnormi rispetto al tipo di servizio e al risultato numerico dello stesso;

che la maggior parte delle corse del «metrò del mare» è con passeggeri pari allo zero;

che nella gestione del metrò si verificano, purtroppo sempre più frequentemente, disservizi e incidenti;

che sono state effettuate spese enormi per l'allestimento di biglietterie nei vari scali senza che le stesse siano mai state utilizzate; infatti spesso i pochi biglietti vengono fatti a bordo senza controllo;

che la stazione marittima di Napoli, data in concessione per dieci anni in seguito a gara, ad oggi – dopo circa otto anni – ancora non è stata ultimata e ancora gli utenti non possono usufruire dei servizi previsti dalla concessione: unica parte della struttura completata sono degli uffici di enorme dimensione sottratti per uso privato alla complessiva fruibilità pubblica della stazione marittima;

che, nonostante tale inefficienza ed uso improprio della concessione, è stato concesso il prolungamento del termine e l'allargamento della stessa;

che con procedure improprie sono state assegnate in concessione alla S.N.A.V., o a società facenti capo ad un armatore, altri spazi all'interno del porto con gravi danni agli altri operatori,

si chiede di sapere come si intenda intervenire per:

verificare se il consorzio linee marittime partenopee tra i sopraindicati armatori non sia uno strumento per il controllo del mercato in violazione delle norme interne e comunitarie e, quindi, sanzionabile dall'Antitrust, nonché uno strumento per evadere le tasse; infatti questo cartello ha di fatto eliminato la concorrenza tra le varie società di navigazione nel mercato del golfo di Napoli;

evitare che questo connubio armatori-politici permetta agli ultimi di appropriarsi di buona parte delle aree del porto e di accedere a notevoli contributi regionali e statali finalizzati a gestire un servizio pubblico che, a fronte di costi altissimi per la collettività, non fornisce nessun servizio alla stessa, ma serve unicamente a distribuire denaro.

(4-06558)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

3-01532, della senatrice Donati, sull'attività di un canile sito nel comune di Comessaggio (Mantova).

